

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 25

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 24 giugno 2026

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

N. **108.** Sentenza 4 maggio - 18 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Riparazione pecuniaria - Sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. - Pagamento, secondo la novella introdotta nel 2015, di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Violazione dei principi, anche europei, di ragionevolezza e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio - Illegittimità costituzionale.

Reati e pene - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Riparazione pecuniaria - Sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. - Pagamento, secondo la normativa vigente, di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Illegittimità costituzionale consequenziale.

Reati e pene - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Riparazione pecuniaria - Sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. - Pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Necessità che il pagamento sia effettuato per usufruire della sospensione condizionale della pena - Illegittimità costituzionale consequenziale.

- Codice penale, artt. 322-quater, nel testo introdotto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 e nel testo modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e 165, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 11, 27 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 49, paragrafo 3.

Pag. 1


N. **109.** Sentenza 13 aprile - 18 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Misure di coercizione indiretta - Potere del giudice dell'esecuzione di determinare, su istanza di parte o d'ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale, di tali misure - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e eguaglianza, della libertà negoziale, garantita pure in via convenzionale, nonché del principio, anche europeo, di effettività della tutela giurisdizionale - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

- Codice di procedura civile, art. 614-bis, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, primo comma, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47.

Pag. 16



N. 110. Sentenza 4 maggio - 18 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per il delitto aggravato di violenza sessuale - Eccezioni al divieto in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta illegittimità costituzionale parziale della previsione per i «casi di minore gravità» - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo e messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per il delitto aggravato di violenza sessuale - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza delle questioni.

Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo e messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti "ostativi" legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma.

Pag. 29

N. 111. Sentenza 14 aprile - 23 giugno 2026

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale dinanzi al Tribunale di Modena a carico di Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti - Ordinanza collegiale del 13 settembre 2024 con la quale il Tribunale ha dichiarato, senza previa richiesta di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria alla Camera di appartenenza, l'utilizzabilità inter alia delle videoregistrazioni sequestrate, effettuate occultamente da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse, in presenza, tra quest'ultimo e l'allora senatore e, per telefono, tra questi e soggetti terzi - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena - Violazione delle attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica - Non spettanza al Tribunale di Modena di disporre l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni indicate in assenza dell'autorizzazione del Senato della Repubblica e, per l'effetto, annullamento dell'ordinanza collegiale che le ha disposte.

- Ordinanza collegiale del Tribunale di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024.
- Costituzione, artt. 15 e 68, terzo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4 e 6.

Pag. 36

N. 112. Ordinanza 22 - 23 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di terzi nel giudizio in via incidentale avente a oggetto norma statale che, in materia di TSO, non prevede che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, ove nominato, non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche a quest'ultimo, non prevede l'audizione del paziente in sua presenza né prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare - Richiesta di intervento depositata prima della vigenza della novella alle



Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Soggetti parti di giudizi pendenti analoghi a quello a quo - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti dedotti nei giudizi a quo - Inammissibilità dell'intervento.

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35.
- Costituzione, art. 24..... Pag. 49

N. 113. Ordinanza 22 - 23 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di terzi i quali non sono parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disciplina delle misure di prevenzione che prevede, in caso di sequestro di beni, che il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione non possa essere impugnato - Richiesta di intervento depositata nella vigenza della novella alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti dedotti nei giudizi a quo - Inammissibilità dell'intervento.

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 6; Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 1. Pag. 51

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'8 giugno 2026 (del Senato della Repubblica)

Reati ministeriali – Procedimento penale nei confronti del prof. Renato Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione, all'epoca dei fatti contestati – Decreto di archiviazione del Collegio per i reati ministeriali del 15 dicembre 2022 – Decreto di archiviazione parziale (in relazione all'ipotesi di reato per corruzione) e di rimessione degli atti al pubblico ministero, per quanto di competenza, in merito alle altre ipotesi di reato – Mancata comunicazione al Senato della Repubblica.

- Mancata trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, al Senato della Repubblica del decreto di archiviazione adottato dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma del 15 dicembre 2022, in relazione a un procedimento penale nei confronti del prof. Renato Brunetta, ministro all'epoca dei fatti. Pag. 55

N. 98. Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 6 maggio 2026

Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell'incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato, all'udienza di comparizione predibattimentale di cui all'art. 554-bis cod. proc. pen., la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2..... Pag. 60

N. 99. Ordinanza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2026

Sport – Minori – Norme della Regione Lombardia – Dote sport consistente nella concessione di buoni o altra forma di sostegno economico – Previsione che esclude dal beneficio di accesso a tale prestazione i minori residenti in Lombardia che non abbiano almeno un genitore residente nella Regione da non meno di cinque anni.

- Legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), art. 5, comma 3..... Pag. 63



- N. 100. Ordinanza della Corte d'appello di Torino del 18 maggio 2026
Ordinamento penitenziario – Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive – Omessa previsione che l'ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all'art. 600-ter cod. pen., ove sia riconosciuta l'ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024.
 – Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-bis, comma 1-*quater*, richiamato dall'art. 656, comma 9, del codice di procedura penale. Pag. 66
- N. 101. Ordinanza del Giudice di pace di Varese dell'11 maggio 2026
Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell'esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d'udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell'esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.
 – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (*recte*: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-*ter*, e 525, comma 2, del codice di procedura penale. Pag. 70
- N. 102. Ordinanza del Giudice di pace di Varese dell'11 maggio 2026
Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell'esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d'udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell'esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.
 – Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (*recte*: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-*ter*, e 525, comma 2, del codice di procedura penale. Pag. 74
- N. 103. Ordinanza del Tribunale di Roma del 19 febbraio 2026
Sanzioni amministrative – Giudizio di opposizione – Definitiva interruzione dei procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-*sexies* del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, non ancora conclusi – Annullamento delle sanzioni già irrogate – Previsione che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate.
 – Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 21, comma 5. Pag. 78



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 108

Sentenza 4 maggio - 18 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Riparazione pecuniaria - Sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. - Pagamento, secondo la novella introdotta nel 2015, di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Violazione dei principi, anche europei, di ragionevolezza e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio - Illegittimità costituzionale.

Reati e pene - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Riparazione pecuniaria - Sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. - Pagamento, secondo la normativa vigente, di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Illegittimità costituzionale consequenziale.

Reati e pene - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Riparazione pecuniaria - Sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. - Pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Necessità che il pagamento sia effettuato per usufruire della sospensione condizionale della pena - Illegittimità costituzionale consequenziale.

- Codice penale, artt. 322-quater, nel testo introdotto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 e nel testo modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e 165, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 11, 27 e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 49, paragrafo 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:


Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 322-quater del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di A. P., con ordinanza del 7 novembre 2025, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2025.



Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 4 maggio 2026.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 7 novembre 2025 (reg. ord. n. 245 del 2025), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117 (*recte*: 117, primo comma,) Cost., questi ultimi in relazione all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1.1.- La Sezione rimettente è investita del ricorso proposto da A. P., militare della Guardia di finanza, condannato in primo e secondo grado per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.), per avere ricevuto 5.000 euro in relazione all'attività di verifica fiscale svolta nei confronti di una società. Sia in primo che in secondo grado, sono state disposte a carico dell'imputato la confisca del prezzo del reato, ai sensi dell'art. 322-*ter* cod. pen., nella misura di 5.000 euro, nonché la riparazione pecuniaria prevista dal censurato art. 322-*quater* cod. pen. in favore della Guardia di finanza, per l'importo di ulteriori 5.000 euro.

Il giudice *a quo* premette di ritenere infondati - poiché tendenti a riproporre questioni di merito - i motivi di ricorso articolati dall'imputato e relativi all'insufficienza del quadro probatorio a dimostrare la commissione del reato, alla carenza dell'elemento soggettivo e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323-*bis* cod. pen. L'ulteriore motivo di ricorso, relativo all'applicazione della riparazione pecuniaria ex art. 322-*quater* cod. pen., farebbe invece sorgere dubbi di legittimità costituzionale su tale disposizione.


1.2.- In proposito, la Sezione rimettente osserva che l'art. 322-*quater* cod. pen. - nella versione originariamente introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio) e applicabile *ratione temporis* ai fatti per cui si procede - dispone che, con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* cod. pen., sia sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di «quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio» a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza, o nel caso di cui all'art. 319-*ter*, dell'amministrazione della giustizia. Il nuovo testo della disposizione conseguente alla modifica operata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha poi esteso l'applicazione della riparazione pecuniaria al privato corruttore e l'ha parametrata - con una modifica che peraltro non altererebbe, secondo il giudice *a quo*, il quantum della riparazione con riferimento alla posizione del pubblico agente corrotto - in «una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato».

1.3.- A parere della rimettente, l'art. 322-*quater* cod. pen. avrebbe «una portata sostanzialmente sovrapponibile all'ambito di operatività della confisca, diretta o per equivalente, del prezzo o del profitto del reato», prevista dall'art. 322-*ter* cod. pen., dal momento che le due misure dovrebbero essere applicate, ciascuna obbligatoriamente, allo stesso novero di soggetti e in relazione a identiche fattispecie di reato.

La contemporanea applicazione delle due misure comporterebbe la soggezione dell'interessato a «una duplicazione di obblighi che, pur avendo una differente natura, determinano l'effetto ultimo di sottrarre al reo un valore doppio rispetto a quello indebitamente conseguito dal reato».

1.4.- Quanto, in particolare, alla natura della riparazione pecuniaria, il giudice *a quo* osserva che l'art. 322-*quater* cod. pen. lascia espressamente «impregiudicato il diritto al risarcimento del danno», così ammettendo il cumulo della misura in oggetto non solo con la confisca, ma anche con l'obbligazione risarcitoria: il che indurrebbe a escludere la natura meramente risarcitoria della riparazione.

Del resto, quest'ultima si differenzerebbe strutturalmente dal risarcimento del danno, prescindendo dalla domanda del danneggiato e addirittura dalla costituzione quale parte civile dello stesso. Essa è, infatti, disposta d'ufficio dal giudice ed è parametrata al prezzo o profitto del reato, risultando così «tendenzialmente avulsa dalla determinazione del danno risarcibile». A ben vedere, solo nel peculato vi sarebbe una sostanziale coincidenza tra profitto e danno, mentre nelle altre ipotesi di reato cui la riparazione è applicabile il profitto e il prezzo prescinderebbero «completamente dal danno arrecato all'amministrazione di appartenenza che, a ben vedere, potrebbe anche non lamentare alcun pregiudizio se non quello all'immagine». Ciò si verificherebbe segnatamente rispetto al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, ove difetterebbe qualsiasi atto contrario ai doveri d'ufficio, sicché il danno subito dall'amministrazione sarebbe «necessariamente limitato se non del tutto assente e, in ogni caso, non proporzionalmente collegato al prezzo ricevuto dal funzionario infedele».



Pur avendo una recente pronuncia della stessa Corte di cassazione escluso l'applicabilità della riparazione pecuniaria nell'ipotesi in cui il danno sia stato integralmente risarcito prima della sentenza di condanna (è citata sezione sesta penale, sentenza 21 maggio-25 luglio 2025, n. 27422), in linea di principio la parametrizzazione al prezzo o al profitto del reato determinerebbe «necessariamente una scissione tra la riparazione pecuniaria e il risarcimento del danno».

«[N]el tentativo di attribuire una coerente collocazione sistematica all'istituto», la giurisprudenza avrebbe qualificato la riparazione pecuniaria ex art. 322-*quater* cod. pen. come «una sanzione civile accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a ciascun soggetto condannato» (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze n. 27422 del 2025; 25 gennaio-1° marzo 2023, n. 8959; 5 febbraio-27 maggio 2020, 16098). Si è così affermato che la disposizione in esame delinea «una forma di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio, non affidata all'iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad un'espressa richiesta della persona offesa» (è citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14-20 marzo 2019, n. 12541), la cui quantificazione «non è rimessa all'apprezzamento del giudice, né è commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall'amministrazione di appartenenza, ma forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti».

Tale «sanzione civile accessoria», volta a «realizzare un rafforzamento dell'armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione» e necessariamente irrogata in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 322-*quater* cod. pen., si caratterizzerebbe per «una indubbia connotazione punitiva», tanto che la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge sarebbe stata ricondotta dalla stessa giurisprudenza di legittimità «nell'alveo della "pena illegale"» (è citata ancora la sentenza n. 12541 del 2019). Si tratterebbe, in definitiva, di una «sanzione patrimoniale, che si aggiunge inderogabilmente alla reclusione per ciascun soggetto condannato per uno dei reati elencati nella norma in esame, operando contestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva».

Anche la dottrina sarebbe sostanzialmente unanime nell'attribuire natura sanzionatoria alla riparazione pecuniaria, escludendo viceversa una sua funzione riparativa, dal momento che alla relativa previsione normativa sarebbero estranei «quegli elementi di ripensamento o respiscenza comportanti una scelta da parte dell'autore dell'illecito di realizzare condotte volte all'elisione dell'offesa arrecata con la commissione del reato». La dottrina avrebbe invece sottolineato la «chiara funzione punitiva» e il «carattere prettamente afflittivo» della riparazione pecuniaria. Inserendo nel tessuto del codice penale l'art. 322-*quater*, il legislatore avrebbe di fatto inteso «riproporre surrettiziamente la sanzione pecuniaria per reati per i quali era stata eliminata dalla riforma apportata con la l. 26 aprile 1990 n. 86».

Del resto, la relazione governativa alla legge n. 69 del 2015 avrebbe giustificato l'introduzione dell'art. 322-*quater* cod. pen. proprio con la necessità di recepire le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), tra cui quella di introdurre, a scopo deterrente della corruzione nelle transazioni economiche internazionali, «sanzioni pecuniarie» nei confronti delle persone fisiche.

La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-*quater* cod. pen. differirebbe poi da quella contemplata, in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che pure configurerebbe secondo la giurisprudenza «una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge» (è richiamata Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29640). Quest'ultima misura, infatti, presuppone una richiesta di parte e si inserirebbe in un sistema sanzionatorio più mite, nel quale essa svolgerebbe una funzione di rafforzamento della modesta afflittività della sanzione penale.

Al contrario, la riparazione ex art. 322-*quater* cod. pen. prescinderebbe dalla richiesta del danneggiato e comporterebbe il pagamento di una somma «predeterminat[a] nel quantum e non suscettibile di graduazione da parte del giudice», che andrebbe ad aggiungersi a «un corredo di sanzioni penali particolarmente afflittive».

Per altro verso, la riparazione pecuniaria in esame concorrerebbe anche con il risarcimento del danno erariale, in particolare del danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione, che salvo prova contraria andrebbe determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), in misura pari al doppio della somma o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Riparazione pecuniaria e danno erariale perseguirebbero entrambi finalità «essenzialmente sanzionatorie» e costituirebbero istituti autonomi rispetto al risarcimento del danno da reato.

In definitiva, la riparazione pecuniaria assumerebbe la valenza di «un contrappasso simbolico per il male che il delitto, per il tramite dell'amministrazione pubblica di appartenenza del soggetto, ha recato all'intera collettività», divenendo così «sostanzialmente una pena».

1.5.- A fronte dell'inequivocabile natura sanzionatoria della riparazione pecuniaria ex art. 322-*quater* cod. pen., dottrina e giurisprudenza riterrebbero la sua applicazione cumulativa rispetto alla confisca contraria al «principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, rilevabile anche ai sensi dell'art. 49 della Carta europea dei diritti fondamentali».



Così, in giurisprudenza è stata affermata l'illegittimità, per «violazione del principio del ne bis in idem sanzionatorio», dell'applicazione congiunta della riparazione pecuniaria e della confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 322-ter cod. pen., trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto e connotate da analoga finalità afflittiva (è citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 marzo-10 giugno 2024, n. 23203). Parimenti, è stato ritenuto illegittimo, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il cumulo tra tale tipologia di confisca e la restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall'art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale (è citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 30 gennaio-17 aprile 2019, n. 16872).

Tuttavia, tali soluzioni interpretative, pur ispirate dal condivisibile obiettivo di evitare «l'aggravio sanzionatorio, derivante dal cumulo della confisca con la riparazione pecuniaria», comporterebbero una «generalizzata disapplicazione dell'art. 322-quater» cod. pen., risolvendosi in una interpretatio abrogans della disposizione censurata, in contrasto peraltro con il suo tenore letterale e con quello dell'art. 322-ter cod. pen., che impongono ciascuno l'applicazione della misura ivi prevista. Data, infatti, l'identità dei presupposti applicativi degli artt. 322-ter e 322-quater cod. pen., non sarebbero ravvisabili ipotesi in cui la riparazione pecuniaria potrebbe trovare applicazione senza sovrapporsi alla confisca.

Alla luce, allora, della giurisprudenza costituzionale che individua nel tenore letterale della norma un limite all'interpretazione costituzionalmente orientata (sono citate le sentenze n. 26 del 2010, n. 219 del 2008 e n. 109 del 1989), vietando operazioni ermeneutiche che si risolvano nella sostanziale disapplicazione della norma tacciata di illegittimità costituzionale (è richiamata la sentenza n. 110 del 2012), si renderebbe necessario il promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, onde garantire «una tutela certa e uniforme nell'ambito dell'ordinamento», che appare tanto più essenziale «in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità» (sono citate le sentenze n. 98 del 2021, n. 115 del 2018, n. 109 del 2017 e l'ordinanza n. 24 del 2017).

1.6.- La Sezione rimettente riconosce che la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. potrebbe, invero, non sovrapporsi alla confisca, ove l'imputato, prima della definitività della sentenza di condanna, abbia provveduto all'integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato, poiché in tale ipotesi la misura ablatoria non troverebbe applicazione (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 giugno-17 luglio 2020, n. 21353; sezione seconda penale, sentenze 18 ottobre-21 novembre 2022, n. 44189 e 26 maggio-9 settembre 2015, n. 36444; sezione terza penale, sentenza 15 aprile-20 maggio 2015, n. 20887).

Ciò non eliminerebbe, tuttavia, il problema della concorrente applicazione della confisca ex art. 322-ter cod. pen. e della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen., che si porrebbe «ogni qual volta gli autori del reato non abbiano provveduto ad alcuna condotta riparatoria antecedente rispetto alla definizione del procedimento» e, dunque, non possa escludersi l'applicazione della confisca.

Anche a fronte dell'avvenuta restituzione del provento del reato e della conseguente inapplicabilità della confisca, si porrebbe comunque un problema di «duplicazione dell'effetto sanzionatorio», posto che dovrebbe trovare applicazione la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. anche in riferimento a «un vantaggio di cui l'autore del reato è stato già privato».

1.7.- Il cumulo sanzionatorio così realizzato risulterebbe, ad avviso della Sezione rimettente, incompatibile con i parametri costituzionali evocati.

Al riguardo, il giudice *a quo* richiama nuovamente le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 23203 del 2024, secondo cui la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. costituisce una sanzione civile con funzione punitiva e deterrente. In quanto tale, essa non potrebbe coesistere con la confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter cod. pen., se non a costo di realizzare «una sproporzionata, e perciò non consentita, duplicazione di sanzioni». Precisa il rimettente che, successivamente alla sentenza n. 23203 del 2024, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la confisca per equivalente può ritenersi di natura punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito, e deve invece, in caso contrario, considerarsi misura di carattere ripristinatorio e afflittivo, ma non punitivo (è citata la sentenza 26 settembre 2024-8 aprile 2025, n. 13783).

Ad avviso della Sezione rimettente, il «mutamento di paradigma» conseguente alla citata sentenza n. 13783 del 2025 non eliderebbe «il problema della duplicazione sanzionatoria che si determina nei casi in cui si applichi, oltre alla confisca, anche la riparazione pecuniaria», poiché «[s]ia pur in virtù di strumenti giuridici diversi e aventi una natura non del tutto sovrapponibile, il risultato ultimo che l'autore del reato subisce è il raddoppio dell'obbligazione restitutoria».

Pur non essendo controvertibile l'esigenza di privare l'autore del reato dei proventi illecitamente conseguiti, l'ulteriore imposizione di una sanzione pecuniaria, parametrata sul medesimo valore, sarebbe lesiva del principio di proporzionalità, «nella misura in cui il reato già è assistito da un corredo sanzionatorio adeguatamente afflittivo». In altre



parole, la previsione della riparazione pecuniaria da un lato intaccerebbe il patrimonio dell'interessato, privandolo di un valore pari a quello già sottratto per effetto della confisca, dall'altro lato aggiungerebbe «una sanzione punitiva ad un trattamento già considerato adeguato».

Tale «sostanziale raddoppio della privazione patrimoniale nei confronti del responsabile di determinati reati» si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità discendente dagli artt. 3 e 27 Cost., il quale esige che «la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», così da non comprometterne la funzione rieducativa (è diffusamente citata, di questa Corte, la sentenza n. 236 del 2016, e sono altresì richiamate le sentenze n. 113 e n. 7 del 2025, n. 222 e n. 149 del 2018, n. 179 del 2017).

1.8.- Il principio costituzionale di proporzionalità della pena, pur in origine affermato in relazione alle pene detentive, sarebbe d'altra parte estensibile anche alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-*quater* cod. pen.

Per un verso, infatti, la riparazione pecuniaria, essendo presupposto per la concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, quarto comma, cod. pen., produrrebbe effetti «direttamente sulla pena detentiva», senza, peraltro, offrire alcuna garanzia di proporzione tra l'onere economico derivante dalla riparazione e le «effettive capacità patrimoniali» dell'imputato.

Per un altro verso, la stessa giurisprudenza costituzionale avrebbe esteso il principio di proporzionalità della pena anche ad altri tipi di sanzioni, tra cui quelle amministrative, in base all'art. 3 Cost. «in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione» (è citata la sentenza n. 112 del 2019).

Anche l'art. 49 CDFUE, pur facendo riferimento alla proporzionalità delle pene rispetto al reato, sarebbe stato interpretato nel senso di comprendere nel proprio ambito applicativo anche le sanzioni amministrative di natura punitiva e altre figure sanzionatorie quali i danni punitivi (è diffusamente richiamata, ancora, la sentenza n. 112 del 2019; sono altresì citate, in materia di proporzionalità della confisca, le sentenze n. 113 e n. 7 del 2025 di questa Corte).

1.9.- Nell'ipotesi ora all'esame, la violazione del principio di proporzionalità si apprezzerebbe non già in relazione a un *tertium comparationis*, bensì «sotto il profilo intrinseco», poiché il trattamento sanzionatorio risultante dall'applicazione dell'art. 322-*quater* cod. pen. si appaleserebbe «manifestamente eccessivo, nella misura in cui contempla una duplicazione di misure “afflittive” che, sia pur diversamente qualificate (in termini di confisca e di riparazione pecuniaria), vanno ad aggredire due volte il medesimo aspetto patrimoniale conseguente alla commissione del reato».

Un ulteriore profilo di sproporzione risiederebbe nella «natura sostanzialmente fissa e predeterminata» della riparazione pecuniaria, che sarebbe commisurata al prezzo o al profitto del reato e non sarebbe graduabile da parte del giudice, nemmeno tenendo conto dell'eventuale già avvenuto risarcimento del danno, in misura totale o parziale, ovvero dell'avvenuta restituzione del vantaggio illecitamente conseguito per effetto della commissione del reato.

Pur non concretando una sanzione fissa in senso proprio, la riparazione pecuniaria ex art. 322-*quater* cod. pen. si porrebbe pertanto in conflitto con il principio di proporzionalità, poiché la «predeterminazione del criterio commisurativo», ancorato al prezzo o al profitto del reato, impedirebbe al giudice di adeguare la sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del reo (è citata la sentenza n. 28 del 2022 di questa Corte).

1.10.- La Sezione rimettente sottolinea non essere sua intenzione richiedere una ingerenza nella discrezionalità del legislatore, quanto piuttosto sollecitare il sindacato di questa Corte sulla «razionalità e proporzionalità di un intervento normativo che, mediante la surrettizia introduzione di una sanzione di natura “civiltistica” dall'innegabile portata punitiva, va a duplicare il contenuto dello strumento recuperatorio della confisca, al contempo aggravando significativamente il complessivo trattamento sanzionatorio previsto per i principali reati contro la pubblica amministrazione».

La *ratio* di tale intervento sarebbe intrinsecamente contraddittoria, avendo il legislatore da un lato riconosciuto la sufficiente afflittività del trattamento sanzionatorio dei reati contro la pubblica amministrazione, tale da non rendere necessaria la reintroduzione della pena pecuniaria, dall'altro lato previsto «uno strumento punitivo sostanzialmente analogo, formalmente riconducendolo agli strumenti riparativi del delitto».

La discrezionalità del legislatore sarebbe dunque stata esercitata attraverso scelte «palesamente ingiustificate» e implicanti «risultati distonici rispetto al sistema e alla proporzionalità della risposta sanzionatoria». Ciò che giustificherebbe il sindacato di questa Corte su tali scelte (sono richiamate le sentenze n. 148 e n. 23 del 2016, n. 81 del 2014 e n. 394 del 2006).

1.11.- D'altra parte, nell'ordinamento penale sarebbe ravvisabile «una univoca linea direttrice, volta [...] a perseguire con la confisca la necessità di sottrarre all'autore del reato i proventi da esso conseguit[i] ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di duplicazione dell'ablazione patrimoniale», tramite il riconoscimento dell'alternatività della confisca rispetto a «condotte riparatorie e/o restitutorie» dell'imputato.



Espressivo di tale tendenza sarebbe l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che impone, nei confronti dell'ente, la confisca del prezzo o del profitto del reato «salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato». In questo caso, ancorché la confisca sia espressamente qualificata come sanzione, sarebbe previsto un meccanismo di alternatività rispetto alle condotte riparatorie, al fine di evitare «profili di duplicazione» (sono richiamate Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 16 giugno-10 luglio 2015, n. 29512 e 16 novembre-5 dicembre 2011, n. 45054).

Anche l'art. 600-*septies* cod. pen. prevede, in relazione ai delitti contro la personalità individuale, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, «salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni».

Ancora, l'art. 452-*undecies* cod. pen., in materia di delitti contro l'ambiente, dispone, al quarto comma, la non applicabilità della confisca ivi prevista ove l'imputato «abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e, dunque, abbia posto in essere condotte riparatorie dell'offesa arrecata.

Infine, l'art. 423-*quater* cod. pen., nel disciplinare la confisca del prodotto o del profitto del reato di incendio boschivo, esclude l'applicazione di tale misura in caso di ripristino dello stato dei luoghi.

Al di là poi di tali ipotesi espressamente normate, una consolidata giurisprudenza di legittimità sarebbe giunta alla conclusione dell'alternatività tra confisca e riparazione.

Ad esempio, in relazione alle ipotesi di truffa per le quali l'art. 640-*quater* cod. pen. contempla la confisca del profitto del reato, tale misura sarebbe stata considerata inapplicabile a fronte della restituzione integrale di quanto indebitamente percepito (sono citate Cass, n. 44189 del 2022 e n. 36444 del 2015; sezione terza penale, sentenza 15 ottobre-4 novembre 2013, n. 44446).

Anche in riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, la giurisprudenza avrebbe ritenuto preclusa la confisca del profitto del reato ove le condotte riparatorie poste in essere volontariamente dal reo abbiano eliso il vantaggio economico conseguito (Cass., n. 21353 del 2020) e affermato la necessità di rimodulazione del quantum confiscabile, in funzione dell'importo delle somme restituite (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 17 maggio-3 agosto 2023, n. 34290).

Analogamente, in materia di reati tributari, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, la confisca per equivalente non potrebbe attingere somme superiori all'effettivo profitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenze 19 gennaio-1° febbraio 2016, n. 4097 e n. 20887 del 2015).

1.12.- In definitiva, svariate previsioni normative e il diritto vivente convergerebbero nell'escludere la legittimità costituzionale di «qualsivoglia duplicazione» tra confisca e «condotte rientranti nell'ampio genere della riparazione degli effetti derivanti dal reato», in forza del principio per cui «l'autore del reato non può trarre vantaggio dall'illecito, ma non può neppure subire un depauperamento indebito per effetto della duplicazione del prelievo eseguito sul suo patrimonio».

L'alternatività tra confisca e riparazione delle conseguenze del reato (declinata in termini di restituzione, risarcimento del danno o ripristino) garantirebbe la finalità special-preventiva della pena, attuando il principio per cui «il delitto non paga», e al contempo evitando «duplicazioni tra misure che, pur avendo funzione diversa, si fondano tutte sull'ablazione del provento del reato e sulla tutela del soggetto danneggiato».

Tale regime di alternatività dovrebbe governare anche i rapporti tra confisca ex art. 322-*ter* cod. pen. e riparazione pecuniaria ex art. 322-*quater* cod. pen., atteso che quest'ultima si tradurrebbe in una «duplicazione dell'ablazione patrimoniale che viene già garantita» dalla prima.

La riparazione pecuniaria si rivelerebbe una misura sproporzionata anche perché parametrata al criterio del prezzo o profitto del reato, e dunque insuscettibile di una graduazione da parte del giudice, in funzione di «riequilibrio dell'effetto punitivo». E invero, il condannato per i reati contemplati all'art. 322-*quater* cod. pen. non solo subirebbe «la duplice ablazione del medesimo valore patrimoniale», ma neppure potrebbe avvalersi «delle garanzie e delle tutele giurisdizionali ordinariamente collegate all'irrogazione della sanzione pecuniaria».

La riparazione pecuniaria configurerebbe, in conclusione, «un istituto avulso dal sistema», risolvendosi in «una sanzione totalmente sottratta agli ordinari criteri» di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 cod. pen.

1.13.- L'unico rimedio idoneo a eliminare i vulnera denunciati, realizzando un «riequilibrio del sistema», consisterebbe nella integrale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* cod. pen.

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.



Considerato in diritto

3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 245 del 2025), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 49 CDFUE.

Nella versione applicabile nel giudizio *a quo*, l'art. 322-*quater* - introdotto dalla legge n. 69 del 2015 - testualmente prevede: «[c]on la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

La legge n. 3 del 2019 ha modificato la disposizione, estendendone l'ambito applicativo anche al privato autore della corruzione (art. 321 cod. pen.) e ridefinendone l'oggetto, oggi consistente in una «somma equivalente al prezzo o al profitto del reato» (anziché, come nella versione originaria, «all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio»), da versare «all'amministrazione lesa» dalla condotta del pubblico agente.

Ad avviso del giudice *a quo*, la riparazione pecuniaria stabilita dall'art. 322-*quater* cod. pen. - tanto nella versione applicabile nel giudizio *a quo* quanto in quella ora vigente -, cumulandosi indefettibilmente con la confisca e il risarcimento del danno dovuto all'amministrazione di appartenenza del pubblico agente ed essendo insuscettibile di graduazione da parte del giudice in funzione delle condizioni economiche del reo e delle eventuali condotte riparatorie da questi poste in essere, costituirebbe una sanzione punitiva sproporzionata; e si porrebbe, pertanto, in contrasto con il principio di proporzionalità della pena, desumibile a livello interno dagli artt. 3 e 27 Cost., nonché - a livello sovranazionale - dall'art. 49 CDFUE, rilevante nell'ordinamento italiano in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

4.- Le questioni - in quanto riferite alla disposizione censurata nel testo introdotto con la legge n. 69 del 2015, applicabile secondo il giudice *a quo* nel giudizio principale - sono ammissibili.

Lo è, in particolare, la questione sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 49 CDFUE, e segnatamente al paragrafo 3 di tale ultima disposizione, che sancisce il divieto di pene sproporzionate rispetto al reato.

Da un lato, infatti, il giudice *a quo* motiva estesamente sulla natura punitiva della riparazione pecuniaria prevista dalla disposizione censurata, e pertanto sulla sua riconducibilità alla sfera di tutela di cui all'art. 49 CDFUE: ciò che corrisponde allo stato della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia, che non esita a ricondurre a tale disposizione l'intera materia delle sanzioni punitive, indipendentemente dalla loro qualificazione come “pene” in senso formale nei singoli ordinamenti nazionali (per tutte, Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20, NE, concernente una sanzione applicata dall'autorità amministrativa). Se la misura ora all'esame effettivamente possiede tale natura punitiva è poi questione che attiene al merito delle questioni, e che in quella sede dovrà essere affrontata (*infra*, 5.1.).

Dall'altro lato, per quanto la Sezione rimettente non motivi espressamente sul punto, non v'è alcun dubbio che la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-*quater* cod. pen. si collochi all'interno dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, e pertanto sia soggetta al rispetto dei diritti e principi stabiliti dalla Carta, oltre che di quelli sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, un ampio novero di strumenti di diritto unionale detta obblighi a carico degli Stati membri in materia di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, anche con riferimento alle sanzioni applicabili agli stessi (tra gli altri: la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997; il Protocollo del 27 settembre 1996 alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 - la cosiddetta “Convenzione PIF” -; la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; la decisione 2008/801/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale - la cosiddetta “direttiva PIF” -; e, ora, la direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione).

Nello stabilire norme incriminatrici che colpiscono tali reati, e poi nell'applicare concretamente tali norme, ciascuno Stato membro “attua” al tempo stesso il diritto dell'Unione, risultando per ciò stesso vincolato al rispetto della Carta, ai sensi dello stesso art. 51, paragrafo 1, CDFUE.



Infine, è appena il caso di ribadire in questa sede che l'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, CDFUE - affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (CGUE, sentenza *NE*) - non osta alla proposizione di un incidente di legittimità costituzionale e a un intervento di questa Corte con gli strumenti di cui essa dispone (tra cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione nazionale in contrasto con la Carta), in base ai principi da ultimo ricapitolati da questa stessa Corte nella sentenza n. 71 del 2026 (punto 7), da intendersi qui integralmente richiamati.

5.- Nel merito, la questione è fondata in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, restando assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 27 Cost., per i motivi qui riassunti e nel prosieguo più distesamente argomentati.

La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-*quater* cod. pen. costituisce una misura sui generis non riconducibile in senso proprio né alla categoria delle pene, né a quella delle misure di natura lato sensu "ripristinatoria" (con funzione di riequilibrio patrimoniale tra autore e danneggiato, o comunque di ablazione del profitto illegittimamente acquisito da quest'ultimo mediante la commissione del reato). Come sottolineato dalla dottrina e dall'unanime giurisprudenza, essa è chiamata a svolgere - nell'intenzione del legislatore - una funzione di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose indicate dalla disposizione. Ciò induce questa Corte a considerarla - ai fini almeno dell'individuazione dello statuto di garanzie costituzionali e unionali cui essa è soggetta - quale misura di carattere "punitivo" (*infra*, 5.1.).

L'art. 322-*quater* cod. pen. - che prevede una conseguenza di significativa afflittività per il condannato, per effetto del suo combinarsi con numerose altre misure che incidono in senso limitativo sul suo patrimonio - viola il principio di proporzionalità applicabile alla generalità delle sanzioni di natura "punitiva", dal momento che non attribuisce al giudice alcuno strumento per modularne l'ammontare in relazione alla concreta offensività della condotta, al grado di responsabilità del suo autore e alla sua situazione economica e patrimoniale (*infra*, 5.2.).

5.1.- I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla sezione rimettente della Corte di cassazione muovono dal presupposto della natura sostanzialmente "punitiva" della misura in questione.


Il suo inquadramento sistematico, e la stessa identificazione della sua precisa natura sono, per la verità, tutt'altro che agevoli.

5.1.1.- Certamente non si tratta di una pena pecuniaria in senso proprio: non tanto perché la riparazione pecuniaria non rientra nell'elenco di cui all'art. 18, secondo comma, cod. pen. (restando ferma, ovviamente, la possibilità per il legislatore di introdurre nuove tipologie di pene pecuniarie attraverso altrettante *leges speciales*), quanto perché non vi è alcun indice normativo della volontà del legislatore del 2015, né di quello del 2019, di sottoporre questa misura alla disciplina ordinaria delle pene pecuniarie, con riferimento segnatamente alla possibilità di loro conversione in caso di mancato pagamento (artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale») o di una loro sospensione condizionale. Né la riparazione concorre alla determinazione del limite massimo di pena sospensibile ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

5.1.2.- Ciò, tuttavia, non risolve il quesito su quale sia - in positivo - la natura della misura: tema sul quale gli stessi lavori preparatori restano affatto silenti.

Dallo scioglimento di tale quesito dipende, d'altra parte, l'individuazione dello statuto costituzionale, convenzionale e unionale della misura in parola, e dunque dei requisiti che ne condizionano la stessa legittimità costituzionale (direttamente, o per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

In effetti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 196 del 2010, il riconoscimento della natura "punitiva" di una misura, pur non formalmente qualificata come "pena" e pur non soggetta alle regole dettate dal codice penale per le pene, comporta l'assoggettamento della misura stessa a tutte o almeno ad alcune delle garanzie che la Costituzione, la CEDU e la CDFUE dettano in materia di diritto e di processo penale (così, ad esempio, in materia di irretroattività in peius della confisca del veicolo, la stessa sentenza n. 196 del 2010, punto 5 e seguenti del Considerato in diritto; di irretroattività in peius di sanzioni amministrative "punitive", sentenza n. 68 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto; di retroattività *in mitius* di sanzioni amministrative "punitive", sentenze n. 73 del 2026, punto 14 e n. 63 del 2019, punto 6.3. del Considerato in diritto; di deroga alla res iudicata nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una sanzione amministrativa accessoria avente carattere punitivo, sentenza n. 68 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto; di applicabilità della garanzia del "diritto al silenzio", sentenza n. 84 del 2021, punto 3.2. del Considerato in diritto, nonché ordinanza n. 117 del 2019, punto 7.1. del Considerato in diritto; di applicazione della garanzia convenzionale del *ne bis in idem*, sentenze n. 149 del 2022, punto 5.2.2. del Considerato in diritto e n. 145 del 2020, punto 6 del Considerato in diritto).



Ciò al fine, evidenziato dalla stessa sentenza n. 196 del 2010 (punto 3.1.3. del Considerato in diritto), di impedire che «risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto», si sottraggano all'insieme di quelle garanzie grazie all'adozione, da parte del legislatore, di una diversa "etichetta" o qualificazione formale.

Tali garanzie, invece, non operano laddove debba escludersi la natura sostanzialmente punitiva della misura, la quale resterà così soggetta (soltanto) alle garanzie costituzionali, convenzionali e unionali applicabili ai diritti incisi dalla misura medesima (così, in materia di confisca "allargata", sentenza n. 166 del 2025, punto 6.2. del Considerato in diritto; di confisca dell'arma, sentenza n. 5 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto; in materia di diritto al silenzio, sentenze n. 78 del 2026, punto 7 e n. 148 del 2022, punto 4.2.4. del Considerato in diritto).

5.1.3.- Ora, la natura "punitiva" della misura all'esame è sostenuta dall'ordinanza di rimessione onde affermarne, in particolare, la soggezione al principio costituzionale e unionale di proporzionalità delle pene e delle misure a carattere punitivo.

In effetti, la qualificazione in parola è essenziale perché possa essere evocato (tramite gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, a tenore del quale «[I]e pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»: disposizione che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riferito anche a sanzioni amministrative, e dunque non costituenti "pene" in senso stretto, ma avente carattere sostanzialmente punitivo (in questo senso, ad esempio, CGUE, sentenza NE, nonché - in precedenza - sentenza 4 ottobre 2018, causa C-384/17, Link Logistik N&N).

Quanto invece al requisito di proporzionalità, nella sua dimensione di garanzia rispetto all'esercizio del potere discrezionale del legislatore, potrebbe invero ritenersi che l'esatto inquadramento dogmatico e sistematico della misura sia di minore rilievo pratico, a fronte del principio, più volte affermato di recente da questa Corte, in forza del quale il vaglio di proporzionalità si impone rispetto a ogni misura che comporti una restrizione dei diritti costituzionali (ex aliis, sentenze n. 203 del 2024, punto 4.7. del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto; n. 24 del 2019, punto 9.7.3. del Considerato in diritto). Diritti tra i quali rientra, certamente, il diritto di proprietà, immediatamente inciso dalla riparazione pecuniaria in parola.

Tuttavia, la riconduzione di questa misura al novero di quelle prevalentemente caratterizzate da finalità generalpreventive e da una natura, in senso lato, punitiva consente di calibrare più precisamente il vaglio di legittimità costituzionale della disciplina censurata attorno al generale requisito di proporzione della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto illecito commesso. Requisito, quest'ultimo, che questa Corte deduce dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. per ciò che concerne le pene stricto sensu; e dal solo art. 3 Cost. - eventualmente in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i singoli diritti incisi dalla sanzione - per ciò che concerne le misure che condividono con le pene una funzione in senso lato "punitiva" (sentenze n. 95 del 2022, punto 4.1. del Considerato in diritto; n. 185 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto; n. 112 del 2019, punti 8.2.2. e 8.2.3. del Considerato in diritto).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, le sanzioni comunque dotate di carattere "punitivo" «condividono [...] con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l'ordinamento dispone che l'autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua "causa giuridica" proprio nell'illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene - pur a fronte dell'ampia discrezionalità che al legislatore compete nell'individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo - anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l'esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata» (ancora, sentenza n. 185 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto, corsivo aggiunto. Sulla necessaria proporzionalità delle sanzioni amministrative di natura "punitiva" rispetto alla gravità dell'illecito, sentenze n. 116 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, n. 104 del 2025, punto 6.5. del Considerato in diritto, n. 103 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto, n. 101 del 2025, punto 10 del Considerato in diritto; n. 52 del 2024, punto 3 del Considerato in diritto; n. 40 del 2023, punto 5.2. del Considerato in diritto; n. 266 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 246 del 2022, punto 9.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 212 del 2019, punto 6.2.1. del Considerato in diritto. Parimenti, sulla necessità di proporzionalità delle sanzioni tributarie rispetto alla gravità della violazione, sentenze n. 93 del 2025, punti 2.1. e 7 del Considerato in diritto e n. 46 del 2023, punto 13 del Considerato in diritto).

Di qui il rilievo di tale qualificazione anche ai fini dell'applicazione della garanzia della proporzionalità nella sua dimensione propriamente "domestica", ancorata dal rimettente al parametro dell'art. 3 Cost.

5.1.4.- Prima di esaminare direttamente gli argomenti che depongono contro e a favore della qualificazione della riparazione pecuniaria in esame come sanzione "punitiva", conviene sottolineare - onde evitare un frequente fraintendimento - che riconoscere il carattere "afflittivo" di una misura non equivale ancora ad ascriverle una funzione "punitiva". Una misura ben può essere "afflittiva" - e cioè risultare anche gravemente limitativa dei diritti fondamentali del suo



destinatario - senza avere alcun carattere “punitivo”: un’appropriazione per pubblica utilità, il ricovero di un malato psichiatrico in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), e a maggior ragione un’ordinanza di custodia cautelare a carico di un imputato sono tutte misure certamente “afflittive”, alle quali però è affatto estranea una finalità punitiva.

In particolare, questa Corte ha escluso la natura punitiva di misure limitative del diritto di proprietà allorché esse non trovino la loro causa in una condotta illecita del loro destinatario, la quale opera tutt’al più come “occasione” dell’intervento pubblico; ma svolgano essenzialmente una funzione “preventiva” di neutralizzazione o controllo di un pericolo proveniente da ipotetiche condotte future dello stesso destinatario (ad esempio, sentenza n. 5 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto). D’altra parte, è stata esclusa la natura punitiva di misure comunque afflittive dei diritti individuali di quest’ultimo allorché esse, pur trovando effettivamente la loro causa in precedenti condotte illecite del medesimo ed essendo pertanto qualificabili in senso lato come “sanzioni” di un comportamento illecito, abbiano essenzialmente una funzione “ripristinatoria” dello status quo ante, ossia della situazione giuridica precedente alla commissione dell’illecito (sentenze n. 166 del 2025, punto 6.2. del Considerato in diritto e n. 24 del 2019, punto 10.4.1. del Considerato in diritto. Nello stesso senso, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, paragrafo 74, nonché sentenza 21 gennaio 2025, Garofalo e altri contro Italia, paragrafi 99-140, e ivi ulteriori riferimenti).

In tale verifica, la circostanza che la misura sia applicata dal giudice penale ovvero da un’autorità differente non assume un rilievo decisivo: la natura punitiva della sanzione può essere predicata (ed è stata in concreto riconosciuta da questa Corte) in relazione a sanzioni applicate da giudici civili (sentenza n. 145 del 2020) o da autorità amministrative (così nelle citate sentenze n. 73 del 2026, n. 149 del 2022, n. 84 del 2021, n. 68 del 2021, n. 63 del 2019, n. 68 del 2017, n. 196 del 2010, nonché ordinanza n. 117 del 2019); e per converso è stata esclusa in relazione a misure applicate dal giudice penale con la stessa sentenza di condanna (così nelle citate sentenze n. 166 del 2025 e n. 5 del 2023).

Entro queste coordinate di massima si deve, dunque, svolgere la verifica sulla natura della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-*quater* cod. pen.

5.1.5.- In favore della qualificazione della riparazione pecuniaria ora all’esame come misura di natura essenzialmente “ripristinatoria” dello status quo ante, più specificamente volta ad assicurare un riequilibrio patrimoniale tra autore e persona offesa dal reato, militano due argomenti principali.

Da un lato, il nomen iuris utilizzato dal legislatore, e in particolare l’uso dell’espressione «riparazione», evoca vari luoghi della legislazione penale che disciplinano l’ipotesi in cui il colpevole abbia «riparato interamente il danno» nei confronti della persona, mediante i classici strumenti - qualificati espressamente come «sanzioni civili» nel Titolo VII del Libro I del codice penale - delle restituzioni e del risarcimento (ad esempio, artt. 62, numero 6, 162-*ter* e 341-*bis*, quarto comma, cod. pen.).

Dall’altro, i proventi della misura sono devoluti alle singole amministrazioni pubbliche danneggiate dalla condotta del pubblico agente, anziché ai fondi statali che sono gli ordinari destinatari dei proventi delle pene pecuniarie e delle confische.

Altri elementi sono, tuttavia, distonici rispetto a una simile qualificazione.

Anzitutto, la misura è disposta d’ufficio dal (solo) giudice penale con la sentenza di condanna, anziché su richiesta del danneggiato. Questa circostanza segna una cesura tra l’art. 322-*quater* cod. pen. e un suo antecedente storico segnalato da autorevole dottrina, l’art. 38 del codice Zanardelli del 1889, il quale prevedeva che «[o]ltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l’onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla persona offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione» (corsivo aggiunto). E segna, altresì, una netta distinzione tra l’istituto ora all’esame e l’art. 12 della legge n. 47 del 1948, il quale pure prevede, oggi, che «[n]el caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato» (corsivo aggiunto).

In secondo luogo, a differenza di quanto accadeva in relazione all’art. 38 del codice Zanardelli e di quanto tutt’oggi accade per la riparazione conseguente a diffamazione, l’importo della somma attribuita alla persona offesa è fissato direttamente dalla legge, con riferimento «all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio» nella versione originaria della disposizione, e a «una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato» nella versione attuale: somme, l’una e l’altra, che non hanno alcuna necessaria corrispondenza, nemmeno approssimativa, con l’entità dell’offesa recata alla pubblica amministrazione, se non forse nel caso del peculato (in cui il profitto ricavato dal reo comporta effettivamente un corrispondente depauperamento dell’amministrazione).



Infine, e soprattutto, la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-*quater* cod. pen. - così come l'omonima sanzione prevista dall'art. 38 del codice Zanardelli e, oggi, dall'art. 12 della legge sulla stampa - è dovuta, per espressa indicazione normativa, «restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno». Inciso quest'ultimo che, nonostante la contraria lettura di una pronuncia della Corte di cassazione pur mossa dall'apprezzabile intento di attenuare il rigore della previsione (Cass., n. 27422 del 2025), non può interpretarsi se non nel senso della volontà legislativa di imporre il cumulo della misura con l'intero (e non soltanto con l'"ulteriore") risarcimento del danno.

Più in particolare, la riparazione pecuniaria ex art. 322-*quater* cod. pen. è concepita dal legislatore come destinata a cumularsi con il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ai sensi dell'art. 185, secondo comma, cod. pen. è oggetto dell'azione civile eventualmente esercitata nel processo penale dalla pubblica amministrazione danneggiata.

Inoltre, per ciò che concerne la posizione del pubblico agente che sia anche dipendente pubblico - e a prescindere qui dalla questione relativa ai rapporti tra azione civile risarcitoria e azione contabile (su cui, da ultimo, si veda Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 2025, n. 27404 e ordinanza 26 giugno 2024, n. 17634) -, la riparazione pecuniaria si cumula altresì con il danno erariale così come accertato dalla giurisdizione contabile, comprensivo tanto del danno patrimoniale (tra cui il cosiddetto "danno da tangente") quanto del danno all'immagine (a sua volta presuntivamente pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994).

La giurisprudenza contabile afferma, in effetti, che la riparazione pecuniaria ex art. 322-*quater* cod. pen. è istituto di natura diversa e non sovrapponibile al danno all'immagine «non tanto e non soltanto perché la norma penale lascia "impregiudicato il diritto al risarcimento del danno" - declinabile nella giurisdizione ordinaria indipendentemente dalla costituzione di parte civile - quanto piuttosto in considerazione dell'assunto che nel giudizio contabile il fine perseguito è il ripristino del danno sofferto dalla Pubblica amministrazione nei limiti imputabili all'autore dell'illecito», mentre la riparazione pecuniaria sarebbe connotata da un «carattere afflittivo-punitivo che sanziona e che non mira a compensare o a riparare il danno arrecato alla amministrazione lesa (danno che, con oggettiva evidenza, può essere di gran lunga superiore al c.d. prezzo del reato)»; di talché le due voci sarebbero caratterizzate da «assoluta autonomia» e «non sovrapponibilità» (Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza 25 agosto 2021, n. 139/A/2021; nel senso della non scomputabilità dal danno all'immagine delle somme già corrisposte sub specie di riparazione pecuniaria, si vedano anche Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza 2 ottobre 2025, n. 113; sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza 16 marzo 2026, n. 44).

I medesimi principi sono applicati dalla giurisdizione contabile anche in tema di danno erariale patrimoniale, dal quale si ritiene non scomputabile la somma già versata dal condannato in sede penale all'amministrazione danneggiata a titolo di riparazione pecuniaria (Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, sentenza 4 dicembre 2025, n. 177; sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza 18 marzo 2025, n. 22/A/2025; sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sentenza 7 agosto 2023, n. 248; sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza 3 febbraio 2023, n. 15).

Né potrebbe ragionevolmente ascriversi alla riparazione pecuniaria in esame, destinata a essere obbligatoriamente applicata dal giudice con la sentenza di condanna, una finalità restitutoria (anziché risarcitoria), dal momento che - fatto salvo il caso del peculato, in cui un'obbligazione restitutoria, ai sensi dell'art. 185, primo comma, cod. pen., appare agevolmente configurabile - la generalità dei delitti contro la pubblica amministrazione non è suscettibile di generare una simile obbligazione.

In definitiva, quella assegnata all'amministrazione danneggiata sulla base dell'art. 322-*quater* cod. pen. è una somma caratterizzata da un'evidente finalità ultracompensativa, che assicura all'amministrazione danneggiata una prestazione patrimoniale eccedente quelle che possono essere disposte in suo favore a titolo di danni o di restituzioni nello stesso procedimento penale, in un eventuale separato giudizio civile o, ancora, nel giudizio di responsabilità contabile.

5.1.6.- Per altro verso, la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-*quater* cod. pen. è evidentemente concepita dal legislatore quale misura che si cumula, altresì, alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato disposta ai sensi del precedente art. 322-*ter* cod. pen.

Lo dimostra già la topografia delle due disposizioni, collocate l'una dopo l'altra nella stessa Sezione dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione e disciplinanti due conseguenze giuridiche degli stessi reati, entrambe obbligatorie nell'an e nel quantum (quest'ultimo peraltro coincidente, con un effetto pratico di raddoppio dello stesso sacrificio patrimoniale posto a carico del *reo*), senza alcuna indicazione normativa relativa a un'eventuale sussidiarietà, o cedevolezza, dell'una misura rispetto all'altra. Misure, entrambe, destinate a essere disposte con la medesima sentenza di condanna.



Ora, secondo la ricostruzione da ultimo accolta dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 13783 del 2025), la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto, anche per equivalente, non ha carattere punitivo, ma mira piuttosto a ripristinare la situazione patrimoniale del reo antecedente alla commissione del reato, indipendentemente dalla circostanza che la confisca attinga i beni direttamente derivati dal reato, ovvero sia disposta per equivalente sui beni di cui il reo abbia la disponibilità.

In sostanza, questa tipologia di confisca - oggetto tra l'altro di una fitta rete di obblighi unionali, culminati nell'art. 12 della recente direttiva 2024/1260/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni - svolge la funzione di sottrarre al reo l'arricchimento senza causa determinato dalla commissione del reato, lanciando a tutti i consociati il messaggio che il "crimine non paga". Tale funzione è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte EDU, la quale ha notato che la misura in questione - pur se imposta dal giudice penale con la sentenza di condanna - ha caratteri che la rendono assimilabile più alla restituzione dell'ingiustificato arricchimento previsto dal diritto civile che a una pena pecuniaria, non potendo tra l'altro eccedere la misura dell'incremento patrimoniale conseguito dal reo mediante la commissione del reato, ed essendo insensibile al grado della sua colpevolezza (Corte EDU, *Episcopo e Bassani contro Italia*, paragrafo 74).

Forme di confisca che, per converso, comportino ablazioni di beni che eccedano quanto necessario a ripristinare nel patrimonio del reo la situazione antecedente alla commissione del reato possono certamente essere previste (e sono di fatto previste dal diritto nazionale e unionale), ma hanno per ciò stesso natura "punitiva", caratterizzandosi per l'inflizione di un pregiudizio patrimoniale ulteriore e distinto rispetto alla mera ablazione del profitto illecitamente acquistato: ciò che determina un peggioramento della sua situazione patrimoniale rispetto allo status quo ante (così, in relazione alla confisca dell'intero "prodotto" e dei "beni utilizzati" per commettere reati di manipolazione del mercato, come tale macroscopicamente eccedente il vantaggio patrimoniale ricavato dal reato, sentenza n. 112 del 2019, punto 8.3.4. del Considerato in diritto; analogamente, in relazione alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere il reato, sentenza n. 7 del 2025, punto 3.1.2. del Considerato in diritto). Il che comporta il loro necessario assoggettamento agli standard di garanzia che connotano, appunto, questa tipologia di sanzioni.

Anche sotto questo profilo, dunque, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-*quater* cod. pen., raddoppiando l'importo oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del precedente art. 322-*ter* cod. pen., non può giustificarsi quale strumento meramente volto al ripristino in capo al reo della situazione patrimoniale precedente al reato, già attuato mediante la confisca del profitto e del prezzo; ma si profila piuttosto come strumento per infliggere al reo un sacrificio patrimoniale netto, in chiave di sanzione punitiva per l'illecito commesso.

Invero, una recente sentenza della Corte di cassazione ha sostenuto, sulla base di un'interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 322-*quater* cod. pen., che la riparazione pecuniaria ivi prevista non dovrebbe disporsi quando il condannato sia stato attinto, al tempo stesso, dalla confisca del profitto o del prezzo del reato ai sensi dell'art. 322-*ter* cod. pen. (Cass., n. 23203 del 2024). Come giustamente osserva l'odierna ordinanza di rimessione, tuttavia, tale soluzione non trova alcun conforto nel testo delle due disposizioni, e comporterebbe la sistematica inapplicabilità dell'art. 322-*quater* cod. pen. a fronte dell'obbligatorietà della confisca prevista dalla disposizione precedente - confisca, peraltro, normalmente preceduta dal sequestro della somma destinata a divenire l'oggetto dell'ablazione patrimoniale.

Del tutto coerente con la logica "interna" della confisca del profitto è, invece, l'orientamento giurisprudenziale (di cui si dà atto puntualmente nell'ordinanza di rimessione: *supra*, punto 1.6.) che esclude la confisca nell'ipotesi in cui il reo abbia già integralmente versato una somma pari al prezzo o il profitto del reato all'amministrazione lesa: orientamento che, peraltro, ha una precisa corrispondenza nel regime della responsabilità amministrativa da reato degli enti (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2001), e che consente tra l'altro di evitare che l'indefettibilità del sequestro e la successiva confisca del profitto a favore dell'erario finiscano per pregiudicare gli interessi del danneggiato a ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno subito. Nel momento stesso in cui restituisce il profitto all'amministrazione danneggiata, o comunque risarcisce quest'ultima versandole una somma corrispondente o in ipotesi addirittura superiore, il reo ripristina spontaneamente la propria situazione patrimoniale anteriore al reato e rende così inutile la stessa confisca del profitto (o del prezzo): la cui imposizione finirebbe per svolgere, a questo punto, una funzione punitiva estranea alla sua *ratio* legislativa.

Ma quest'ultimo opportuno temperamento opera, appunto, soltanto in relazione alla confisca di cui all'art. 322-*ter* cod. pen., non già con riferimento alla misura, qui all'esame, della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-*quater* cod. pen., che è prevista «restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»: e dunque anche a prescindere dall'avvenuto risarcimento o dalle avvenute restituzioni alla persona offesa.

Ciò che, anche in questo caso, depone per l'iscrizione alla misura di una funzione sanzionatorio-punitiva rispetto all'illecito commesso.



5.1.7.- In conclusione: la riparazione pecuniaria all'esame ha, da un lato, effetti ultracompensativi (anche con riferimento alle voci di danno non patrimoniale, comprensive del danno all'immagine) nei confronti dell'amministrazione danneggiata (*supra*, 5.1.5.); e, dall'altro, effetti nei confronti del condannato che eccedono il ripristino della sua situazione patrimoniale antecedente al reato, tale ripristino essendo già assicurato dalla concorrente applicazione della confisca, ovvero dalle restituzioni e dal risarcimento che il reo abbia spontaneamente corrisposto all'amministrazione stessa (*supra*, 5.1.6.).

Esclusa dunque tanto la natura "risarcitoria" o "restitutoria" nei confronti del danneggiato, quanto quella "ripristinatoria" dello status quo ante rispetto all'autore, non resta che riconoscere - in sintonia con quanto argomentato non solo dall'ordinanza di rimessione, ma anche da autorevoli voci della dottrina - che la misura in esame, seppur non costituendo una "pena" nel senso tecnico utilizzato nel codice penale, è stata introdotta dal legislatore in chiave di ulteriore deterrenza e di più energica sanzione delle condotte criminose interessate, rispetto a quanto già le pene detentive previste in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione siano in grado di assicurare. Ciò che ha indotto la medesima dottrina, con valutazione che questa Corte condivide, a riconoscerle una funzione schiettamente "punitiva", a dispetto del nomen iuris utilizzato dal legislatore.

Non sorprende dunque che, come rammenta il giudice *a quo*, la stessa giurisprudenza di legittimità abbia attribuito alla misura in esame natura di «sanzione civile accessoria» con «indubbia connotazione punitiva» (Cass., n. 16098 del 2020), tanto da ricondurre espressamente la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge alla figura della «pena illegale» (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenze 27 aprile-8 settembre 2021, n. 33260 e n. 12541 del 2019).

Qualificazioni, tutte, che non a caso riecheggiano quelle che già la dottrina coeva attribuiva all'art. 38 del codice Zanardelli, definito come "penalità sussidiaria", o "multa privata", destinata a svolgere una funzione che la stessa relazione ministeriale indicava nei termini di «complemento penale», tendente a rafforzare l'efficacia della repressione della condotta criminosa («Relazione ministeriale sul libro I del progetto di codice penale presentato alla Camera dei Deputati da s.e. il Ministro di grazia e giustizia e dei culti Zanardelli nel 22 novembre 1887», XLI, a commento dell'originario art. 37 del progetto); e che riecheggiano altresì quelle oggi attribuite alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge sulla stampa, qualificata dalla giurisprudenza come «ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata» (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 17 marzo 2010, n. 6490), che si aggiunge a tutte le altre voci di risarcimento del danno (compreso quello morale) con lo scopo precipuo di rafforzare l'effetto deterrente della norma penale, al pari delle pene vere e proprie.

5.2.- Ciò posto, ritiene questa Corte che la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-*quater* cod. pen. non superi il test di proporzionalità delle sanzioni punitive imposto, all'unisono, dall'art. 3 Cost. e dall'art. 49, paragrafo 3, CDFUE.


5.2.1.- In proposito, occorre anzitutto considerare che essa si inserisce in un quadro di misure patrimoniali che trovano la propria causa nell'accertamento della responsabilità penale del reo, le quali si cumulano alla pena detentiva e a quelle accessorie (oltre che alle conseguenze extrapenali della condanna medesima).

Tale quadro complessivo determina conseguenze assai gravose per l'interessato.

Basti considerare, da un lato, che l'importo dovuto alla pubblica amministrazione interessata a titolo di riparazione pecuniaria coincide con l'ammontare dell'autonoma confisca obbligatoria di denaro o beni di cui il condannato abbia la disponibilità; e, dall'altro, che il doppio di quell'importo è dovuto dal condannato pubblico agente alla stessa amministrazione a titolo di risarcimento del danno d'immagine.

A conti fatti, ciò si traduce, per l'interessato, nell'obbligo di versare ad amministrazioni pubbliche il quadruplo dell'importo determinato ai sensi dell'art. 322-*quater* cod. pen. A tale importo dovranno poi sommarsi le somme dovute a titolo di risarcimento del danno erariale ulteriore (nel giudizio contabile) e/o dei danni ulteriori riconosciuti alla pubblica amministrazione danneggiata e agli eventuali terzi costituitisi parte civile nel giudizio penale, senza contare le perdite patrimoniali conseguenti alle sanzioni disciplinari cui il pubblico dipendente è parimenti soggetto.

Ancorché ciascuna di queste conseguenze patrimoniali persegua una distinta finalità, sì che la sproporzione della misura in esame - contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice *a quo* - non può inferirsi tout court dalla mera circostanza della sua cumulabilità con altri obblighi di natura patrimoniale gravanti sul reo, ma aventi diversa funzione, questa Corte non può non tener conto, almeno quale dato di partenza per la valutazione della proporzionalità, delle conseguenze particolarmente gravose che incombono nel loro complesso sul condannato per i reati elencati nell'art. 322-*quater* cod. pen.



5.2.2.- A fronte, dunque, di questa indubbia incidenza “incrementale” della misura in esame rispetto a un quadro già caratterizzato da una pluralità di misure afflittive incidenti a vario titolo sul patrimonio del reo, quadro in gran parte ispirato a una logica puramente moltiplicatoria del medesimo importo di base, il dato che più differenzia la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-*quater* cod. pen. dalle pene pecuniarie tradizionalmente intese è la predeterminazione legislativa del suo ammontare, ancorata indefettibilmente al valore di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico agente (ovvero, dopo la novella del 2019, al valore del prezzo o del profitto).

L’art. 322-*quater* cod. pen. non conferisce al giudice alcuna possibilità di commisurare l’ammontare della riparazione pecuniaria né alla concreta gravità del reato, in termini oggettivi (sub specie di lesione effettiva della sfera patrimoniale o non patrimoniale della pubblica amministrazione offesa) e soggettivi (sub specie di maggiore o minore colpevolezza); né all’entità del contributo del singolo reo in caso di concorso di persone (tutti i concorrenti essendo stati anzi ritenuti dalla giurisprudenza, a valle della novella del 2019, obbligati per l’intero: Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 25 gennaio-4 aprile 2023, n. 14229); né - ancora - alle specifiche condizioni economiche e patrimoniali di ciascun imputato.

5.2.3.- Da ciò deriva un assetto normativo incompatibile con almeno due corollari che questa Corte ha tratto dal principio di proporzionalità delle pene, applicati in più occasioni anche con riferimento a sanzioni diverse dalle pene, ma ad esse accomunate dalla loro natura (prevalentemente) “punitiva”.

Il primo corollario, comune a ogni tipologia di sanzione punitiva, richiede che essa sia “individualizzata”, e cioè commisurata dal giudice (o comunque dall’autorità preposta alla sua irrogazione) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che risultino rilevanti per determinare - in particolare - la gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito (in questo senso, ad esempio, sentenze n. 112 del 2019, punto 8.3.6. del Considerato in diritto; n. 46 del 2023, punto 14 del Considerato in diritto).

Una tale esigenza non è soddisfatta da una misura che, pur non essendo propriamente riconducibile al paradigma della sanzione “fissa” (in quanto tale tendenzialmente incompatibile con la Costituzione, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n. 50 del 1980 e poi applicato, ex aliis, dalle sentenze n. 40 del 2023 e n. 185 del 2021), è tuttavia ancorata *ex lege* al criterio - al più grossolanamente indicativo della concreta gravità oggettiva del reato - del quantum percepito dal pubblico ufficiale o, oggi, al prezzo o al profitto complessivamente conseguito attraverso la sua commissione: poco importa se da un autore singolo o da più persone in concorso, e a prescindere dal grado di partecipazione e di colpevolezza di ciascuno.


Il secondo corollario, specificamente calibrato - invece - sulle misure di carattere punitivo che incidano sul patrimonio del soggetto interessato, richiede che il loro importo tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, sì da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti (sentenza n. 28 del 2022, punto 6.2. del Considerato in diritto; analogamente, più di recente, sentenza n. 7 del 2025, punto 3.2. del Considerato in diritto).

Anche quest’ultima esigenza non è *ictu oculi* soddisfatta da una misura come quella all’esame, che prevede per ogni condannato l’obbligo di pagare una somma pari a quanto indebitamente percepito (nella versione originaria dell’art. 322-*quater* cod. pen.) o al valore del prezzo o del profitto del reato (nella versione post *legem* n. 3 del 2019): somma che potrebbe non essere più nella disponibilità del reo, o che potrebbe comunque risultare macroscopicamente eccessiva rispetto alle sue effettive disponibilità finanziarie al momento della condanna. Il che, peraltro, non gli consentirebbe di far fronte a un obbligo al quale deve essere necessariamente subordinata la stessa eventuale sospensione condizionale della pena (art. 165, quarto comma, cod. pen.).

6.- Al *vulnus* così evidenziato è possibile porre rimedio mediante la semplice ablazione della disposizione censurata.

In effetti, «[l]’esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo, che sostituisca la sanzione censurata con altra conforme a Costituzione, si pone imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l’espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di “insostenibili vuoti di tutela” per gli interessi protetti dalla norma incisa (sentenza n. 222 del 2018): come, ad esempio, quando ne derivasse una menomata protezione di diritti fondamentali dell’individuo o di beni di particolare rilievo per l’intera collettività rispetto a gravi forme di aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o sovranazionali» (sentenza n. 185 del 2021, punto 3 del Considerato in diritto).

In difetto di una simile situazione, l’intervento di questa Corte ben può limitarsi all’ablazione, totale o parziale, della disposizione censurata (sentenze n. 7 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto; n. 51 del 2024, punto 4 del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto), restando poi affidata alla discrezionalità del legislatore l’eventuale individuazione di soluzioni alternative a quella dichiarata costituzionalmente illegittima.



Una simile situazione si verifica nel caso ora all'esame, in cui le norme incriminatrici dei reati elencati dall'art. 322-*quater* cod. pen. restano comunque presidiate da altre sanzioni di carattere detentivo e non detentivo, che assicurano allo stato l'imprescindibile livello minimo di tutela ai beni giuridici protetti, di essenziale rilievo per la collettività.

L'art. 322-*quater* cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 69 del 2015 e applicabile *ratione temporis* nel giudizio *a quo* deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

7.- La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla versione attualmente in vigore dell'art. 322-*quater* cod. pen., che presenta i medesimi vizi della disposizione previgente.

8.- Infine, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve altresì estendersi all'art. 165, quarto comma, cod. pen., introdotto con la legge n. 69 del 2015, il quale ha la sola funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-*quater* cod. pen., il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa.

9.- Resta affidata alla prudente valutazione del legislatore la possibilità di prevedere, accanto alle sanzioni detentive, sanzioni di natura pecuniaria con funzione rafforzativa dell'effetto deterrente delle norme incriminatrici in questione, anche in relazione alle raccomandazioni in proposito provenienti da vari organismi internazionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* del codice penale, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-*quater* cod. pen., nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici);

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 165, quarto comma, cod. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Francesco VIGANÒ, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 109

Sentenza 13 aprile - 18 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Misure di coercizione indiretta - Potere del giudice dell'esecuzione di determinare, su istanza di parte o d'ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale, di tali misure - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e eguaglianza, della libertà negoziale, garantita pure in via convenzionale, nonché del principio, anche europeo, di effettività della tutela giurisdizionale - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

- Codice di procedura civile, art. 614-*bis*, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, primo comma, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 614-*bis* del codice di procedura civile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), promosso dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra R.A. S. e P. L., I. M., M. L., con ordinanza del 29 luglio 2025, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2025.


Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 13 aprile 2026.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 29 luglio 2025, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 614-*bis* del codice di procedura civile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante



delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).

Ad avviso del rimettente, la previsione censurata, «nella parte in cui - legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo non prevede - da parte del Giudice dell'opposizione a precetto, l'esercizio, su istanza di parte o d'ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all'operare delle misure ex art. 614 bis cpc [...], nell'ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte [del] giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto)», violerebbe gli artt. 3, 24, 41 (evocato solo nella motivazione dell'ordinanza), 42, quarto comma (*recte*: secondo comma), 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 6 e 13 CEDU, e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*recte*: l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

1.1.- In punto di fatto, il giudice *a quo* premette di essere chiamato a decidere sull'opposizione promossa da R.A. S. avverso l'atto di precetto con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di euro 15.917,06 in forza di una misura di coercizione indiretta disposta dallo stesso Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ. nella versione - applicabile *ratione temporis* - anteriore alle modifiche apportate dalla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022.

Il rimettente espone che i creditori intimanti avevano richiesto alla opponente e ad A. T. - medici dentisti ai quali avevano affidato la loro figlia minore M. L. per la soluzione di un problema dentario - il ristoro dei danni subiti da quest'ultima in conseguenza del trattamento terapeutico praticato e, al fine di promuovere l'azione risarcitoria, avevano domandato a entrambi i professionisti la restituzione delle radiografie eseguite sulla minore prima dell'inizio delle cure.

Riferisce, inoltre, che, a fronte di quest'ultima richiesta, A. T. aveva negato di essere in possesso dei referti, in quanto il trattamento odontoiatrico era stato effettuato, ancorché nel proprio studio, dalla sola R.A. S. in completa autonomia. Quest'ultima aveva, invece, dichiarato di aver restituito le radiografie presso lo studio di A. T. in data 24 ottobre 2019.

Quindi - prosegue l'ordinanza di rimessione - con ricorso ex artt. «670 e-o 700 ed ex artt. 669 bis e 614 bis» cod. proc. civ., i genitori di M. L. avevano chiesto disporsi il sequestro giudiziario della documentazione radiografica oltre che la determinazione, ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo «nella esecuzione dell'adottando provvedimento».

Ottenuta la misura cautelare inaudita altera parte, i ricorrenti ne avevano tentato l'esecuzione, ma senza esito, in quanto entrambi i resistenti avevano negato di essere in possesso dei referti.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 5 settembre 2022 il Tribunale di Brindisi aveva confermato il sequestro giudiziario e, avendo rilevato il perdurare dell'inadempimento nella consegna delle radiografie, in accoglimento dell'istanza ex art. 614-bis cod. proc. civ., aveva posto a carico dei resistenti il pagamento, in via solidale, della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento cautelare.

Il giudice *a quo* espone, ancora, che avverso il suddetto provvedimento i resistenti avevano proposto reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ. Nelle more della definizione del gravame cautelare, i ricorrenti avevano introdotto il giudizio di merito di risarcimento del danno, «alla cui quantificazione avevano dovuto procedere senza poter disporre delle ridette radiografie».

In seguito, con atto di precetto fondato sull'ordinanza con cui era stata disposta, unitamente al sequestro giudiziario, la misura di coercizione indiretta, i genitori di M. L. avevano intimato ad A. T. e a R.A. S. il pagamento dell'importo maturato dalla data della disposizione dell'astreinte a quella dello stesso precetto, senza manifestare «la volontà di limitare, nel futuro, la propria pretesa a quanto richiesto con l'attività precettizia».

Avverso il precetto proponeva opposizione la sola R.A. S., contestando l'esigibilità, la «liceità» e la congruità della misura.

Il giudice *a quo* riferisce di aver rilevato che, «ad una valutazione prima facie», le ragioni addotte a sostegno dell'opposizione non avrebbero potuto trovare accoglimento, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. la riduzione della misura coercitiva indiretta, risolvendosi in una modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, non è consentita (viene richiamata Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 26 luglio 2023, n. 22714).

Lo stesso rimettente aggiunge di avere, pertanto, sottoposto al contraddittorio «il diverso, per quanto correlato, profilo» relativo alla possibilità, per il giudice dell'opposizione a precetto, di «determinare ex post», ove non vi abbia provveduto il giudice che ha disposto la misura coercitiva, un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all'operare delle misure ex art. 614-bis cod. proc. civ., e di essere giunto alla conclusione per la quale la mancata previsione di un potere siffatto sia costituzionalmente illegittima.



1.2.- Ciò premesso, in ordine alla rilevanza, il giudice *a quo* ritiene di dover «sondare la possibilità di un intervento *ex officio*» su un'astreinte che rischia di assumere una portata sproporzionata rispetto alla sua funzione di coercizione all'adempimento.

A tale riguardo, il rimettente osserva che, nel caso di specie, a fronte di un «danno non patrimoniale di tipo biologico, ancora in corso di quantificazione davanti al giudici[io] [di] merito e, apparentemente, di entità non grave», i creditori hanno intimato il pagamento di un importo pari ad euro 15.917,06, peraltro in sede cautelare, senza che sul provvedimento sia ancora «disceso alcun giudicato né esplicito, né implicito, essendo il giudici[io] di merito ancora in corso».

Ribadisce, quindi, che la questione relativa alla possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di introdurre *ex post* un limite quantitativo o temporale alla misura coercitiva, pur essendo affine a quella concernente il potere dello stesso giudice di ridurre l'ammontare - la cui sussistenza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità -, se ne differenzia.

La «cristallizzazione pro futuro della pretesa sanzionatoria, *ex officio* o su istanza di parte» - puntualizza il giudice *a quo* - si sostanzierebbe, infatti, nella mera precisazione di un provvedimento che «non viene travolto nella sua portata contenutistica», ma soltanto «integrato e specificato “per il suo armonioso e virtuoso funzionamento”».

1.3.- Il rimettente si sofferma, quindi, con ampia esposizione, sulla ricostruzione del quadro normativo in cui si iscrive la disposizione censurata per poi illustrare con diffuse argomentazioni le ragioni per le quali reputa impraticabile l'interpretazione conforme a Costituzione della stessa.

Osserva, in primo luogo, che l'art. 614-*bis* cod. proc. civ. non contiene, neanche nella formulazione vigente, la previsione espressa della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di determinare *ex post* - ove non via abbia provveduto il giudice del merito - un limite massimo, quantitativo o temporale, della misura coercitiva.

Le recenti riforme hanno, infatti, confermato la «netta cesura fra fase cognitoria e fase esecutiva», riconoscendo al giudice dell'esecuzione il solo potere di disporre *ex novo* la misura che non sia stata richiesta al giudice della cognizione.

Né, ad avviso del rimettente, l'univoco tenore letterale della disposizione in scrutinio potrebbe essere superato sulla base delle indicazioni ricostruttive fornite dalla giurisprudenza amministrativa e, in specie, dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 9 maggio 2019, n. 7, secondo cui, in sede di cosiddetta «ottemperanza di chiarimenti», l'astreinte disposta con una precedente sentenza di ottemperanza, sebbene non possa essere oggetto di revisione *ex tunc*, può essere modificata, ove non consti di un tetto massimo e siano dimostrate sopravvenienze giuridiche o fattuali che ne rendano manifestamente iniqua l'applicazione.


Il giudice *a quo* esclude che tale soluzione interpretativa possa essere accolta nel processo civile, in quanto essa si giustifica in ragione dei penetranti poteri di cognizione riconosciuti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, il cui sindacato riguarda «una realtà giuridica, non statica, ma dinamica» come il potere amministrativo, il quale è «esercitabile negli spazi non coperti dal giudicato».

Al giudice amministrativo - aggiunge l'ordinanza di rimessione - è, infatti, riconosciuto il potere non solo di attuare, ma anche di integrare e precisare il provvedimento giurisdizionale da portare ad esecuzione proprio al fine di consentire l'adattamento alle sopravvenienze della regola con esso posta.

Il rimettente esclude, poi, che alla mancata previsione, nell'art. 614-*bis* cod. proc. civ., della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di stabilire un limite quantitativo o temporale all'astreinte possa porsi rimedio facendo leva sull'«[a]rgomento sistematico-evolutivo» secondo il quale il processo esecutivo avrebbe perso l'originaria configurazione di strumento di mera attuazione del comando giudiziale per acquisire sempre maggiori spazi cognitivi, come sarebbe confermato dalla possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di «integrare con elementi extratestuali il precetto giudiziale» (viene citata Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 2 luglio 2012, n. 11067) e di superare i principi di autonomia, astrattezza e autosufficienza del titolo esecutivo «al fine di tutelare [la] libertà negoziale del consumatore» in linea con le indicazioni provenienti dal diritto dell'Unione europea.

A giudizio del rimettente, le suddette considerazioni non consentirebbero di superare «la tendenziale assolutezza» della separazione tra il momento dell'accertamento e quello dell'esecuzione, la quale risponde a un principio di ordine pubblico processuale.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in scrutinio non potrebbe essere praticata neppure applicando la disciplina della revoca o della modifica del provvedimento cautelare dettata dall'art. 669-*decies* cod. proc. civ., posto che nella fattispecie in esame la sopravvenuta «esorbitanza» dell'astreinte non integra una modifica delle circostanze iniziali di cui il giudice dell'esecuzione possa tenere conto, in quanto non inerisce al fatto storico in base al quale è stata adottata la misura, ma «alle conseguenze che l'ordinamento, per il tramite della statuizione giudiziale, ricollega al fatto ed, in particolare, alla modulazione quantitativa della misura irrogata, in conseguenza dell'accertamento fattuale compiuto».



Il giudice rimettente rileva, altresì, che i sospetti di illegittimità costituzionale non potrebbero trovare soluzione in via interpretativa neppure estendendo alla fattispecie in esame le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza, anche costituzionale, sulla riduzione d'ufficio della clausola penale e della caparra confirmatoria.

Alla illustrazione della dottrina favorevole a quest'ultima ipotesi ricostruttiva, l'ordinanza di rimessione premette una ricognizione delle principali tesi sulla natura giuridica della clausola penale e un'ampia esposizione della giurisprudenza di legittimità sul potere del giudice di ridurne l'ammontare anche quando manchi un'istanza di parte.

Viene, in particolare, esaminata Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 settembre 2005, n. 18128, secondo cui il potere di riduzione a equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 del codice civile a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riguardo all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita.

Si sottolinea come la ricordata pronuncia nomofilattica evochi, sia il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., sia il principio generale di inesigibilità come limite esterno alle pretese creditorie (viene citata la sentenza di questa Corte n. 19 del 1994), a sua volta fondato sui canoni della buona fede e della correttezza ex artt. 1175, 1337, 1359, 1366 e 1375 cod. civ.

Il giudice rimettente rammenta, altresì, come le enunciazioni in tema di riduzione della clausola penale siano state estese anche alla caparra confirmatoria disciplinata all'art. 1385 cod. civ., avendo questa Corte affermato che, in caso di evidente sproporzione di quest'ultima pattuizione, il giudice è legittimato a rilevarne d'ufficio la nullità ex art. 1418 cod. civ., derivando tale radicale sanzione dal contrasto con l'art. 2 Cost., il quale «entra direttamente nel contratto, in combinato contesto con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa» (ordinanza n. 248 del 2013).

Tanto premesso, il giudice *a quo* esclude che le richiamate enunciazioni possano trovare applicazione nella fattispecie in scrutinio, dal momento che esse sono riconducibili a un principio, quale è quello della buona fede, che non può operare al di fuori della materia contrattuale.

Per le stesse ragioni il rimettente nega che i sollevati dubbi di illegittimità costituzionale possano essere superati fondando il potere del giudice dell'esecuzione di delimitare ex post la durata o l'ammontare dell'astreinte sull'equità ex art. 1374 cod. civ.

Né potrebbe utilmente invocarsi l'abuso del diritto a sostegno di una *exceptio doli*, in quanto ciò che viene in considerazione nella fattispecie in scrutinio non è l'esercizio abusivo di una pretesa creditoria, ma l'attuazione di un provvedimento giurisdizionale.

In definitiva, ad avviso del Tribunale rimettente, il «principio equitativo» non può essere esteso «al di là delle ipotesi in cui lo stesso è espressamente richiamato».

Di qui la necessità di promuovere l'incidente di legittimità costituzionale.

1.4.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva, anzitutto, che la mancata previsione della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di introdurre, anche d'ufficio, un tetto massimo alla misura coercitiva indiretta disposta nel processo di cognizione o cautelare contrasterebbe, anzitutto, con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all'art. 3 Cost., in quanto il vincolo che viene in considerazione nel caso di specie, avendo «caratteristiche di perpetuità», risulterebbe irragionevole e sproporzionato.

La disposizione censurata lederebbe, altresì, la libertà negoziale e il «diritto dominicale», in quanto una misura coercitiva eccessiva incide anche sulla sfera patrimoniale dell'obbligato, il quale, per effetto di essa, è esposto al rischio di subire l'esecuzione mobiliare o immobiliare.

L'inammissibilità di vincoli perpetui - aggiunge l'ordinanza di rimessione - risponde, infatti, all'esigenza di evitare restrizioni eccessive e temporalmente indeterminate alle facoltà di godimento e di disposizione dei beni, le quali, in contrasto con l'art. 42 Cost., svuotino il diritto del suo contenuto effettivo traducendosi in una «espropriazione senza indennizzo».

Sarebbe, altresì, violato il principio di proporzionalità delle sanzioni - nel cui ambito applicativo ricadrebbero anche le misure ex art. 614-bis cod. proc. civ. - come declinato dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento alla determinazione delle pene (vengono citate, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 86 del 2024, n. 178, n. 177 e n. 88 del 2023).

L'ordinanza procede, quindi, al raffronto tra la disciplina delle misure di coercizione indiretta e il regime dell'omologo istituto delle astreintes del diritto francese, al fine di evidenziare come, a differenza di quest'ultimo, l'ordinamento italiano non contempli, in aggiunta al procedimento di adozione della misura coercitiva, un apposito giudizio deputato alla sua liquidazione.

Da ciò deriverebbe che la determinazione del quantum risulterebbe «irragionevolmente, affidata allo stesso creditore», il quale sarebbe onerato della indicazione, nell'atto di precetto, dell'ammontare del credito maturato.



Poiché, dunque, al giudice dell'opposizione esecutiva non è consentita la fissazione di un limite quantitativo o temporale, la misura coercitiva che ne risulti priva potrebbe operare sine die, così dando luogo a «una obbligazione a carattere sanzionatorio sproporzionata rispetto all'originaria obbligazione inadempita».

Un sistema siffatto - osserva il giudice *a quo* - contrasterebbe con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le pronunce di condanna aventi a oggetto danni punitivi devono essere emesse «sulla scorta di basi normative adeguate, che rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità» (viene citata Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n. 16601).

D'altronde, argomenta il rimettente richiamando le difese della parte opponente nel giudizio *a quo*, la proporzionalità rilevante ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale evoca «una correlazione del mezzo rispetto al fine, nel senso che, tra strumento normativo regolatore, e realizzazione del fine che con esso si intende perseguire, l'opera di "bilanciamento" deve condurre ad un "equilibrato" componimento dei sacrifici» (viene richiamata, tra le altre, la sentenza di questa Corte n. 297 del 1993).

In definitiva, la disposizione censurata confliggerebbe con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità ex art. 3 Cost., in quanto, non prevedendo la possibilità, per il giudice dell'opposizione esecutiva, di stabilire un limite massimo alla durata della misura coercitiva, penalizzerebbe in modo eccessivo il debitore, il quale non potrebbe richiedere la predeterminazione della durata dell'obbligo al giudice della cognizione, stante la oggettiva difficoltà, per lo stesso, di valutare ex ante «un eventuale profilo di esorbitanza che può manifestarsi e apprezzarsi solo in sede esecutiva».

La disposizione censurata contrasterebbe, altresì, con gli artt. 41 e 42, secondo comma, Cost., in quanto il vincolo perpetuo derivante dalle misure di coercizione indiretta restringerebbe la libertà di iniziativa economica «di cui la libertà negoziale costituisce corollario» e limiterebbe in modo eccessivo il diritto di proprietà svuotandolo del suo contenuto.

Sarebbe, inoltre, violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, posto che le sanzioni pecuniarie possono configurare una violazione del diritto di proprietà anche ai sensi della richiamata disposizione convenzionale.

Il Tribunale rimettente ravvisa, altresì, un vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 111 Cost., nonché dagli artt. 6 e 13 CEDU e dall'art. 47 CDFUE, in quanto una disciplina, come quella in scrutinio, che non consente al giudice dell'esecuzione di apporre un limite massimo alla penalità irrogata in sede di cognizione non appresterebbe una idonea garanzia processuale.

Da ultimo, la previsione censurata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra la fattispecie in scrutinio e quelle della clausola penale e della caparra penitenziale, rispetto alle quali la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità ammettono un intervento giudiziale, anche d'ufficio, in funzione di riequilibrio.

2.- Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi le questioni di legittimità costituzionale inammissibili o, comunque, non fondate.

2.1.- L'interveniente ha, anzitutto, evidenziato che l'insufficiente e lacunosa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* non consentirebbe «di affermare con certezza che la questione incidentale di costituzionalità sia effettivamente rilevante».

Dall'ordinanza di rimessione emergerebbe, infatti, che la misura coercitiva sulla quale si fonda il precetto oggetto di opposizione accede a un provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670, numero 1), cod. proc. civ. ottenuto dagli opposti a tutela del diritto alla «restituzione/riconsegna» di radiografie eseguite sulla loro figlia presso lo studio odontoiatrico degli intimati.

Dall'atto di promovimento si ricaverebbe, altresì, che gli stessi opposti, dopo l'emissione del provvedimento cautelare, hanno introdotto un giudizio di merito nel quale hanno richiesto la sola condanna dei professionisti al risarcimento dei danni subiti dalla loro figlia minore, e non già alla restituzione dei referti.

Rileva, pertanto, l'interveniente che, alla stregua di quanto riferito dal giudice rimettente, il sequestro giudiziario e la misura ex art. 614-bis cod. proc. civ. che vi accede parrebbero aver perso efficacia ai sensi dell'art. 669-novies, primo comma, cod. proc. civ., in ragione della mancata introduzione del giudizio restitutorio entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, primo comma, cod. proc. civ.

Sempre in via preliminare, la difesa statale lamenta che, poiché il giudice *a quo* non ha indicato specificamente i motivi dell'opposizione a precetto sulla quale è chiamato a decidere, non è possibile verificare l'«effettiva rilevanza» delle questioni sollevate.



A sostegno dell'eccezione, l'interveniente argomenta che, ove l'opponente avesse dedotto l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo ai sensi degli artt. 669-*octies*, primo comma, e 669-*novies*, primo comma, cod. proc. civ., tale doglianza sarebbe di per sé idonea a fondare una pronuncia di accoglimento *de plano* dell'opposizione, senza la necessità, per il rimettente, di esaminare la censura con cui «sembrerebbe essere stata lamentata l'illegittimità della astreinte» per omessa fissazione di un limite quantitativo o temporale.

Il giudice *a quo* sarebbe, inoltre, incorso in un'aberratio ictus, in quanto, pur auspicando una pronuncia additiva diretta ad ampliare l'ambito delle attribuzioni del giudice dell'opposizione a precetto mediante il riconoscimento del potere di determinare «un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale)» all'operatività delle misure coercitive indirette, non ha censurato l'art. 615 cod. proc. civ., ma l'art. 614-*bis* cod. proc. civ., il quale, almeno nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, si limitava a prevedere le condizioni e i presupposti per la comminatoria, da parte del giudice della cognizione, dell'astreinte, senza disciplinare i poteri del giudice dell'opposizione esecutiva.

Le questioni di legittimità costituzionale sarebbero inammissibili anche perché il rimettente non avrebbe motivato la non manifesta infondatezza con riferimento alla norma alla quale avrebbero dovuto essere rivolte le censure, ossia l'art. 615 cod. proc. civ.

Ancora, a sostegno dell'inammissibilità delle questioni, l'Avvocatura generale deduce che il giudice rimettente non avrebbe considerato gli strumenti di tutela riconosciuti dall'ordinamento al destinatario dell'astreinte disposta in sede cautelare e, in particolare, la possibilità di proporre il reclamo ex art. 669-*terdecies* cod. proc. civ. - rimedio nella specie esperito, ma con esito negativo, dall'opponente - e di chiedere - eventualmente nel giudizio di merito che, da quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, sarebbe ancora in corso - la revoca o la modifica della misura coercitiva ai sensi dell'art. 669-*decies* cod. proc. civ.

A supporto di tale assunto, la difesa statale argomenta che, ove la domanda di merito trovasse accoglimento, la misura cautelare concessa ante causam e l'astreinte a essa associata verrebbero assorbite dalla pronuncia che definisce il giudizio.

Per converso, in caso di rigetto della domanda di merito, la misura coercitiva «cadrebbe», insieme al provvedimento cautelare, «con efficacia ex tunc», e il destinatario della stessa potrebbe ripetere ex art. 2033 cod. civ. quanto eventualmente già corrisposto per darvi esecuzione.

La mancata considerazione dei predetti rimedi si tradurrebbe in una ulteriore ragione di inammissibilità per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza.

In via gradata, l'interveniente eccepisce la manifesta inammissibilità delle questioni sul presupposto che con l'ordinanza di rimessione si chiede una pronuncia additiva «tesa a sostituire la volontà del legislatore con una disciplina di segno diverso non costituzionalmente obbligata».

Le questioni sollevate sarebbero, infine, inammissibili per difetto di rilevanza nella parte in cui auspicano il predetto intervento additivo non solo con riferimento all'ipotesi in cui la misura coercitiva indiretta sia stata disposta dal giudice della cautela - come avvenuto nel giudizio *a quo* -, ma anche nel caso in cui la stessa misura sia adottata dal giudice del merito.

2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le questioni siano, comunque, non fondate, in quanto la parte destinataria di una astreinte adottata in sede cautelare disporrebbe di adeguate forme di tutela, come il reclamo ex art. 669-*terdecies* cod. proc. civ., la richiesta di revoca o la modifica ai sensi dell'art. 669-*decies* cod. proc. civ. e l'impugnazione della pronuncia che definisce il giudizio di merito.

Osserva, inoltre, l'interveniente che la soluzione additiva prospettata dal rimettente consentirebbe al giudice dell'opposizione a precetto di esercitare un sindacato sulla correttezza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale «integrandolo/correggendolo ex post ed addirittura d'ufficio» mediante la determinazione di un limite massimo, quantitativo o temporale, non stabilito dal giudice della cognizione o della cautela; ciò che contrasterebbe con il principio giurisprudenziale, costituente diritto vivente, dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo per fatti anteriori o coevi alla sua formazione (vengono citate, tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 4 febbraio 2025, n. 2785 e Cass. n. 22714 del 2023).

Osserva, inoltre, l'interveniente come su tale principio non abbia inciso neppure la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, la quale ha introdotto soltanto il potere del giudice dell'esecuzione di disporre l'astreinte ove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione o della cautela.

Aggiunge che l'attribuzione al giudice dell'opposizione all'esecuzione di un potere di correzione del titolo esecutivo giudiziale «in ragione di pretesi errori commessi dal giudice della cognizione (o della cautela)» determinerebbe significative ricadute di ordine sistematico.

Con riferimento alla censura di violazione del principio di eguaglianza, la difesa statale assume che le fattispecie indicate dal giudice *a quo* come termine di comparazione non siano pertinenti, in quanto appartengono all'area dell'autonomia contrattuale, là dove nel caso di specie viene in considerazione la sindacabilità di un titolo giudiziale.



Non sarebbe, poi, ravvisabile la lesione dell'art. 42, secondo comma, Cost. e dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, giacché, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, non si sarebbe al cospetto di un vincolo perpetuo, come tale incidente sul diritto di proprietà del destinatario della misura coercitiva, potendo il debitore «in linea di principio, liberarsi eseguendo la prestazione infungibile di dare o di fare».

Da ultimo, non sussisterebbe la violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nonché dell'art. 47 CDFUE, in quanto l'effettività della tutela giurisdizionale dell'obbligato sarebbe garantita dai rimedi impugnatori avverso la stessa misura coercitiva indiretta.

Considerato in diritto

3.- Il Tribunale di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 614-bis cod. proc. civ., nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022.

Al primo comma, la disposizione censurata prevedeva che «[c]on il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409».

Ai sensi del secondo comma, «[i]l giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

3.1.- Ad avviso del giudice *a quo*, la previsione di cui si tratta, «nella parte in cui - legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo - non prevede, da parte del Giudice dell'opposizione a precetto, l'esercizio, su istanza di parte o d'ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all'operare delle misure ex art. 614 bis cpc [...], nell'ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte [del] giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto)», confliggerebbe, anzitutto, con l'art. 3 Cost., con riferimento sia al principio di ragionevolezza, sia a quello di eguaglianza.

Da un lato, infatti, essa imporrebbe al debitore un vincolo «sine die e, quindi, perpetuo» in contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni; dall'altro, determinerebbe una disparità di trattamento tra le misure di coercizione indiretta e altri istituti, come la clausola penale e la caparra confirmatoria, in relazione alle quali, in presenza di un sacrificio patrimoniale manifestamente sproporzionato, è consentito l'intervento del giudice, anche d'ufficio, in funzione di riequilibrio.

3.2.- Sarebbero, inoltre, violati gli artt. 41 (evocato, come già riferito, solo nella motivazione dell'ordinanza e non riportato nel dispositivo della stessa), 42, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dal momento che una misura di coercizione indiretta sproporzionata e senza limite temporale recherebbe vulnus alla libertà negoziale del debitore e, esponendolo al rischio di esecuzione forzata, alla sua sfera patrimoniale.

3.3.- Da ultimo, la norma censurata lederebbe gli artt. 24, 111, 113, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nonché all'art. 47 CDFUE, in quanto la mancata previsione della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di porre rimedio d'ufficio al sacrificio sproporzionato al quale è esposto il destinatario della misura coercitiva confliggerebbe con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

4.- In via preliminare, devono essere esaminati i molteplici profili di inammissibilità rilevati dall'Avvocatura generale dello Stato.

4.1.- Non è, anzitutto, meritevole di accoglimento l'eccezione di insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*.

L'interveniente osserva che la misura di coercizione indiretta posta a fondamento dell'atto di precetto opposto accede a un provvedimento di sequestro giudiziario ex art. 670, numero 1), cod. proc. civ. ottenuto dai convenuti nel giudizio principale a tutela del diritto alla «restituzione/riconsegna» di referti radiografici necessari per far valere in giudizio la responsabilità della parte attrice.

Dalla esposizione del rimettente risulta, però, che gli stessi convenuti, in seguito all'adozione del provvedimento cautelare, hanno introdotto un giudizio di merito nel quale hanno richiesto unicamente il risarcimento del danno e non anche la restituzione dei documenti in contestazione.



Secondo la difesa statale, il sequestro giudiziario e la misura ex art. 614-*bis* cod. proc. civ. che vi accede risulterebbero, pertanto, aver perso efficacia in ragione della mancata introduzione del giudizio restitutorio nel termine perentorio fissato dall'art. 669-*octies*, primo comma, cod. proc. civ.

4.1.1.- È, tuttavia, da ritenersi che, alla stregua di quanto emerge dall'ordinanza di rimessione, la misura cautelare in questione, al di là del nomen iuris, non abbia il contenuto del sequestro giudiziario di beni ex art. 670, numero 1), cod. proc. civ., ma del sequestro di prove di cui al numero 2) di tale disposizione, la cui funzione non è quella, propria del primo, di assicurare la custodia di beni di cui è controversa la proprietà o il possesso, bensì di presidiare il diritto di acquisire un documento o altra res dalla quale la parte interessata possa trarre elementi di prova in suo favore mediante l'ordine giudiziale di ostensione rivolto alla controparte o al terzo che del documento o della cosa abbia la disponibilità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 29 ottobre 1970, n. 2213).

Ove, come nel caso di specie, la custodia ai sensi dell'art. 670, numero 2), cod. proc. civ. venga concessa ante causam, non è, pertanto, necessario che all'adozione della misura segua, entro il termine di cui all'art. 669-*octies* cod. proc. civ., l'instaurazione di un giudizio sulla proprietà o sul possesso nel quale debba essere avanzata domanda di condanna alla consegna o alla restituzione del bene sequestrato, essendo sufficiente a scongiurare l'inefficacia di cui all'art. 669-*novies*, primo comma, cod. proc. civ. l'introduzione di un qualsivoglia processo di merito nel quale la prova sequestrata possa essere utilizzata (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 dicembre 1993, n. 12705).

4.2.- Un'altra eccezione di inammissibilità attiene alla mancata specifica illustrazione, da parte del giudice *a quo*, dei motivi dell'opposizione a precetto, da cui deriverebbe l'impossibilità di verificare l'«effettiva rilevanza» delle questioni sollevate.

Opina, al riguardo, l'Avvocatura generale che, ove la parte opponente avesse dedotto l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo ai sensi degli artt. 669-*octies*, primo comma, e 669-*novies*, primo comma, cod. proc. civ., tale doglianza sarebbe di per sé sola idonea a fondare una pronuncia di accoglimento *de plano* dell'opposizione, senza la necessità, per il rimettente, di esaminare la censura con cui «semberebbe essere stata lamentata l'illegittimità della astreinte» per omessa fissazione di un limite quantitativo o temporale.

4.2.1.- Neanche tale eccezione è fondata, in quanto, come più volte affermato da questa Corte, spetta al giudice rimettente la individuazione dell'ordine logico delle questioni sottoposte al suo esame (ex aliis, sentenze n. 125 del 2018 e n. 132 del 2015).

4.3.- Non è, poi, ravvisabile l'aberratio ictus eccepita dall'interveniente sul presupposto che il giudice *a quo*, pur auspicando una pronuncia additiva volta ad ampliare l'ambito delle attribuzioni del giudice dell'opposizione a precetto mediante il riconoscimento del potere di determinare «un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale)» all'operatività delle misure coercitive indirette, non avrebbe censurato l'art. 615 cod. proc. civ., recante la disciplina dell'opposizione, preventiva e successiva, all'esecuzione.

4.3.1.- L'individuazione dell'art. 614-*bis* cod. proc. civ. quale norma cui rivolgere le censure di illegittimità costituzionale risulta, al contrario, coerente, sia con l'oggetto e il fondamento delle questioni sollevate, sia con il petitum additivo richiesto, giacché la previsione sottoposta a scrutinio delinea in modo esaustivo la disciplina generale delle misure di coercizione indiretta.

La volontà del legislatore di concentrare nella disposizione censurata non solo le norme che valgono a conformare la struttura e il contenuto delle misure di coercizione indiretta, ma anche quelle che ne definiscono il regime processuale trova, del resto, riscontro nei recenti interventi riformatori attuati con il d.lgs. n. 149 del 2022 e con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), i quali hanno inserito nello stesso testo dell'art. 614-*bis* cod. proc. civ. le nuove norme che hanno esteso al giudice dell'esecuzione la competenza a disporre le misure di coercizione indiretta.

4.4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, deve parimenti essere disattesa l'eccezione secondo la quale nessuna motivazione sarebbe stata svolta a sostegno della non manifesta infondatezza con riferimento all'art. 615 cod. proc. civ.

4.5.- Privata di fondamento è, poi, l'eccezione con cui si imputa al giudice *a quo* la mancata considerazione degli strumenti di tutela di cui dispone il destinatario del provvedimento ex art. 614-*bis* cod. proc. civ. adottato in sede cautelare e, in particolare, della possibilità di proporre il reclamo di cui all'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ. e di chiedere al giudice del merito la revoca o la modifica della misura ai sensi dell'art. 669-*decies* cod. proc. civ.

4.5.1.- Il rimettente ha, infatti, valutato la possibilità, per la parte interessata, di richiedere la fissazione di un limite quantitativo o temporale della penalità valendosi dei mezzi offerti dalla disciplina del procedimento cautelare, ma, da un lato, ha rilevato che il reclamo ex art. 669-*terdecies* cod. proc. civ. risulta, nella specie, essere stato esperito senza esito e, dall'altro, con argomenti non implausibili, ha escluso che l'istanza ex art. 669-*decies* cod. proc. civ. costituisca uno strumento processuale idoneo a conseguire l'auspicata delimitazione ex post della disposta penalità.



4.6.- Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa statale, non assume, poi, rilevanza, ai fini del vaglio di ammissibilità delle questioni, la mancata considerazione, da parte del rimettente, della circostanza che la misura compulsoria posta a presidio di una misura cautelare non necessiterebbe di una delimitazione temporale postuma, in quanto sarebbe comunque destinata a perdere efficacia con l'adozione del provvedimento che definisce il giudizio di merito.

Tale meccanismo effettuale potrebbe, invero, non soddisfare l'esigenza segnalata dal rimettente ove la conclusione del processo di merito intervenisse a distanza di tempo dall'adozione della stessa misura coercitiva.

4.7.- Attiene, invece, al merito - e non all'ammissibilità delle questioni - l'ulteriore eccezione con cui l'interveniente osserva che il rimettente avrebbe richiesto una pronuncia additiva «tesa a sostituire la volontà del legislatore con una disciplina di segno diverso non costituzionalmente obbligata».

È indubbio che il legislatore goda di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, ma ciò non toglie che le sue scelte possano essere sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale ove si assuma che le stesse abbiano superato il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione rispetto alle finalità perseguite (*ex multis*, sentenze n. 205, n. 128 e n. 39 del 2025).

4.8.- Deve essere disattesa anche l'eccezione di irrilevanza, con la quale si lamenta che le questioni tendono al predetto intervento additivo non solo con riferimento all'ipotesi di specie, in cui la misura di coercizione indiretta è stata disposta dal giudice della cautela, ma anche nel caso in cui la stessa misura sia stata concessa nell'ambito di un giudizio di cognizione.

Nella prospettazione del rimettente il vulnus costituzionale deriva, infatti, dalla mancata attribuzione al giudice dell'opposizione esecutiva del potere di fissare un termine di durata o un limite quantitativo massimo alla misura coercitiva posta in esecuzione, senza che assuma rilevanza il contesto processuale - cautelare o di cognizione - in cui essa sia stata disposta.

4.9.- Un profilo di inammissibilità, da rilevarsi d'ufficio, è, invece, ravvisabile nella censura formulata in riferimento all'art. 47 CDFUE.

Essa risulta, infatti, sostenuta da una motivazione sulla non manifesta infondatezza del tutto insufficiente, non avendo il rimettente illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, condizione, questa, alla quale è subordinata, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, «la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale» (*ex aliis*, sentenze n. 137 del 2025 e n. 85 del 2024).

4.10.- Da ultimo, occorre rilevare che in alcuni passaggi della motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza di remissione, nell'elencazione dei parametri costituzionali e sovranazionali che enunciano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, vengono riportati - unitamente agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU - gli artt. 47 e 113 Cost., di cui è palese l'inconferenza rispetto al *thema decidendum*.

Non si tratta, tuttavia, di un errore concettuale, ma di un mero lapsus calami che non pregiudica la corretta individuazione delle norme costituzionali realmente evocate - le quali vanno, all'evidenza, identificate, rispettivamente, negli artt. 111 Cost. e 47 CDFUE, come conferma la presenza, nel medesimo contesto motivazionale, di espliciti riferimenti a tali previsioni - ed è dunque irrilevante ai fini dell'ammissibilità (*ex aliis* sentenze n. 224 del 2023 e n. 151 del 2016).

5.- All'esame del merito delle questioni è utile premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si iscrive la disposizione censurata.

5.1.- L'art. 614-*bis* cod. proc. civ. reca la disciplina generale della misura di coercizione indiretta a carattere pecuniario - usualmente denominata, mutuando il nomen iuris dell'analogia figura del diritto francese da cui trae ispirazione, *astreinte* -, intesa a sollecitare l'adempimento volontario di un'obbligazione di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro da parte del soggetto a ciò condannato, prospettandogli una diminuzione patrimoniale per l'ipotesi di mancato o ritardato adempimento (Cass., n. 22714 del 2023; in senso conforme, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 23 aprile 2024, n. 10942).

Con l'introduzione, a opera dell'art. 49, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), della disciplina in esame si è inteso rimediare alla lacuna derivante dalla inidoneità dei provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi infungibili a fondare l'esecuzione forzata diretta (*nemo ad factum praecise cogi potest*), mediante la predisposizione di una tecnica volta a sollecitare l'adempimento del debitore.

5.2.- Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione dell'*astreinte* è, invero, anzitutto compulsoria e solo eventualmente sanzionatoria (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 15 aprile 2015, n. 7613).

La misura di coercizione indiretta mira a esercitare una pressione psicologica nei confronti del soggetto condannato attraverso la minaccia di un sacrificio economico destinato ad aumentare progressivamente e in modo automatico per ogni giorno o frazione temporale di ritardo nella conformazione dell'obbligato al comando principale e a replicarsi in caso di reiterazione della trasgressione all'obbligo di non fare.



La stessa misura, ove il destinatario si renda, ciò non di meno, inadempiente, si risolve in una penalità pecuniaria, così che «ex post funziona anche come sanzione» che «lievita in ragione del ritardo» (ancora, Cass., n. 7613 del 2015).

5.3.- Il testo attuale della disposizione censurata è il risultato di quattro interventi legislativi.

5.3.1.- Il primo, cui si deve la introduzione dell'istituto, risale, come ricordato, alla legge n. 69 del 2009, il cui art. 49, comma 1, aveva inserito l'art. 614-*bis* nella disciplina del processo di esecuzione di cui al Titolo IV del Libro terzo del codice di procedura civile, con una rubrica (Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare) dalla quale si evinceva la intentio legis di limitare l'operatività delle misure di coercizione indiretta ai soli casi di mancata o tardiva conformazione ai provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi aventi a oggetto prestazioni infungibili.

5.3.2.- La portata della disposizione e, ancor prima, la sua collocazione sistematica sono state, poi, modificate dal decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, il quale, all'art. 13, comma 1, lettera *cc-ter*), ha aggiunto al Libro terzo del codice di procedura civile il Titolo IV-*bis*, recante l'intitolazione «Delle misure di coercizione indiretta», e vi ha inserito l'art. 614-*bis* assegnando ad esso la nuova rubrica «Misure di coercizione indiretta» al fine di estenderne l'applicazione a ogni provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.

5.3.3.- In seguito, l'art. 614-*bis* cod. proc. civ. è stato riformato dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022, assumendo, al primo comma, la seguente formulazione: «[c]on il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile».

Il secondo comma è stato così riscritto: «[s]e non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612».

Ai sensi del novellato terzo comma «[i]l giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

Infine, nel quarto e nel quinto comma sono state riprodotte, rispettivamente, le regole - presenti già nella versione originaria - secondo le quali, da un lato, il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo e, dall'altro lato, la disciplina dettata dall'art. 614-*bis* cod. proc. civ. non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 cod. proc. civ.

5.3.4.- Tra le innovazioni introdotte dalla riforma del 2022 particolare rilievo, ai fini dell'odierno scrutinio di legittimità costituzionale, assume la previsione secondo cui il giudice che dispone l'astensione ne delimita temporalmente l'efficacia fissando, anzitutto, un termine dilatorio a decorrere dal quale iniziano a prodursi gli effetti della misura, onde consentire all'onerato di dare volontaria attuazione alla decisione giudiziale di condanna senza incorrere immediatamente nella penalità.

Oltre al termine iniziale - di cui, peraltro, la giurisprudenza faceva applicazione già nel regime previgente (ex aliis, Tribunale ordinario di Terni, ordinanza 6 agosto 2009) - la novella ha espressamente riconosciuto la possibilità che il giudice predetermini anche la durata massima della misura, apponendovi un termine finale diretto a evitare che il creditore possa trarre profitto dal mancato o ritardato adempimento dell'obbligazione principale.

Nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149 del 2022 si chiarisce, infatti, che il limite di durata è stato previsto soltanto per le obbligazioni aventi «come contenuto una prestazione», mentre non assume rilevanza per quelle di non fare, nelle quali «poiché la sanzione diviene operativa solo ove sia tenuto un comportamento contrario all'obbligo di astensione, non vi è necessità di assicurare che l'entità della somma da corrispondere non divenga esorbitante. [...] In caso, invece, di obblighi positivi, può essere opportuno porre un limite massimo alla durata della misura coercitiva, e così alla somma complessiva che divenga dovuta. Non è infatti possibile che essa divenga perpetua».

5.3.5.- Significativa è anche l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della competenza a disporre la misura di coercizione indiretta, ove non sia stata già disposta ad ausilio di un provvedimento di condanna reso nel processo di cognizione, nonché quando se ne richieda l'emissione a servizio di un titolo esecutivo stragiudiziale.

5.3.6.- Da ultimo, l'art. 3, comma 7, lettera *r*), del d.lgs. n. 164 del 2024 è intervenuto nuovamente sul secondo comma dell'art. 614-*bis* cod. proc. civ. inserendovi la precisazione secondo cui la misura di coercizione indiretta, ove venga disposta dal giudice dell'esecuzione, perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.



5.4.- La misura coercitiva di cui si tratta si configura come una statuizione accessoria a un provvedimento di condanna emesso all'esito di un giudizio di cognizione piena ed esauriente - o anche celebrato con modalità o riti semplificati -, ovvero, secondo l'interpretazione prevalente, a un provvedimento cautelare (ex aliis, Tribunale ordinario di Pavia, sezione terza civile, ordinanza 18 marzo 2026; Tribunale ordinario di Arezzo, sezione civile, ordinanza 22 giugno 2022), purché anticipatorio degli effetti della condanna.

Al fine di rafforzarne l'effetto persuasivo, l'art. 614-bis cod. proc. civ. attribuisce alla condanna al pagamento della somma un'autonoma idoneità all'attuazione coattiva, «cioè a dire natura di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario nascente dall'inadempimento dell'obbligo principale» (Cass., n. 22714 del 2023).

Il giudice che concede l'astreinte si limita, peraltro, a indicare i criteri di calcolo per la sua determinazione, non potendo - attesa la proiezione pro futuro della statuizione - anche quantificarla nel suo esatto ammontare.

Non è, tuttavia, previsto un successivo giudizio in cui la somma maturata nel tempo possa essere definitivamente liquidata.

È, pertanto, onere del creditore che intenda azionare esecutivamente la misura quantificarne, nell'atto di precetto, l'ammontare in base ai criteri prefigurati nel provvedimento che l'ha concessa.

In ciò la disciplina in esame si differenzia da quella dell'omologo istituto dell'ordinamento francese, la quale contempla due distinti procedimenti in cui, rispettivamente, il giudice ordina e liquida l'astreinte (artt. L 131-1 e L 131-3 del Code des procédures civiles d'exécution).

5.5.- L'obbligato può contestare la misura coercitiva con l'opposizione all'esecuzione ex 615 cod. proc. civ., con la quale, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non possono essere formulate censure inerenti agli elementi già apprezzati discrezionalmente dal giudice della cognizione nel disporre la misura stessa, in quanto ciò equivarrebbe a mettere in discussione l'intrinseco contenuto decisorio del provvedimento coercitivo.

I motivi deducibili con il rimedio di cui all'art. 615 cod. proc. civ. sono, pertanto, circoscritti, oltre ai fatti estintivi, impositivi o modificativi del diritto di credito verificatisi successivamente alla formazione del titolo, alle doglianze relative alla sussistenza dei presupposti legittimanti la concreta attuazione della misura coercitiva, «ma solo e soltanto negli esatti e precisi termini già individuati nel provvedimento di irrogazione della stessa» (Cass., n. 22714 del 2023).

Né, secondo la pronuncia appena richiamata, può essere richiesta la riduzione della misura, la quale «si concreta in una modificazione della portata precettiva del titolo giudiziale, consentita unicamente in ambito cognitivo e mercè l'esperimento degli opportuni strumenti impugnatori propri e tipici del provvedimento di cognizione cui accede la misura di coercizione indiretta».

6.- Tutto ciò premesso, le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate nei termini di seguito chiariti, essendo possibile un'interpretazione della disposizione censurata orientata alla sua conformità ai parametri evocati dal rimettente.

6.1.- Alla stregua della disciplina in scrutinio, l'importo della misura di coercizione indiretta deve essere determinato sulla base di una serie di parametri - che il testo dell'art. 614-bis cod. proc. civ. nella formulazione *ratione temporis* applicabile individua, al secondo comma, nel valore della controversia, nella natura della prestazione, nel danno quantificato o prevedibile e in ogni altra circostanza utile -, la cui finalità è quella di evitare che la misura risulti sproporzionata «alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 marzo 2024, n. 7927).

All'esito di una valutazione prognostica, il giudice deve, pertanto, individuare una somma che, da un lato, appaia idonea a produrre un'adeguata pressione psicologica sull'obbligato e, dall'altro, nel caso in cui l'effetto coercitivo non si realizzi, non possa tradursi in un sacrificio patrimoniale esorbitante per il destinatario.

L'astreinte può, infatti, logicamente scomporsi in un momento in cui essa funge da minaccia di condanna al pagamento di una somma di denaro che si accresce - così moltiplicando il sacrificio economico a carico dell'obbligato - con il perdurare dell'inadempimento; e in una seconda fase in cui «la minaccia, diviene, sulla base della constatazione del comportamento concretamente manifestato dal debitore, una vera e propria sanzione» (Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2019; in termini non dissimili Cass., n. 7613 del 2015).

6.2.- L'efficacia pro futuro della statuizione coercitiva impone, inoltre, che, affinché entrambe le funzioni suindicate conservino un rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento di condanna, la misura disposta venga predeterminata anche sotto il profilo temporale.

Fatta eccezione per l'ipotesi in cui il provvedimento compulsorio sia posto a servizio di un obbligo di astensione privo di determinazione di durata, la previsione di un termine finale (o di un limite quantitativo massimo) deve, infatti, ritenersi consustanziale alla stessa tecnica di tutela in esame, essendo la perpetuità dell'astreinte inconciliabile, già sul piano logico, con la sua funzione tipicamente sollecitatoria.

In particolare, non può tollerarsi una situazione in cui il vincolo nascente dal provvedimento ex art. 614-bis cod. proc. civ. perduri sine die pur risultandone la sopravvenuta inidoneità a realizzare la finalità per la quale era stato imposto.



Infatti, quando l'inosservanza del comando giudiziale assistito da un'astreinte priva di un limite temporale o quantitativo si protrae per un tempo significativo senza che il creditore si risolva a soddisfare il proprio interesse attraverso l'esecuzione diretta - oppure, ove questa non sia praticabile in ragione della infungibilità della prestazione, ricorrendo alla residuale tutela risarcitoria - la stessa "penalità", accrescendosi automaticamente, in ragione del mero decorso del tempo, finisce per smarrire ogni correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione.

A tale riguardo, la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare che, nel pur peculiare procedimento con il quale vengono disposte e liquidate le misure di coercizione indiretta nel giudizio di ottemperanza, ove l'adempimento dell'obbligo assistito dall'astreinte divenga temporaneamente o definitivamente impossibile, la funzione di stimolo e quella sanzionatoria, proprie della misura in esame, non avrebbero più ragion d'essere, e ove non elise o adeguate, si trasformerebbero in uno strumento di coattivo trasferimento di ricchezza privo di ogni valida causa (in questo senso, ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2019).

6.3.- Come tuttavia già evidenziato, nella formulazione sottoposta a scrutinio, l'art. 614-bis cod. proc. civ. non contiene esplicite indicazioni in merito alla predeterminazione della durata della misura coercitiva.

Inoltre, la disciplina in esame, né nella versione censurata, né nel testo attualmente in vigore, individua un apposito momento processuale in cui il giudice possa verificare la perdurante equità dell'apprezzamento effettuato ex ante ed eventualmente ricalibrare la misura coercitiva - anche attraverso l'apposizione successiva di un tetto massimo o di un termine finale di efficacia - in considerazione delle sopravvenienze medio tempore verificatesi.

Il legislatore italiano non ha, infatti, inteso adottare un modello procedimentale bifasico analogo a quello francese, nel quale, come ricordato, al giudizio in cui l'astreinte viene disposta ne segue un altro deputato alla sua liquidazione.

6.4.- Ritiene, tuttavia, questa Corte che alle, pur non peregrine, preoccupazioni del giudice *a quo* circa l'esistenza di un vuoto normativo foriero di conseguenze irragionevoli e di disparità di trattamento - nonché lesivo della effettività della tutela giurisdizionale e incidente in modo sproporzionato sul patrimonio e sulla libertà negoziale dei destinatari delle misure coercitive - possa farsi fronte ricavando dal sistema lo strumento processuale idoneo a scongiurare il denunciato vulnus costituzionale.

È, infatti, da ritenersi che nei casi, come quello in esame, in cui la misura coercitiva sia stata stabilita senza l'indicazione della durata o di un limite quantitativo, ma il perdurare dell'inadempimento oltre un apprezzabile lasso temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell'obligato, il giudice dell'opposizione all'esecuzione minacciata o intrapresa per soddisfare il credito a titolo di astreinte, pur non potendo modificare il contenuto intrinseco del provvedimento coercitivo corredandolo, ora per allora, di un termine finale o di un tetto massimo, ben può constatare che esso, dopo una certa durata, è divenuto inutile.

Una situazione siffatta, rendendo obiettivamente inverosimile che l'obbligazione principale possa essere ancora soddisfatta mediante l'adempimento volontario - ancorché indotto dalla minaccia dell'astreinte - dell'obligato, non solo dimostra la infruttuosità della coazione indiretta, ma attesta, al contempo, la sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento coercitivo - siccome implicante la possibilità di una cooperazione spontanea del destinatario - e, conseguentemente, l'inesistenza attuale del diritto di credito per cui si procede esecutivamente.

Tale conclusione non contrasta con il principio, affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione, preventiva o successiva, all'esecuzione il comando giudiziale consacrato nel titolo esecutivo non può essere rimesso in discussione, dovendo i vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione essere fatti valere, ove ancora possibile, nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 18 febbraio 2015, n. 3277; in senso conforme, ex aliis, Cass., n. 2785 del 2025 e n. 22714 del 2023).

Se, infatti, al giudice dell'opposizione all'esecuzione non è consentito modificare il contenuto del provvedimento coercitivo azionato - non potendo egli, in particolare, rivalutare i criteri di determinazione della misura fissati dal giudice della cognizione o della cautela - un'analoga preclusione non può ritenersi operante per la verifica della perdurante utilità della coercizione indiretta, trattandosi di fatto posteriore alla formazione del titolo giudiziale per il quale non opera il limite di conversione dei vizi dello stesso in motivi di gravame, ritraibile dall'art. 161 cod. proc. civ.

6.5.- Nel giudizio di cui all'art. 615 cod. proc. civ. il giudice chiamato a controllare la correttezza dell'autoliquidazione della somma dovuta, operata nell'atto di precetto e le altre condizioni per procedere esecutivamente per il recupero dell'astreinte può, pertanto, accertare, anche d'ufficio, che dopo un certo tempo - la cui congruità deve essere apprezzata alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta così come emergenti dal provvedimento ex art. 614-bis cod. proc. civ. -, l'efficacia persuasiva della misura è venuta meno, in quanto essa non ha sortito l'effetto perseguito.

Ed è sulla base del limite temporale di efficacia così individuato che lo stesso giudice dell'opposizione (preventiva o successiva) all'esecuzione può quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente.



7.- La disciplina censurata, interpretata nei termini sopra illustrati, ritrova una sua vocazione compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza, di proporzionalità e di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto soddisfa l'esigenza di delimitare l'efficacia della misura coercitiva emessa senza un termine finale entro i margini temporali (o quantitativi) strettamente necessari alla realizzazione della sua funzione tipica, scongiurando il rischio che essa si trasformi in uno strumento di ingiustificata locupletazione per il creditore e di sacrificio sproporzionato per il debitore.

Per altro verso, la ricostruzione indicata non esorbita dai limiti dei poteri cognitori del giudice che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, caratterizzano l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.

La verifica del perdurare della funzione compulsoria della misura coercitiva azionata non attinge, infatti, gli elementi già apprezzati discrezionalmente dal giudice della cognizione per disporre la stessa e per indicarne i criteri di determinazione, e, dunque, l'intrinseco contenuto decisorio del provvedimento ex art. 614-bis cod. proc. civ., ma ricade nell'accertamento della vis esecutiva del titolo azionato.

8.- In conclusione, alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata qui compiuta, la disposizione sottoposta a scrutinio non viola gli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 6 e 13 CEDU.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis del codice di procedura civile - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) -, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis cod. proc. civ. - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022 -, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*


Maria Rosaria SAN GIORGIO, *Redattrice*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 110

Sentenza 4 maggio - 18 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per il delitto aggravato di violenza sessuale - Eccezioni al divieto in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta illegittimità costituzionale parziale della previsione per i «casi di minore gravità» - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo e messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per il delitto aggravato di violenza sessuale - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Manifesta infondatezza delle questioni.

Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo e messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti "ostativi" legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, nel procedimento penale a carico di N. A., con ordinanza del 5 giugno 2025, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;



udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 4 maggio 2026.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 5 giugno 2025, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto di cui all'art. 609-bis del codice penale (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., senza neppure consentire deroghe.

In via subordinata, il giudice *a quo* chiede di pronunciare «sentenze di natura sostitutiva o manipolativa, volte ad introdurre eccezioni al detto divieto generale, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione e alla osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole; e, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima [persona offesa] per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all'art. 612 bis c.p.».

2.- Il rimettente premette di dover giudicare con rito abbreviato una persona minore all'epoca dei fatti, imputata dei delitti di cui agli artt. 612-bis, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., 609-bis e 609-ter, numeri 5) e 5-quater), 61, numero 1), e 635, primo comma, cod. pen.

2.1.- Ai fini della rilevanza delle questioni, il GUP del Tribunale per i minorenni di Torino evidenzia che la disposizione censurata gli preclude di verificare la praticabilità della sospensione del processo con messa alla prova, in presenza del contestato delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), nelle ravvisate ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., in connessione, a titolo di continuazione, con i delitti di atti persecutori e di danneggiamento, questi ultimi commessi poco prima della violenza in danno della stessa vittima minorenni, di un anno più giovane dell'imputato, a scopo ritorsivo ed intimidatorio.

Il rimettente riferisce che l'accertamento della responsabilità in ordine al delitto di violenza sessuale «è certo sulla base del complessivo quadro probatorio» e che «[n]on emergono allo stato elementi univoci per ritenere esclusa la capacità di intendere e di volere e/o la maturità» del minore imputato, essendo peraltro pervenuta relazione dei servizi minorili, che ha diagnosticato un «disturbo emergente di personalità con caratteristiche antisociali e narcisistiche (PDM-2), in cui le fragilità narcisistiche possono aiutare a comprendere i comportamenti aggressivi nelle relazioni affettive».

Il giudice *a quo* precisa di aver disposto perizia psichiatrica per approfondire gli aspetti dell'imputabilità e della pericolosità sociale, ovvero del vizio parziale di mente, pur apparendo allo stato «improbabile la sussistenza di cause di non punibilità».

L'ordinanza di rimessione osserva, quindi, che le risultanze processuali contengono molteplici elementi atti ad escludere che la personalità dell'imputato sia già strutturata in senso deviante, rendendo anzi nel caso di specie quanto mai opportuna l'ammissione alla messa alla prova, onde differire la valutazione sulla evoluzione della personalità all'esito di un percorso rieducativo - peraltro da tempo iniziato - e riparativo, fruendo degli specifici strumenti che solo l'istituto in questione consente di attivare efficacemente, «tanto più che si tratta tuttora di minore in piena età evolutiva».

Il rimettente illustra poi gli elementi prognostici favorevoli acquisiti e segnala che le relazioni pervenute «attestano un sicuro avvio di rielaborazione critica sul reato, una certa capacità introspettiva, la fiducia riposta negli operatori e l'attiva ricerca sia dei sostegni sia delle figure professionali che lo affiancano».

Non di meno, il giudice *a quo* esclude di poter definire il giudizio con qualsiasi altra pronuncia propria del processo minorile, «per la gravità del delitto, non tanto rispetto alle modalità esecutive, ma per il suo innesto all'interno di condotte persecutorie precedenti e concomitanti, iniziate fin dall'età infra-quattordicenne in danno della stessa vittima, proseguite dopo la prima denuncia e connotate da forme di estrema violenza psicologica e fisica, sorretta dall'intimo convincimento della sua inferiorità e volte ad annullarne ogni autonomia decisionale (cfr: capo di imputazione), culminate infine in deliranti minacce seriali di morte/suicidio emergenti dalle chat nei giorni immediatamente antecedenti alla denuncia della giovane, la quale solo allora iniziò a mentalizzare la gravità dei rischi corsi».



2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente assume che l'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 abbia introdotto un automatismo ostativo, che impedisce senza eccezioni la valutazione della fattispecie concreta di reato da parte del giudice minorile in rapporto alle caratteristiche di età dell'imputato, altrimenti consentita dalla sospensione del processo con messa alla prova.

Il giudice *a quo* lamenta che, in rapporto a entità e modalità attuative, il divieto opera indistintamente anche per condotte di minor gravità, che tali appaiono solo ex post, e altresì rispetto alle implicazioni psicologiche, come nel caso di specie risulterebbe acclarato.

Ulteriore profilo di irragionevolezza della disciplina censurata consisterebbe nella formulazione tassativa e inderogabile, che esclude l'accesso alla messa alla prova per il reato di violenza sessuale aggravata anche laddove esso sia connesso ad altri che invece la consentirebbero, quale, nella specie, quello di atti persecutori. Si sostiene che l'ostatività assoluta stabilita per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., impedirebbe altresì di dare rilievo alla sua eventuale connessione di tipo psicologico con altri delitti che, come nel caso in esame, rivelino una identica spinta deviante, non focalizzata sulla soggiogazione sessuale, ma volta ad una assoluta sopraffazione generale e sistematica della persona offesa, alimentata da un disturbo di personalità a sua volta esitato in modelli educativi ispirati alla iper-protezione e alla giustificazione.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 si ravviserebbe nella considerazione del solo titolo di reato, in ordine al quale il legislatore ha dettato una presunzione assoluta di inefficacia dei percorsi rieducativi, con forza sempre prevalente sulla funzione di recupero del minore che l'abbia commesso, svincolata da una verifica di gravità in concreto, pur quando connesso da vincolo di continuazione con un delitto (nella specie, la condotta di atti persecutori) per il quale sarebbe possibile la sospensione del processo con messa alla prova, pur rilevando una medesima volontà di dominio e reificazione del partner.

Il giudice *a quo* osserva ancora che la disposizione censurata non consente alcun tipo di valutazione collegata al fatto concreto e alla situazione personale, familiare e socio-ambientale del minore, che potrebbero consentire l'accesso alla messa alla prova, sia pure particolarmente monitorata e in contesto altamente contenitivo. D'altra parte, poiché il sistema del processo penale minorile non conosce la mediazione con la vittima, l'ammissione alla messa alla prova costituirebbe l'unica via per ricercare una possibile considerazione della posizione della persona offesa da parte del minore imputato.

Il rimettente si duole, infine, dell'ingiustificata disparità di trattamento che la disposizione censurata rivela rispetto a tipologie delittuose più gravi e, ciò nonostante, compatibili con la messa alla prova (quali, a titolo esemplificativo, i reati di criminalità organizzata, strage e sequestro di persona a scopo di estorsione).

2.3.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o manifestamente infondate.

2.3.1.- L'Avvocatura dello Stato ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità delle questioni per mancata individuazione dei parametri costituzionali da porre a riferimento delle stesse, per omessa motivazione sulla loro rilevanza e per l'erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, sulla cui base viene dedotta la violazione dell'art. 3 Cost.


Viene rilevato che il giudice *a quo* si è limitato a sollevare la questione relativa alla violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost. senza fare doveroso riferimento altresì agli artt. 27, terzo comma, e 24 Cost.

L'ordinanza di rimessione mancherebbe poi di motivare adeguatamente sulla sussistenza di tutti gli indicatori occorrenti per la messa alla prova, inerenti sia al reato commesso sia alla personalità del reo (considerata l'imputazione di atti persecutori anteriori in danno della stessa vittima), con riguardo anche all'epoca successiva al fatto incriminato, con riflessi sulla rilevanza delle questioni sollevate.

Sarebbe altresì non corretta la ricostruzione del quadro normativo posta a sostegno della allegata irragionevolezza del catalogo dei reati resi "ostativi" alla messa alla prova indicati dal comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.

2.3.2.- Nel merito, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le questioni risulterebbero, comunque, manifestamente infondate.

La difesa dello Stato obietta che la radicalità della tesi sostenuta dal rimettente, secondo cui il processo minorile dovrebbe sempre e comunque basarsi, oltre che sulle finalità di recupero della persona, sull'attenuazione dell'offensività del processo e sulla rapida fuoriuscita del minore stesso dal circuito penale, sarebbe basata su una inattuale concezione della figura del minore che, dal punto di vista criminologico, non trova più riscontro nella realtà, come documenterebbero i dati statistici dei quali nell'atto di intervento si dà conto.



Le indiscutibili linee guida del processo penale minorile dovrebbero, invece, accordarsi, nel rispetto degli altri primari valori costituzionali (vita, integrità e salute dei cittadini), con le esigenze, sia special preventive che general preventive, a fronte di reati gravissimi, quali quelli contemplati dalla disposizione censurata.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, la manifesta infondatezza delle sollevate questioni si apprezzerrebbe in base alla considerazione che il rimettente censura, in riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost., la preclusione del divieto assoluto di accesso alla messa alla prova nei casi di violenza sessuale aggravata, senza nemmeno limitarlo alle ipotesi di lieve entità, il che varrebbe a teorizzare un «diritto tiranno» alla messa alla prova rispetto agli altri valori costituzionali in gioco. In ogni caso, si sarebbe in presenza di una forma di esercizio non sindacabile della discrezionalità legislativa sulla «qualificazione» della gravità assoluta del reato agli effetti della inapplicabilità delle disposizioni in tema di sospensione del processo con messa alla prova.

Quanto, infine, all'ipotizzata violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. l'Avvocatura dello Stato evidenzia il difetto di omogeneità dei rilievi contenuti nell'ordinanza di remissione, in punto di operatività del criterio del *tertium comparationis* a fronte delle fattispecie ostative elencate dal comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.

Considerato in diritto

3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 147 del 2025), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., senza neppure consentire deroghe. Subordinatamente, il giudice *a quo* chiede di pronunciare una sentenza di natura sostitutiva o manipolativa, volta a introdurre eccezioni al detto divieto generale, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione e alla osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole; e, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all'art. 612-bis cod. pen.

3.1.- Il giudice *a quo* è chiamato a decidere a seguito della richiesta di giudizio immediato nei confronti di una persona, minore all'epoca dei fatti, imputata dei delitti di cui agli artt. 612-bis, commi primo, secondo e terzo, 609-bis e 609-ter, numeri 5) e 5-quater), 61, numero 1), e 635, primo comma, cod. pen., e della successiva ammissione al giudizio abbreviato.

Quanto alla rilevanza, il rimettente, dopo avere escluso di poter definire il giudizio con pronuncia diversa dalla condanna oppure con qualsiasi altra pronuncia propria del processo minorile «per la gravità del delitto, non tanto rispetto alle modalità esecutive, ma per il suo innesto all'interno di condotte persecutorie precedenti e concomitanti», evidenzia che, pur se le risultanze processuali contengono molteplici elementi atti a escludere che la personalità dell'imputato sia già strutturata in senso deviante, rendendo anzi nel caso di specie quanto mai opportuna l'ammissione alla messa alla prova, questa possibilità risulta preclusa dalla disposizione censurata.

3.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni il GUP rimettente ritiene che l'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 abbia introdotto un automatismo, in forza del quale, senza eccezioni, è esclusa la possibilità stessa della valutazione della fattispecie concreta di reato da parte del giudice minorile in rapporto alle caratteristiche di età dell'imputato, altrimenti consentita dall'istituto della messa alla prova.

Tale divieto, inoltre, opererebbe indistintamente anche per condotte di minor gravità, che tali appaiono solo ex post, e a prescindere dalle implicazioni psicologiche, come nel caso di specie risulterebbe acclarato.

Un ulteriore profilo di irragionevolezza della sopravvenuta disciplina consisterebbe nella formulazione tassativa e inderogabile della disposizione censurata, che esclude l'accesso alla messa alla prova per il reato di violenza sessuale aggravata anche laddove esso sia connesso ad altri che invece la consentirebbero, quale, nella specie, quello di atti persecutori.

L'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 sarebbe quindi costituzionalmente illegittimo in quanto la preclusione alla messa alla prova discende dalla mera considerazione del titolo di reato, in ordine al quale il legislatore ha dettato una presunzione assoluta di inefficacia dei percorsi rieducativi, con forza sempre prevalente sulla funzione di recupero del minore che l'abbia commesso, svincolata da una verifica di gravità in concreto, pur quando connesso da vincolo di continuazione con delitto (nella specie, la condotta di atti persecutori) che è tuttora di per sé ammesso alla prova e che rivela una medesima volontà di dominio e reificazione del partner.



L'ordinanza di remissione contesta ancora che la disposizione censurata non consenta alcun tipo di valutazione collegata al fatto concreto e alla situazione personale, familiare e socio-ambientale del minore, che potrebbero consentire l'accesso alla messa alla prova, sia pure particolarmente monitorata e in contesto altamente contenitivo.

Il rimettente si duole, infine, dell'ingiustificata disparità di trattamento che la disposizione censurata rivela rispetto a tipologie delittuose ancor più gravi di quelle escluse dalla messa alla prova minorile.

4.- L'Avvocatura dello Stato, nel suo atto di intervento, ha eccepito la manifesta inammissibilità delle questioni per diversi profili.

Le eccezioni non sono fondate.

4.1.- Riguardo a quella per cui il giudice *a quo* si sarebbe limitato a sollevare la questione relativa alla violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost. senza fare doveroso riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 24 Cost., «è costante l'affermazione che la questione di legittimità costituzionale deve essere scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in modo univoco dall'ordinanza di remissione, qualora tale atto faccia a essi chiaro, sia pure implicito, riferimento mediante il richiamo ai principi da questi enunciati» (da ultimo, sentenza n. 203 del 2025).

Orbene, il complessivo tenore dell'ordinanza di remissione consente di ritenere che l'esplicitazione del riferimento alla individualizzazione del trattamento, processuale e sostanziale, da applicare al minore imputato si confronti con i principi di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. (individualizzazione e finalità rieducativa della pena), che quindi va considerato evocato dal rimettente; mentre la mancata evocazione dell'art. 24 Cost. è profilo che, astrattamente, potrebbe incidere sul merito della questione, ma non condizionarne l'ammissibilità.

4.2.- Non è fondata neanche l'eccezione per cui l'ordinanza di remissione mancherebbe di motivare adeguatamente sulla sussistenza di tutti gli indicatori occorrenti per la messa alla prova, inerenti sia al reato commesso sia alla personalità del reo, con riguardo pure all'epoca successiva al fatto incriminato.

L'ordinanza di remissione dà conto del vaglio preliminare effettuato in ordine alla possibilità di rieducazione e di inserimento dell'imputato nella vita sociale, prospettando un giudizio prognostico condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia al reato commesso, sia alla personalità del reo, manifestati anche in epoca successiva ai fatti incriminati.

In tal senso, la medesima ordinanza supera il controllo "esterno" in punto di rilevanza delle questioni attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale (così, con riguardo ad analoghe eccezioni, la sentenza n. 203 del 2025).

4.3.- Non fondata è, infine, l'eccezione con la quale l'Avvocatura dello Stato ha genericamente denunciato l'omessa ricostruzione del quadro normativo da parte del rimettente.

Questi, invero, ha avvalorato le censure con una esaustiva illustrazione delle norme di riferimento e della pertinente giurisprudenza costituzionale.

5.- Prima di procedere all'esame del merito delle questioni, occorre dare atto che la sentenza n. 203 del 2025 di questa Corte (depositata il 29 dicembre 2025 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 31 dicembre 2025, dunque in data successiva all'ordinanza di remissione in scrutinio) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevedeva che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicassero ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis* e 609-*octies* cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* cod. pen., anche quando fosse ritenuta sussistente la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».

La medesima sentenza ha anche dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 28, comma 5-*bis*, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-*bis*, commi primo e secondo, e 609-*octies* cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-*ter* del medesimo codice, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari.

Tale sentenza (punto 13 del Considerato in diritto) ha rimarcato che, pur nel mutato quadro normativo determinatosi con l'introduzione dell'art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, permane «una eterogeneità teleologica tra la messa alla prova dell'adulto e quella del minore, giacché quest'ultima si radica e trova la sua ragion d'essere nelle finalità dell'art. 31, secondo comma, Cost., esprimendo una funzione eminentemente rieducativa, mentre la prima ha un'innegabile componente sanzionatoria».

Al punto 14 del Considerato in diritto, la medesima sentenza ha tuttavia evidenziato che anche nella materia del diritto penale minorile - nella quale la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza, alla luce dell'art. 31, secondo comma, Cost. - non può «negarsi un margine di discrezionalità al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversione processuale, anche in funzione della particolare rilevanza del



bene giuridico protetto; ciò sempre che la reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima ancora lo stesso procedimento penale, conservino in ogni caso quella speciale vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il “volto costituzionale” del diritto penale minorile».

Perciò, a fronte di reati, come quelli contemplati nell’art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch’esse minorenni, non è apparsa «irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell’ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile».

La scelta di escludere la sospensione del processo con messa alla prova del minore per i reati di cui agli artt. 609-*bis* e 609-*octies* cod. pen., ove aggravati ai sensi dell’art. 609-*ter* cod. pen., operata con l’art. 6, comma 1, lettera c-*bis*), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, non è stata dunque ritenuta censurabile da questa Corte, giacché circoscritta, con formulazione tassativa, a reati certamente gravi, spesso commessi da minori in danno di minori, e perciò razionalmente giustificata e proporzionata in relazione alle finalità perseguite.

Parimenti non fondate sono state dichiarate le questioni con le quali veniva denunciata l’irragionevolezza della disposizione censurata, per aver essa precluso la messa alla prova minorile anche con riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la consentono. Tali censure si è osservato - poggiano, infatti, su un giudizio comparativo che evoca quali termini di raffronto le cornici edittali delle fattispecie di reato, asseritamente più gravi, rimaste estranee all’art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, mentre la scelta del legislatore è stata nella specie ispirata «dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libertà sessuale delle vittime» (punto 14.1. del Considerato in diritto).

L’art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988 è stato, invece, giudicato manifestamente irragionevole e sproporzionato nella parte in cui collocava fra i reati “ostativi” alla messa alla prova la violenza sessuale aggravata, anche quando si verta nei «casi di minore gravità» di cui all’art. 609-*bis*, terzo comma, cod. pen. La disposizione censurata pone una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati ivi elencati, sicché priva di ragionevolezza è apparsa a questa Corte la preclusione operante «allorquando si configura la circostanza attenuante a effetto speciale del fatto di minore gravità ex art. 609-*bis*, terzo comma, cod. pen., astrattamente riferibile anche alle ipotesi circostanziate previste dall’art. 609-*ter* del medesimo codice in rapporto al grado di compromissione del bene giuridico tutelato, alle modalità esecutive e alla considerazione globale del fatto». Quindi, rilevato che tale circostanza attenuante costituisce un «temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato» (punto 15 del Considerato in diritto), questa Corte ha ritenuto che l’astratta prognosi legislativa negativa circa le effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale del minore attraverso il percorso della sospensione del processo con messa alla prova, sottesa all’art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, è stata ritenuta contraddittoria rispetto alla *ratio* del medesimo art. 609-*bis*, terzo comma, cod. pen., il quale consente di diminuire la pena fino a due terzi.

6.- Tanto premesso, devono essere dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-*bis* cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-*ter* del medesimo codice, perché già dichiarate non fondate dalla menzionata sentenza n. 203 del 2025, senza che siano oggi prospettati argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati nella detta decisione.

7.- Quanto alle questioni sollevate in via subordinata, non sono fondate quelle con le quali il GUP rimettente censura il medesimo art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova minorile per delitti “ostativi” legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa.

Resta, invero, dirimente la considerazione che la scelta compiuta dal legislatore nell’introdurre il comma 5-*bis* nell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 è stata ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime, e questa *ratio* non è scalfita - semmai confermata - dalla presenza di reati cosiddetti satellite.

Il petitum formulato in via subordinata, come dichiara lo stesso rimettente, si traduce, d’altro canto, nella richiesta di una pronuncia fortemente manipolativa, che interferirebbe con la discrezionalità del legislatore in relazione a una disciplina di natura evidentemente eccezionale.

8.- Quanto, infine, alle questioni con le quali il rimettente censura, in via subordinata e in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., l’art. 28, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 448 del 1988 in quanto non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione», occorre richiamare la declaratoria di illegittimità costituzionale - a opera della sentenza n. 203 del 2025 - della citata disposizione, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si



applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».

Da tale statuizione discende la necessità della restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché, alla luce del conseguente mutamento del quadro normativo, proceda a una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate (così, ad esempio, ordinanze n. 183 e n. 49 del 2020, n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 146 del 2011).

9.- In conclusione, va disposta la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell'art. 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione», mentre devono essere dichiarate manifestamente infondate e non fondate le restanti questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevate nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all'art. 609-bis del codice penale (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell'art. 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione»;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti «ostativi» legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*


Stefano PETITTI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 111

Sentenza 14 aprile - 23 giugno 2026

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale dinanzi al Tribunale di Modena a carico di Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti - Ordinanza collegiale del 13 settembre 2024 con la quale il Tribunale ha dichiarato, senza previa richiesta di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria alla Camera di appartenenza, l'utilizzabilità inter alia delle videoregistrazioni sequestrate, effettuate occultamente da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse, in presenza, tra quest'ultimo e l'allora senatore e, per telefono, tra questi e soggetti terzi - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena - Violazione delle attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica - Non spettanza al Tribunale di Modena di disporre l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni indicate in assenza dell'autorizzazione del Senato della Repubblica e, per l'effetto, annullamento dell'ordinanza collegiale che le ha disposte.

- Ordinanza collegiale del Tribunale di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024.
- Costituzione, artt. 15 e 68, terzo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140, artt. 4 e 6.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024, promosso dal Senato della Repubblica, con ricorso notificato il 10 dicembre 2025, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2026, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2026, fase di merito.

Visti gli atti di intervento di Carlo Amedeo Giovanardi e della Camera dei deputati;

udita nell'udienza pubblica del 14 aprile 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

uditi gli avvocati Mario Esposito per il Senato della Repubblica, Giampaolo Maria Cogo per Carlo Amedeo Giovanardi e Gaetano Pelella per la Camera dei deputati;

deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.



Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 (reg. confl. pot. n. 4 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, in relazione al provvedimento da questo assunto nel procedimento n. 2109/2018 R.G.N.R., n. 7555/2018 R.G.G.I.P. e n. 251/2022 R.G., con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate (il 12 luglio, il 19 luglio e il 18 ottobre 2014) da A. B., aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse fra lui e Carlo Amedeo Giovanardi, all'epoca senatore, nonché fra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.

Ad avviso del Senato, tale provvedimento lederebbe *in parte qua* le attribuzioni che spettano alla Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione, in coordinamento con l'art. 15 Cost., nonché con gli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

2.- In punto di fatto, il Senato riferisce che il provvedimento all'origine del conflitto è stato adottato nell'ambito di un giudizio inizialmente promosso nei confronti di numerosi imputati, tra i quali Carlo Amedeo Giovanardi.

2.1.- Il ricorrente precisa che nei riguardi dell'ex senatore, la cui posizione è stata poi separata dalle altre, sono stati formulati due capi di imputazione: uno per i reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 del codice penale) e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a suoi singoli componenti (art. 338 cod. pen.); un altro per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) e di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.).

Nell'ambito del richiamato procedimento, il Tribunale di Modena, dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità e di inutilizzabilità delle prove, sollevate dalla difesa di Carlo Amedeo Giovanardi, ha inizialmente acquisito, in data 2 novembre 2021, le videoregistrazioni di cui si controverte nell'odierno conflitto. Queste erano state rinvenute nella memoria di un cellulare, oggetto di sequestro, appartenente ad A. B., uno degli indagati nell'originario procedimento comune.

2.2.- Il ricorrente rammenta che, in data 16 novembre 2021, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha proposto all'Assemblea di sollevare, in merito all'acquisizione delle richiamate videoregistrazioni, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a salvaguardia delle prerogative di cui all'art. 68, terzo comma, Cost.

Tale proposta non è stata, tuttavia, esaminata dall'Aula, in quanto superata dalla decisione del Senato, adottata con delibera del 16 febbraio 2022, di riconoscere l'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., in ordine a tutti i reati contestati.

2.3.- Precisa, allora, il Senato che, in riferimento al richiamato provvedimento, il Tribunale di Modena ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, definito da questa Corte con la sentenza n. 218 del 2023.

In particolare, la pronuncia indicata ha dichiarato il ricorso inammissibile, limitatamente al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, e fondato quanto agli altri capi d'imputazione, affermando che non spettava al Senato deliberare che le condotte contestate costituissero, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

2.4.- Il ricorrente riferisce, di seguito, che, per effetto della menzionata decisione, il processo nei confronti di Carlo Amedeo Giovanardi è ripreso e si è riproposto il problema dell'utilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite.

Il Tribunale di Modena è nuovamente intervenuto a riguardo e, con l'ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, in linea con le conclusioni cui era già pervenuto il precedente collegio giudicante il 2 novembre 2021, ha deciso di acquisire e utilizzare, senza autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, le videoregistrazioni di cui si tratta.

Di riflesso, la Giunta, in data 6 novembre 2024, con decisione assunta a maggioranza, ha proposto al Senato di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost.

Secondo il parere della Giunta, l'autorità giudiziaria avrebbe indebitamente omesso di richiedere al Senato l'autorizzazione all'utilizzo delle videoregistrazioni, aventi a oggetto conversazioni intervenute in presenza tra A. B. e l'allora senatore Giovanardi, nonché, in collegamento telefonico, tra quest'ultimo e altre persone, videoregistrazioni effettuate occultamente da A. B. e acquisite agli atti a seguito di sequestro, parimenti non preceduto da alcuna autorizzazione.

L'Aula ha accolto la proposta della Giunta con deliberazione assunta a maggioranza il 4 dicembre 2024.

3.- Il Senato, dopo aver rilevato la «evidente sussistenza» dei presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando la ricostruzione prospettata dal Tribunale di Modena con l'ordinanza del 13 settembre 2024, che viene riportata nei termini seguenti.



Secondo l'autorità giudiziaria, la registrazione (o la videoregistrazione) occulta delle conversazioni tra presenti sarebbe una mera prova documentale, acquisibile e utilizzabile a norma dell'art. 234 del codice di procedura penale. Tale fattispecie implicherebbe una rinuncia alla riservatezza da parte del parlamentare, che aveva invitato nel proprio domicilio l'interlocutore, e un'accettazione dell'eventualità o del rischio che l'ospite potesse «far proprie le conversazioni e le immagini degli interlocutori mediante la videoregistrazione e, con essa, asportare le une e le altre sottraendole alla disponibilità di chi altro aveva partecipato al colloquio».

Di conseguenza, l'ordinanza oggetto del conflitto esclude la riconducibilità della registrazione occulta effettuata tra presenti tanto al paradigma dell'intercettazione, per difetto dei presupposti della terzietà del captante e della segretezza della conversazione, quanto alla nozione di corrispondenza, di cui all'art. 68, terzo comma, Cost.

Il Senato contesta la riferita ricostruzione «di stampo logico induttivo» e rileva che «proprio l'invito a colloquio confidenziale in ambito domiciliare, lungi dall'escluderlo ne manifest[erebbe] e rimarc[herebbe] il carattere riservato e attra[rrebbe] nella sfera di privacy l'ospite e l'ospitante con relativo reciproco obbligo di segretezza».

Più precisamente, il ricorrente sostiene la necessaria inclusione delle registrazioni oggetto del presente giudizio nello spazio di immunità del parlamentare sulla base delle seguenti argomentazioni.

3.1.- Anzitutto, il Senato rivendica una peculiare aspettativa di riservatezza per il parlamentare, a tutela dell'autonomia della sua funzione. A riguardo, richiama quanto sostenuto da questa Corte in merito alla necessità per tutti gli organi costituzionali «di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia - principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. - assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo» (è citata la sentenza n. 1 del 2013). In particolare, l'art. 68, terzo comma, Cost. vieterebbe - secondo la richiamata sentenza - di fare ricorso a «intercettazioni telefoniche o ad altri mezzi invasivi di ricerca della prova, se non a seguito di autorizzazione concessa dalla Camera competente».

3.2.- Di seguito, il Senato valorizza la genesi dell'art. 68, terzo comma, Cost. e la sostituzione dell'originario più circoscritto riferimento alle «intercettazioni telefoniche e ambientali» con l'inciso «intercettazioni, in qualsiasi forma», che avrebbe inteso abbracciare ogni possibile mezzo comunicativo e qualsiasi modalità tecnica di captazione (viene citata a riguardo la sentenza di questa Corte n. 390 del 2007, punto 5.1. del Considerato in diritto).

Inoltre, il ricorrente rileva che le videoregistrazioni in presenza sarebbero naturalisticamente intercettazioni di onde elettromagnetiche sonore e ottiche, e che il requisito della terzietà del soggetto che effettua la captazione non dovrebbe avere rilevanza ai fini dell'art. 68, terzo comma, Cost. o dovrebbe ritenersi comunque sussistente, poiché l'uso dello strumento di captazione renderebbe l'interlocutore lato sensu terzo rispetto a chi ignora di essere registrato.


Nello stesso senso deporrebbe, secondo il ricorrente, l'argomento a fortiori, radicato nella constatazione che la videoregistrazione occulta di conversazioni e di comunicazioni del parlamentare evoca esigenze di tutela ancora più pregnanti di quelle che hanno indotto la giurisprudenza costituzionale a includere nella garanzia di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. i tabulati telefonici (è citata la sentenza n. 38 del 2019).

3.3.- Sotto altro profilo, il Senato rileva che la conversazione riservata tra presenti ricadrebbe, comunque, «nell'ambito concettuale della corrispondenza, che non si esaurisce nella forma archetipica di quella epistolare praticata ai tempi della redazione della Carta Fondamentale, e comunque in esso confluisce almeno per equiparazione, rientrando certamente nel novero delle “altre forme di comunicazione”», la cui tutela è posta a latere di quella della corrispondenza dall'art. 15 Cost.

In particolare, la fissazione su supporto elettronico di uno scambio di conversazioni, ovvero di comunicazioni private tra persone determinate, realizzerebbe l'effetto di stabilizzarne il contenuto, rendendolo accessibile anche dopo che il colloquio a voce si è esaurito. Il risultato, ai fini dell'art. 68, terzo comma, Cost. e delle relative disposizioni legislative di attuazione, non sarebbe, pertanto, dissimile da quello prodotto dalla messaggistica WhatsApp, conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, che la sentenza n. 170 del 2023 di questa Corte ha qualificato come corrispondenza.

3.4.- I medesimi argomenti varrebbero a fortiori, secondo il Senato, rispetto alla registrazione, occultamente effettuata dall'astante, delle telefonate intercorse tra il parlamentare e soggetti terzi.

3.5.- In definitiva, il Senato si duole che il Tribunale di Modena, con l'ordinanza del 13 settembre 2024, abbia acquisito e dichiarato utilizzabili le videoregistrazioni effettuate di nascosto da A. B. Esse integrerebbero, infatti, il «duplice profilo della “intercettazione in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni” e di sequestro di corrispondenza, comprensiva di ogni altra forma di comunicazione riservata a norma dell'art. 15 Cost. [...], così recando lesione alla sfera di attribuzione costituzionalmente garantita al Senato della Repubblica».



Per tali ragioni, il ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spettava al Tribunale di Modena disporre l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni sopra menzionate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. della Camera di appartenenza dell'allora senatore Giovanardi, e, per l'effetto, di annullare l'ordinanza del 13 settembre 2024.

4.- Con ordinanza n. 168 del 2025, questa Corte, ai sensi dell'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi.

Pertanto, ha disposto la notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di ammissibilità al Senato della Repubblica, al Tribunale di Modena, sezione penale, nonché alla Camera dei deputati, «stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare».

5.- Con atto depositato il 27 gennaio 2026 è intervenuto nel giudizio Carlo Amedeo Giovanardi, chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato dal Senato della Repubblica il 14 aprile 2025.

5.1.- In merito alla ammissibilità del proprio intervento, ha sottolineato che: *i)* all'epoca dei fatti, rivestiva la carica di senatore della Repubblica; *ii)* l'ordinanza del Tribunale di Modena, che ha dato luogo al conflitto, è stata adottata nel processo penale pendente nei suoi confronti; *iii)* tale ordinanza ha disposto l'acquisizione e l'utilizzabilità, quali elementi di prova, di videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B. di conversazioni che coinvolgono lui e terze persone, con cui aveva parlato in collegamento telefonico.

L'interveniente rammenta che, secondo questa Corte, sebbene nei giudizi per conflitto di attribuzione non sia di regola ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, nondimeno tale preclusione non opera quando l'oggetto del conflitto riguardi, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendano dall'esito dello stesso (sono citate le sentenze n. 157 del 2023 e n. 230 del 2017, nonché l'ordinanza n. 269 del 2019). Simile evenienza si verifica tipicamente allorché l'interveniente sia parte di un giudizio comune - e in particolare del giudizio che ha originato il conflitto - i cui esiti o i cui effetti sono condizionati dalla pronuncia di questa Corte (sono citate le sentenze n. 259 del 2019, n. 169 del 2018, n. 107 del 2015, n. 224 e n. 221 del 2014).

Sulla base della richiamata ricostruzione, sostiene l'ammissibilità del proprio intervento, in quanto imputato nel giudizio penale nel cui ambito è sorto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

In particolare, l'interveniente ritiene che non sia scindibile la tutela della sfera di attribuzioni garantita alle Camere dall'art. 68, terzo comma, Cost. dalla protezione di ciascuno dei membri che nel loro insieme le compongono e segnala, altresì, che dipende dall'esito del giudizio costituzionale se egli verrà «giudicato nel processo penale a suo carico in difetto delle garanzie costituzionali assicurate alla sua qualità di parlamentare».

5.2.- Quanto al merito, l'interveniente contesta la pertinenza dei riferimenti giurisprudenziali sui quali il Tribunale di Modena ha incentrato la propria decisione.


Anzitutto, rileva che il precedente di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-24 settembre 2023, n. 36747), richiamato dall'ordinanza oggetto del conflitto, è riferito alla nozione processualpenalistica di intercettazione e non alla più ampia locuzione adottata dall'art. 68 Cost.

Ritiene, poi, che il Tribunale di Modena abbia travisato la portata della sentenza n. 170 del 2023 di questa Corte che, nel soffermarsi sulla nozione di corrispondenza, non avrebbe inteso escludere «dalle "intercettazioni" le conversazioni in presenza».

L'interveniente evidenzia, del resto, come le conclusioni del Tribunale di Modena sarebbero confutate dalla sentenza di questa Corte n. 38 del 2019, che ascrive alle intercettazioni oggetto della garanzia parlamentare l'acquisizione dei tabulati telefonici. Osserva, infatti, che, se questi ultimi sono qualificabili come "intercettazioni di conversazioni o comunicazioni" ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost., «sicuramente ed ancor più, per le stesse ragioni, la videoregistrazione effettuata nascostamente da un privato partecipante ai colloqui con un parlamentare [non potrebbe] che definirsi e qualificarsi come "intercettazione di conversazioni o di corrispondenza" nell'accezione della norma costituzionale».

Infine, l'interveniente contesta la tesi secondo cui l'accettazione del colloquio con una persona costituirebbe una rinuncia tacita alle prerogative di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. o alle garanzie di riservatezza di cui all'art. 15 Cost. Inoltre, confuta l'idea che difetti la terzietà rispetto a chi illegittimamente carpisca in modo occulto una conversazione. Da ciò inferisce che la fattispecie in esame non potrebbe semplicemente riportarsi all'inquadramento normativo di cui all'art. 234 cod. proc. pen.

6.- Con atto depositato il 29 gennaio 2026, è intervenuta in giudizio la Camera dei deputati, riservandosi di depositare successiva memoria e chiedendo a questa Corte di accogliere il ricorso del Senato della Repubblica.



7.- In data 20 marzo 2026, l'interveniente ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha riepilogato e ribadito i temi evidenziati nell'atto di intervento.

8.- In data 24 marzo 2026, anche il Senato della Repubblica ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

9.- Infine, sempre in data 24 marzo 2026, la Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha motivato le ragioni del proprio intervento, ponendo in rilievo la diretta incidenza della controversia in esame sul perimetro delle prerogative parlamentari previste dall'art. 68 Cost.

Nel merito, ha sostenuto che l'acquisizione, da parte del Tribunale di Modena, delle videoregistrazioni oggetto del conflitto viola le prerogative costituzionali delle Camere.

9.1.- Anzitutto, la Camera dei deputati condivide le argomentazioni del Senato della Repubblica quanto all'ampiezza della formula intercettazioni «in qualsiasi forma».

In particolare, ritiene che il fulcro della questione oggetto del presente giudizio debba essere individuato nei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 38 del 2019, in virtù della quale le garanzie parlamentari si estenderebbero a ogni «fatto comunicativo» e a ogni forma di accesso autoritativo alla sfera comunicativa del parlamentare.

A riguardo, la Camera sottolinea che qualsivoglia apertura di squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare effettuata attraverso mezzi di indagine pervasivi possa condizionare il libero svolgimento della funzione parlamentare.

9.2.- Inoltre, secondo la Camera dei deputati, la citata sentenza n. 170 del 2023 avrebbe statuito una regola di comportamento per l'autorità inquirente, in virtù della quale, una volta sequestrato un supporto informatico e accertato che al suo interno sono custodite comunicazioni riferibili a un parlamentare, l'attività investigativa si debba arrestare per chiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione all'estrazione dei relativi dati. La portata di tale regola non sarebbe limitata alla messaggistica istantanea e alle e-mail, ma sarebbe destinata a operare rispetto a tutti i contenuti inerenti alla sfera comunicativa del parlamentare e custoditi su dispositivi nella disponibilità di terzi.

La Camera evidenzia come sarebbe irragionevole trattare in modo diverso l'acquisizione del medesimo contenuto multimediale a seconda che lo stesso sia stato oggetto di una trasmissione all'interlocutore ovvero sia stato salvato nella memoria del telefono.

9.3.- Da ultimo, viene contestato l'argomento utilizzato dal Tribunale di Modena, secondo il quale il consenso prestato dal parlamentare al proprio interlocutore, nel consentirgli l'accesso al domicilio e la partecipazione a una conversazione, comporterebbe una rinuncia implicita alla riservatezza delle comunicazioni e una accettazione del rischio della registrazione delle stesse. A prescindere dalla liceità della registrazione, simili argomenti sarebbero, infatti, irrilevanti rispetto all'esigenza di tutelare le prerogative parlamentari dall'acquisizione delle comunicazioni a opera dell'autorità giudiziaria.

10.- Con ordinanza dibattimentale letta all'udienza pubblica del 14 aprile 2026, questa Corte ha dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio di Carlo Amedeo Giovanardi.

Considerato in diritto

11.- Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 (reg. confl. pot. n. 4 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Modena, sezione penale, in relazione al provvedimento da questo assunto nel procedimento n. 2109/2018 R.G.N.R., n. 7555/2018 R.G.G.I.P. e n. 251/2022 R.G., con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate (il 12 luglio, il 19 luglio e il 18 ottobre 2014) da A. B., aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse fra lui e Carlo Amedeo Giovanardi, all'epoca senatore, nonché fra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.

Le richiamate videoregistrazioni, riguardanti persona che all'epoca rivestiva la carica di senatore, rientrerebbero, secondo il ricorrente, nella sfera applicativa della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., essendo riconducibili alle «“intercettazion[i] in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni” e [al] sequestro di corrispondenza, comprensiva di ogni altra forma di comunicazione riservata a norma dell'art. 15 Cost.».

Ad avviso del Senato, il provvedimento del Tribunale di Modena avrebbe leso, dunque, le attribuzioni spettanti alla Camera di appartenenza del parlamentare, ai sensi del citato art. 68, terzo comma, Cost., in coordinamento con l'art. 15 Cost., nonché con gli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003.



Il ricorrente chiede, pertanto, a questa Corte di dichiarare che non spettava al Tribunale di Modena disporre l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni sopra menzionate, senza l'autorizzazione di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. della Camera di appartenenza dell'allora senatore Giovanardi, e, per l'effetto, di annullare l'ordinanza del 13 settembre 2024.

12.- In via preliminare, va confermata l'ammissibilità del conflitto, per le ragioni già esposte nell'ordinanza n. 168 del 2025.

Sussistono, anzitutto, la legittimazione attiva del Senato della Repubblica, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che impersona, nonché quella passiva del Tribunale di Modena, in quanto organo giurisdizionale collocato in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere giudiziario.

Inoltre, ricorre il profilo oggettivo del conflitto, poiché il Senato lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 68, terzo comma, Cost.

13.- Venendo al merito del conflitto, occorre rilevare che questa Corte è chiamata, per la prima volta, a valutare se le registrazioni (o le videoregistrazioni), effettuate occultamente in presenza, di conversazioni o comunicazioni riservate del parlamentare ricadano nella garanzia di cui all'art. 68, terzo comma, Cost.

14.- La disposizione costituzionale in esame richiede l'autorizzazione della Camera d'appartenenza «per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Tale disciplina, all'esito delle modifiche introdotte con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell'articolo 68 della Costituzione), ha sostituito l'originaria autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari con un sistema fondato su specifiche autorizzazioni ad acta (sentenza n. 38 del 2019).

In particolare, l'istituto mira a impedire che atti di indagine fortemente invasivi, quali le intercettazioni e i sequestri di corrispondenza, «possano essere “indebitamente finalizat[i] ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività” (sentenza n. 390 del 2007; in senso analogo, sentenze n. 38 del 2019 e n. 74 del 2013, ordinanza n. 129 del 2020)» (sentenza n. 170 del 2023 e, nello stesso senso, sentenza n. 47 del 2026).

La prerogativa non intende, pertanto, «tutelare un diritto individuale» (sentenza n. 157 del 2023), quale «la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale (che resta protetta dall'art. 15 Cost., al pari di quanto accade per ogni altro consociato)» (sentenza n. 47 del 2026).

Di contro, la *ratio* dell'art. 68, terzo comma, Cost. è preservare l'autonomia e l'indipendenza delle Camere rispetto a indebite interferenze e invadenze di altri poteri dello Stato (sentenze n. 170 e n. 157 del 2023, n. 38 del 2019 e n. 9 del 1970, ordinanza n. 129 del 2020). Solo indirettamente la norma riverbera «“i propri effetti a favore delle persone investite della funzione (sentenza n. 9 del 1970)” (sentenza n. 38 del 2019; ordinanza n. 129 del 2020)» (sentenza n. 157 del 2023).

Se, dunque, l'impronta funzionale dell'immunità parlamentare traccia la linea di confine della prerogativa costituzionalmente protetta, il suo rispetto è condizione imprescindibile per legittimare quella che è una deroga alla parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione, principio posto «all'origine della formazione dello Stato di diritto (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004)» (sentenza n. 38 del 2019).

Ne consegue che i limiti funzionali dell'istituto vanno assicurati sia nell'interpretazione sia nell'applicazione dell'art. 68, terzo comma, Cost.

15.- Quanto alla ricostruzione ermeneutica del perimetro entro il quale si estende la garanzia parlamentare, si impone un'interpretazione della portata semantica del dato costituzionale che sia strettamente aderente alla *ratio* dell'art. 68, terzo comma, Cost., tenuto conto di istanze di attualizzazione della disposizione e delle esigenze di coerenza sistematica.

La necessità di evitare «improprie letture estensive» (sentenza n. 38 del 2019) va ponderata nel contesto in cui opera la fonte costituzionale e secondo la sua logica, mentre non va intesa quale automatica traslazione sull'art. 68, terzo comma, Cost. di ogni apporto interpretativo elaborato, con riferimento alle nozioni di intercettazioni e di sequestro di corrispondenza, nell'ambito processualpenalistico.

In via di principio, infatti, sono «le norme legislative a dover essere osservate alla luce della Costituzione, e non già quest'ultima alla stregua di ciò che stabilisce la disciplina legislativa (nella specie, quella processuale)» (ancora sentenza n. 38 del 2019).

In ogni caso, la diversa *ratio* dell'art. 68, terzo comma, Cost. rispetto a quella della disciplina processuale ben può condizionare, per taluni aspetti, la latitudine degli istituti evocati nel contesto della norma costituzionale.



15.1.- Nel solco del richiamato approccio interpretativo, questa Corte ha affermato, anzitutto, che il testo dell'art. 68, terzo comma, Cost., nella parte in cui si riferisce alle «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni», non esclude «ogni riferimento a un documento, come il tabulato [telefonico], che di quelle riveli, non già il contenuto ma dati ed elementi, certo “esterni”, che tuttavia [...] sono di indubbio significato comunicativo» (sentenza n. 38 del 2019).

15.2.- In linea di continuità con il menzionato precedente, questa Corte ha poi ricostruito la portata del riferimento dell'art. 68, terzo comma, Cost. al sequestro di corrispondenza, offrendo di tale nozione una «version[e] contemporane[a]. Sostenere il contrario, in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico, è ormai relegata, nel complesso, a un ruolo di secondo piano, significherebbe [...] deprimere radicalmente la valenza della prerogativa parlamentare in questione» (sentenza n. 170 del 2023).

Pertanto, questa Corte, in primo luogo, ha posto in evidenza che la nozione di corrispondenza, nel contesto dell'art. 68, terzo comma, Cost., è sufficientemente ampia da abbracciare ogni forma «di scambio di pensiero a distanza (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza». Vi ha ricompreso, pertanto, anche i messaggi di posta elettronica, gli SMS e le comunicazioni trasmesse attraverso altre applicazioni di messaggistica istantanea.

In secondo luogo, ha sottolineato come tali comunicazioni, non diversamente dalla «corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico», utilizzino tecniche volte ad assicurare la riservatezza.

Infine, questa Corte ha incluso nella prerogativa costituzionale anche i messaggi già pervenuti al destinatario, almeno sino a quando, per il decorso del tempo, non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla loro riservatezza, trasformandosi in meri documenti “storici”.

A conforto di questo terzo tassello argomentativo, ha rilevato che, se «l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., è impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque di attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore» (sempre la sentenza n. 170 del 2023).

Restringere la portata dell'art. 68, terzo comma, Cost. «alle sole comunicazioni in corso di svolgimento e non già concluse», ha precisato ulteriormente questa Corte, «significherebbe darne una interpretazione così restrittiva da vanificarne la portata: condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono ben derivare [...] anche dalla presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario» (ancora la sentenza n. 170 del 2023).

16.- Alla luce dei richiamati precedenti, è dato ora esaminare la fattispecie oggetto del presente conflitto, che attiene alla registrazione (o videoregistrazione) occultamente effettuata da un privato che partecipa (o assiste) a un colloquio riservato del parlamentare, le cui conversazioni e comunicazioni vengono archiviate nella memoria del dispositivo elettronico utilizzato quale strumento di captazione.

Anzitutto, occorre evidenziare che la fattispecie in esame presenta le stesse caratteristiche cui questa Corte ha attribuito rilevanza nel ricondurre al perimetro della prerogativa parlamentare, di cui all'art. 68, terzo comma, Cost., sia i tabulati telefonici sia la messaggistica istantanea del parlamentare conservata nella memoria di un dispositivo elettronico.


16.1.- In particolare, la sentenza n. 38 del 2019 ha ascritto al paradigma delle intercettazioni, di cui all'art. 68, terzo comma, Cost., i tabulati telefonici, in quanto documenti idonei ad aprire «suarci di conoscenza sui [...] rapporti [del parlamentare], specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine».

Ebbene, le registrazioni (o le videoregistrazioni) di conversazioni del parlamentare occultamente carpite da chi partecipa a un colloquio riservato sono documenti in grado di fornire ben più che frammenti cognitivi esterni.

Esse riportano integralmente il contenuto di conversazioni e di comunicazioni riservate del parlamentare e danno pieno accesso ai suoi rapporti, anche istituzionali, divenendo fonte di potenziali condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione della sua attività (sentenza n. 47 del 2026 e pronunce ivi citate).

16.2.- In pari tempo, questa Corte ha annoverato fra le ipotesi di sequestro di corrispondenza, di cui all'art. 68, terzo comma, Cost., l'acquisizione di messaggi di posta elettronica, SMS e messaggi WhatsApp (compresi file audio, contenenti comunicazioni registrate, spesso avvenute contestualmente), che sono conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario o del mittente (sentenza n. 170 del 2023).

Simili comunicazioni restano coperte dalla garanzia costituzionale, fintantoché il decorso del tempo non le tramuti in documenti storici.



Nella comparazione tra la richiamata fattispecie e quella oggetto dell'odierno giudizio, il solo elemento distintivo è che in quest'ultima difetta l'originaria distanza tra i soggetti che comunicano.

Tuttavia, l'elemento fattuale della distanza in tanto potrebbe distinguere giuridicamente le due ipotesi in quanto, ai fini della ricostruzione del raggio applicativo del sequestro di corrispondenza di cui all'art. 68, terzo comma, Cost., si desse rilevanza alla mera fase di trasmissione della comunicazione e, dunque, al ritenuto «maggior rischio [in tale fase] di captazione o apprensione da parte di terzi» (sentenza n. 170 del 2023).

Senonché simile interpretazione è stata respinta proprio dalla sentenza n. 170 del 2023, a tenore della quale non si può «[d]egradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere».

Di conseguenza, dal momento che la garanzia costituzionale è stata interpretata come idonea a ricomprendere anche la comunicazione a distanza già pervenuta al destinatario e da questi conosciuta (sentenza n. 170 del 2023), il tipo di rischio al quale questa Corte ha inteso dare rilevanza giuridica, ai fini della richiamata previsione costituzionale, è un altro.

Si tratta del rischio che una comunicazione riservatamente rivolta dal parlamentare a uno specifico destinatario possa essere utilizzata, senza l'autorizzazione di cui all'art. 68, terzo comma, Cost., in un procedimento penale, determinando «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare [per effetto della] presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario» (così la sentenza appena richiamata).

Valutato nella prospettiva funzionale della garanzia, il medesimo rischio sussiste anche rispetto alla comunicazione del parlamentare occultamente registrata in presenza, sempre che si tratti di una conversazione effettuata in un contesto riservato, volto - come nel caso della corrispondenza - a circoscrivere i destinatari della comunicazione.

16.2.1.- Questo rende le due fattispecie giuridicamente assimilabili ai fini dell'art. 68, terzo comma, Cost.

Esse si equivalgono sotto il profilo della riservatezza che, nella comunicazione a distanza, è assicurata dagli stessi strumenti di messaggistica, mentre in quella in presenza dipende dal contesto in cui questa si svolge.

Inoltre, sia nella comunicazione effettuata in presenza, in un contesto riservato, sia in quella a distanza pervenuta al ricevente, il destinatario ha conoscenza del suo contenuto.

Infine, in ambo i casi, si delinea il rischio che una comunicazione del parlamentare, indirizzata a un ambito ristretto di destinatari, sia utilizzata, senza autorizzazione, in un procedimento penale, con potenziale compromissione della libertà e dell'indipendenza dell'attività parlamentare.

16.2.2.- Vero è che in tal modo si affievolisce, sino a divenire irrilevante ai fini dell'art. 68, terzo comma, Cost., la distinzione tra la comunicazione a distanza, che resta archiviata nella memoria dei dispositivi elettronici, e quella svolta in presenza in un contesto riservato, che sia occultamente registrata e poi parimenti conservata nella memoria del dispositivo captante. Ma questo dipende dall'incidenza dell'evoluzione tecnologica.


Per un verso, la corrispondenza si realizza oramai nella normalità dei casi attraverso un flusso comunicativo istantaneo, il che rende inattuale limitare la rilevanza del rischio a quello insito nella mera fase della trasmissione. Per un altro verso, nel contesto presente, la captazione di una conversazione avviene mediante dispositivi di uso comune, che rendono oltremodo discreta e impercettibile all'esterno la registrazione occulta, così realizzando quel medesimo effetto di perdita di controllo sulla comunicazione riservata che caratterizza il messaggio trasmesso a distanza.

17.- Alla luce del confronto con i precedenti di questa Corte emergono le ragioni che inducono a non traslare, nel contesto dell'art. 68, terzo comma, Cost., la qualificazione come mera prova documentale della registrazione fonografica di colloqui tra presenti, occultamente eseguita da soggetti legittimati ad assistervi, che il diritto vivente ha elaborato nel diverso contesto della disciplina processualpenalistica.

17.1.- In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità afferma - con orientamento costante a partire dalla sentenza a Sezioni unite del 2003 (Cass., n. 36747 del 2003) - che la richiamata fattispecie costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto riproduce non una dichiarazione di scienza, ma un accadimento della realtà il cui contenuto è costituito da dichiarazioni di persone precisamente individuate (così, da ultimo, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 27 gennaio-31 marzo 2026 n. 12242; sezione sesta penale, sentenza 22 maggio-10 novembre 2025, n. 36539; sezione quinta penale, sentenza 8 aprile-28 luglio 2025, n. 27569).

In particolare, si rileva che «[l]a comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre» (Cass., n. 36747 del 2003).

17.2.- Senonché, venendo a considerare l'angolo visuale dell'art. 68, terzo comma, Cost., i fatti acquisiscono una diversa rilevanza giuridica.



Come le esigenze di tutela della riservatezza associate alla funzione parlamentare non tramontano una volta che la comunicazione a distanza è entrata nel patrimonio di conoscenze del destinatario, lo stesso vale anche nel caso in cui il parlamentare ammette qualcuno a partecipare a un colloquio riservato.

Da tale circostanza, infatti, non può inferirsi alcuna abdicazione da parte del parlamentare a istanze di riservatezza funzionali al libero svolgimento dell'attività parlamentare con conseguente loro utilizzabilità, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nell'ambito di un procedimento penale.

Oggetto della protezione di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. - come già ricordato (punto 14) - non è, infatti, la personale riservatezza del parlamentare, bensì la libertà e l'indipendenza dell'organo al quale appartiene.

Questa Corte, ancor prima delle pronunce sopra richiamate (sentenze n. 170 del 2023 e n. 38 del 2019), ha in generale rilevato, occupandosi di una vicenda che riguardava le intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica, che «tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia - principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. - assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo» (sentenza n. 1 del 2013, punto 9 del Considerato in diritto).

Del resto, la stessa sentenza della Corte di cassazione sopra richiamata (Cass., n. 36747 del 2003), nel sostenere che nella comunicazione in presenza vi è un'implicita rinuncia alla riservatezza, fa comunque salva l'esigenza di considerare «la particolare qualità rivestita» da chi vi partecipa (corsivi aggiunti).

A ciò si aggiunga che la necessità di preservare, ai fini dell'art. 68, terzo comma, Cost., la riservatezza delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare non è smentita dalla circostanza che colui che è stato presente potrebbe testimoniare in merito al contenuto della conversazione.

In disparte la constatazione che anche colui che apprende il contenuto di una comunicazione del parlamentare trasmessa a distanza potrebbe testimoniare in proposito, in ogni caso, non può ritenersi equivalente l'eventualità di una testimonianza rispetto all'acquisizione di una conversazione occultamente registrata.

La testimonianza, per sua natura, comporta la selezione e la ricostruzione del contenuto comunicativo secondo le regole del mezzo di prova.

Di contro, la registrazione occulta (come e forse più della messaggistica a distanza) rende conoscibili interi flussi comunicativi, non circoscrivibili alle esigenze dell'accertamento e potenzialmente idonei a determinare «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato» (sentenza n. 170 del 2023).

In definitiva, la registrazione di colloqui del parlamentare effettuata a sua insaputa con un mezzo altamente invasivo - in quanto riproduttivo e occulto - realizza una pesante interferenza e consente di acquisire comunicazioni riservate capaci di avere significativi riverberi sull'attività parlamentare.

18.- Chiarito che, ai fini dell'art. 68, terzo comma, Cost., la fattispecie oggetto dell'odierno conflitto condivide le medesime caratteristiche poste alla base della sussunzione, nella richiamata norma, sia dei tabulati telefonici sia dei messaggi registrati nella memoria di un dispositivo elettronico, occorre verificare, a questo punto, l'applicabilità a essa della disciplina delle intercettazioni o di quella concernente il sequestro di corrispondenza.

A tali previsioni, infatti, corrispondono - in base alla disciplina attuativa della riforma costituzionale - due differenti regimi in punto di autorizzazione: alle intercettazioni si applica talora quella preventiva (art. 4 della legge n. 140 del 2003), talaltra quella successiva (art. 6 della legge n. 140 del 2003), mentre per il sequestro di corrispondenza si richiede in ogni caso la prima, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 140 del 2003.

Più precisamente, nel caso delle intercettazioni, è necessaria l'autorizzazione preventiva, ove l'atto investigativo sia "diretto", nel senso che l'ascolto delle conversazioni avviene sottoponendo a controllo utenze di cui il parlamentare stesso è titolare o luoghi da lui utilizzati (sentenze n. 47 del 2026 e n. 38 del 2019), o sia "indiretto", nel senso che la «direzione dell'atto di indagine» mira al parlamentare (sentenza n. 390 del 2007). Simile valutazione, secondo questa Corte, va effettuata sulla base di una serie di indici (sentenze n. 114 e n. 113 del 2010), da ponderare «in modo complessivo e non atomistico», nonché in prospettiva dinamica (sentenza n. 157 del 2023).

Sempre nell'ipotesi delle intercettazioni, opera, invece, l'autorizzazione successiva di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 2003, allorché il giudice riscontri occasionalmente, in verbali o in registrazioni di intercettazioni effettuate, in qualsiasi forma, nel corso di procedimenti riguardanti terzi o in tabulati acquisiti nel corso dei medesimi, la partecipazione alle conversazioni o alle comunicazioni di membri del Parlamento e ritenga necessario utilizzare nel processo quei mezzi di prova (sentenze n. 38 del 2019, n. 114 e n. 113 del 2010, n. 390 del 2007; nonché ordinanza n. 263 del 2010).



Quanto al sequestro di corrispondenza, trova applicazione la sola autorizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003, necessaria anche per acquisire i messaggi di posta elettronica, gli SMS e i messaggi WhatsApp (sentenza n. 170 del 2023).

In tal caso, l'autorizzazione resta preventiva anche quando l'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro di un dispositivo elettronico, rinvenga, nella sua memoria, le richiamate comunicazioni. Infatti, come questa Corte ha precisato, «il “vero” oggetto del sequestro non è tanto il dispositivo elettronico (il “contenitore”) - il quale, di per sé, non ha di norma alcun interesse per le indagini - quanto i suoi dati (il “contenuto”), nella parte in cui risultano utili alle indagini stesse: dati che, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, vanno all'uopo selezionati e fatti possibilmente oggetto di una “copia-clone”, con restituzione del dispositivo (e della disponibilità di tutti gli altri dati) al titolare» (la già citata sentenza n. 170 del 2023).

19.- Tanto precisato, l'elemento dirimente, onde verificare l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista per le intercettazioni o di quella stabilita per il sequestro di corrispondenza, è il momento nel quale si inserisce l'attività investigativa dell'autorità giudiziaria.

Infatti, l'art. 68, terzo comma, Cost. richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza, avendo riguardo proprio a eventuali interferenze indebite del potere giudiziario nell'esercizio della funzione parlamentare.

20.- Nello specifico, se è la stessa autorità procedente ad aver assunto l'iniziativa della registrazione occulta, incaricando un agente sotto copertura o coinvolgendo un soggetto privato, la fattispecie va ascritta al paradigma delle intercettazioni effettuate «in qualsiasi forma».

Ai fini della garanzia costituzionale si atteggiano, infatti, diversamente i profili che, nel contesto della disciplina processualpenalistica, inducono il diritto vivente a differenziare la registrazione occulta fra presenti dalla nozione di intercettazione.

20.1.- In particolare, secondo la prospettiva processualpenalistica, difettano, nella registrazione dei colloqui effettuata da chi è ammesso ad assistervi, due elementi tipici delle intercettazioni: *i)* la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa o vi assiste; *ii)* la “terzietà” del captante (*ex plurimis*, Cass., n. 36747 del 2003 e, da ultimo, Cass., n. 12242 del 2026; Cass., n. 36539 del 2025; Cass., n. 27569 del 2025). Peraltro, va precisato che, nel caso della registrazione effettuata grazie al materiale fornito dalla polizia giudiziaria e su sua indicazione, sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: un orientamento maggioritario ascrive anche tale fattispecie alla prova documentale; uno minoritario la qualifica, viceversa, come prova atipica, diversa sia dalle intercettazioni sia dai documenti, e la ritiene non utilizzabile, in assenza di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice o del pubblico ministero (su tale contrasto giurisprudenziale, da ultimo, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 24 novembre 2021-17 gennaio 2022, n. 1824).

20.2.- Ebbene, passando a considerare l'angolo visuale dell'art. 68, terzo comma, Cost., occorre rilevare, anzitutto, che una conversazione effettuata in un contesto riservato da parte del parlamentare non fa venire meno - per le ragioni già sopra esposte (punti 16 e 17) - le esigenze di riservatezza correlate alla funzione parlamentare (sentenza n. 38 del 2019).

Inoltre, non può negarsi la sussistenza della terzietà, in quanto se è l'autorità giudiziaria ad aver assunto l'iniziativa di far registrare una conversazione riservata è la stessa - e dunque un terzo - la destinataria ab initio del flusso comunicativo captato dalla registrazione.

Del resto, sarebbe paradossale differenziare, nel contesto dell'art. 68, terzo comma, Cost. e ai suoi fini, il trattamento di intercettazioni integralmente effettuate dall'autorità giudiziaria da quello delle captazioni nelle quali quest'ultima si avvale della collaborazione di privati.

21.- Diversamente, quando l'iniziativa della registrazione occulta è stata assunta dal privato e solo in seguito, per ipotesi al momento del sequestro del dispositivo captante, l'autorità giudiziaria rinviene registrate nella sua memoria le conversazioni e le comunicazioni del parlamentare, è allora (rispetto a un documento che oramai rileva nella sua staticità) che si profila il rischio di un uso strumentale del potere giudiziario a scapito della funzione parlamentare.

In tal caso, la fattispecie va riportata al sequestro di corrispondenza conservata nella memoria di un dispositivo elettronico.

In essa, infatti, - per le motivazioni già in precedenza illustrate (*supra*, punti 16.2., 16.2.1. e 16.2.2.) - si rinven-
gono i medesimi presupposti e le stesse ragioni che hanno indotto questa Corte a ricomprendere la messaggistica conservata in un dispositivo elettronico nel sequestro di corrispondenza, di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. (sentenza n. 170 del 2023), distinguendola dall'omologa nozione processualpenalistica accolta all'epoca dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 1° luglio-19 ottobre 2022, n. 39529; sezione sesta penale, sentenza 16 marzo-8 giugno 2022, n. 22417; sezione quinta penale, sentenza 10 marzo-6 maggio 2021, n. 17552).



L'acquisizione di comunicazioni riservate del parlamentare, registrate nella memoria di un dispositivo elettronico, tanto ove si siano svolte originariamente a distanza, quanto ove abbiano avuto luogo in presenza, devono essere coperte dalla garanzia di cui all'art. 68, terzo comma, Cost., fintantoché con il passare del tempo non si tramutino in documenti storici (sentenza n. 170 del 2023).

A tale risultato conducono non solo il canone dell'interpretazione teleologica, associato all'esigenza di tenere conto del mutato contesto tecnologico (*supra*, punti 16.2.1. e 16.2.2.), ma anche il criterio sistematico.

In particolare, dal raccordo, nell'art. 68, terzo comma, Cost., tra il sequestro di corrispondenza e, nella sua prima parte, le «intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni» (corsivi aggiunti), si desume che il legislatore costituzionale non ha inteso differenziare la tutela della corrispondenza del parlamentare dalla protezione di altre forme di comunicazioni riservate in qualsiasi forma captate, che prospettino identiche problematiche. E questo vale tanto più ove si consideri che l'art. 15 Cost. equipara la tutela della «segretezza della corrispondenza» a quella di «ogni altra forma di comunicazione» (corsivo aggiunto).

A ragionare diversamente, si dovrebbe sostituire al canone dell'interpretazione sistematica, orientato dalla *ratio* della disciplina oggetto del procedimento ermeneutico, quello di una interpretazione segmentata dell'art. 68, terzo comma, Cost.

Simile approccio equivarrebbe a ritenere che il legislatore costituzionale avrebbe dovuto prevedere singolarmente e nella loro specificità tutte le fattispecie rilevanti, sebbene quelle espressamente contemplate siano soggette a un naturale processo di evoluzione nel quale, pur al mutare dei dati fenomenologici, restano intatti i beni e gli interessi di rilievo costituzionale cui deve essere assicurata la necessaria tutela.

22.- In definitiva, la ricostruzione ermeneutica dell'art. 68, terzo comma, Cost. induce a ritenere che il rischio di una indebita invadenza del potere giudiziario può insinuarsi sia nel caso (e nel momento) in cui l'autorità investigativa assuma l'iniziativa di far registrare occultamente una comunicazione riservata, avendo o meno di mira il parlamentare, sia nel caso (e nel momento) in cui la medesima autorità si determini all'acquisizione nel procedimento di una registrazione occultamente effettuata su iniziativa del privato.

In questa seconda ipotesi, la persona può aver agito per le più diverse ragioni, che possono andare dall'intento persecutorio o ricattatorio nei confronti del politico all'esigenza della vittima del reato commesso dallo stesso parlamentare di preconstituirsì un mezzo di prova.

Dinanzi a simile ventaglio di ipotesi, su cui si innesta l'iniziativa dell'autorità giudiziaria che intende acquisire la registrazione, emerge l'esigenza che il concreto esercizio del potere autorizzativo, in applicazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., sia esso stesso conforme alla *ratio* della prerogativa parlamentare. Questa, infatti, assicura il punto di equilibrio fra la tutela della libertà e dell'indipendenza della funzione parlamentare e il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi all'autorità giudiziaria.

Se, dunque, il senso della disciplina risiede nella tutela della funzione parlamentare da indebite interferenze e invadenze del potere giudiziario, simile presupposto non consente di ritenere l'autorizzazione parlamentare (o il diniego della stessa) espressione di un potere arbitrario, esercitato attraverso decisioni insindacabili.

Ne discende che il provvedimento che decide in merito all'autorizzazione non può prescindere dal fornire elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio.

Ove, pertanto, l'autorità giudiziaria ritenesse di ravvisare un abuso nel diniego di autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi a questa Corte (sentenze n. 74 del 2013 e n. 462 del 1993).

23.- Alla luce di quanto esposto, l'odierno conflitto di attribuzione va accolto.

In particolare, ricorrono nella fattispecie concreta tutti i presupposti che inducono ad applicare la disciplina prevista per il sequestro di corrispondenza dagli artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 della legge n. 140 del 2003.

23.1.- In primo luogo, le richiamate videoregistrazioni si sono svolte in un contesto riservato.

Al punto 3.E.3.d.1. dell'ordinanza del 13 settembre 2024, il Tribunale di Modena riconosce che le videoregistrazioni effettuate «in modo clandestino» da A. B. erano tali da porre «in rilievo [...] un tema di riservatezza».

In termini ancora più precisi, il ricorso introduttivo del conflitto (al punto a. del Merito) sottolinea i tratti di riservatezza che hanno caratterizzato le conversazioni e le comunicazioni occultamente videoregistrate dallo stesso. Si evidenzia, infatti, che si è trattato di un «colloquio confidenziale», svolto nel domicilio dell'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi.



A fortiori, devono ritenersi riservate le comunicazioni telefoniche del parlamentare intercorse con soggetti terzi e occultamente registrate da A. B.

23.2.- In secondo luogo, emerge che solo a seguito del sequestro del cellulare di A. B., indagato nello stesso procedimento da cui ha tratto origine il giudizio a carico di Carlo Amedeo Giovanardi, l'autorità giudiziaria ha avuto contezza dell'attività di videoregistrazione svolta dal soggetto privato.

In quel momento si è prospettato, pertanto, il problema di valutare l'esigenza dell'autorizzazione ex art. 68, terzo comma, Cost., onde acquisire e utilizzare nel processo i file di videoregistrazione conservati nella memoria del dispositivo elettronico sequestrato.

È quanto si desume dal punto 1.C.3. dell'ordinanza del Tribunale di Modena e dai punti *b)* e *c)* della Premessa in fatto, nonché *b7)* del Merito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ove si fa riferimento al rinvenimento delle videoregistrazioni delle conversazioni e comunicazioni di Carlo Amedeo Giovanardi a seguito del sequestro del cellulare di A. B., effettuato nell'ambito di un procedimento che vedeva quest'ultimo come imputato.

24.- Nel caso oggetto del presente giudizio, l'intervento dell'autorità giudiziaria si colloca, in sostanza, solo a valle dell'avvenuta videoregistrazione delle comunicazioni del parlamentare.

Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il modulo procedurale operante per la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 2003, che richiede l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare non per sequestrare il dispositivo captante, ma per estrapolare e acquisire agli atti il suo contenuto.

Tale modulo «garantisce [...] un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, evitando inopportune dilatazioni degli effetti propri della prerogativa parlamentare, che rischierebbero di penalizzare in modo ingiustificato le stesse iniziative dell'autorità giudiziaria volte all'accertamento dei reati» (sentenza n. 170 del 2023).

Ne discende che, ove pure gli organi inquirenti avessero potuto prevedere che nel telefono cellulare di A. B. fossero memorizzate videoregistrazioni di colloqui di Carlo Amedeo Giovanardi, questo non avrebbe impedito loro di apprendere il dispositivo, di sequestrare tutti gli altri dati informatici non attinenti alle comunicazioni con il parlamentare e di verificare, tramite un sommario esame, l'effettiva sussistenza di videoregistrazioni o di registrazioni riguardanti quest'ultimo.

Viceversa, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione della Camera di appartenenza di Carlo Amedeo Giovanardi per disporre l'estrapolazione dal dispositivo e l'acquisizione agli atti del procedimento delle videoregistrazioni delle conversazioni del parlamentare.


25.- Alla luce di quanto sopra esposto, non spettava al Tribunale di Modena disporre, con l'ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, in assenza dell'autorizzazione del Senato, l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate, il 12 luglio, il 19 luglio e il 18 ottobre 2014, da A. B., aventi a oggetto le conversazioni, avvenute in presenza, con Carlo Amedeo Giovanardi, all'epoca senatore, nonché quelle intercorse tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.

Di conseguenza, la citata ordinanza deve essere annullata, nella parte in cui ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle richiamate videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, disporre, con l'ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell'autorizzazione del Senato della Repubblica di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);



2) annulla, per l'effetto, l'ordinanza collegiale adottata dal Tribunale ordinario di Modena in data 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Emanuela NAVARRETTA, *Redattrice*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

ALLEGATO:
Ordinanza letta all'udienza del 14 aprile 2026

ORDINANZA

Ritenuto che, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito dell'ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024, promosso dal Senato della Repubblica, è intervenuto in giudizio Carlo Amedeo Giovanardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Maria Cogo, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero l'intervento, ha concluso per la dichiarazione della sua ammissibilità. *Considerato* che questa Corte ha più volte affermato che, nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non opera detta preclusione quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendano dall'esito dello stesso (sentenza n. 230 del 2017; ordinanze n. 157 del 2023 e n. 269 del 2019); che simile evenienza si verifica quando l'interveniente sia parte di un giudizio comune e, in particolare, di quello che ha originato il conflitto, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte è suscettibile di condizionare (sentenze n. 259 del 2019, n. 169 del 2018, n. 107 del 2015 e n. 221 del 2014; ancora, ordinanza n. 157 del 2023); che, in detta ipotesi, gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni; che tale fattispecie ricorre nel caso in esame, essendo l'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi parte - in veste di imputato - del giudizio penale in relazione al quale è stato sollevato l'odierno conflitto; che l'esito della pronuncia di questa Corte è suscettibile di ricadere sugli interessi dell'interveniente, posto che - per affermazione della stessa parte ricorrente - le registrazioni della cui utilizzabilità si discute sono assunte quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di imputazione; che, alla luce di tali considerazioni, l'intervento di Carlo Amedeo Giovanardi è ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile l'intervento di Carlo Amedeo Giovanardi.

F.to: Giovanni Amoroso, *Presidente*



N. 112

Ordinanza 22 - 23 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di terzi nel giudizio in via incidentale avente a oggetto norma statale che, in materia di TSO, non prevede che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, ove nominato, non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche a quest'ultimo, non prevede l'audizione del paziente in sua presenza né prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare - Richiesta di intervento depositata prima della vigenza della novella alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Soggetti parti di giudizi pendenti analoghi a quello *a quo* - Carezza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti dedotti nei giudizi *a quo* - Inammissibilità dell'intervento.

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, nel procedimento vertente tra L. C. e il Comune di Empoli, con ordinanza del 29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visto l'atto di intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.;

udito il Giudice relatore Stefano Petitti nella camera di consiglio del 22 giugno 2026, fissata ai sensi dell'art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per la decisione sull'ammissibilità dell'intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.;

deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.

Rilevato che il Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2026, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) «nella parte in cui esso non prescrive che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del Sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; nella parte in cui, in caso di nomina di un difensore, esso non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato; nella parte in cui esso non prevede che l'audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e, infine, nella parte in cui esso non prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare»;

che, con atto depositato il 21 marzo 2026, sono intervenuti in giudizio S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.;

che gli intervenienti riferiscono di essere parti di giudizi pendenti, rispettivamente, avanti alla Corte d'appello di Firenze (S. P.), alla Corte d'appello di Milano (C.S. S.) e al Tribunale ordinario di Roma (S. D.A. e F. S.), in cui sono stati impugnati per plurimi motivi i provvedimenti che hanno disposto nei loro confronti trattamenti sanitari obbligatori (TSO);



che gli intervenienti argomentano l'ammissibilità dell'intervento riferendo di essere titolari di un interesse qualificato e diretto all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, stante l'identità della *ratio* decidendi tra il giudizio *a quo* e i casi che li riguardano, in cui deve farsi applicazione dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, in particolare perché la mancanza di un difensore nel corso del giudizio di convalida avrebbe impedito loro di formulare eccezioni formali relative all'illegittimità del provvedimento, precludendo al giudice tutelare un vaglio completo sulla legittimità della misura.

Considerato che S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. hanno depositato atto di intervento e non sono parti del giudizio principale; che, con delibera di questa Corte del 12 marzo 2026, sono state introdotte modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, entrate in vigore l'8 maggio 2026;

che, per quanto concerne il rito, per la decisione sull'ammissibilità dell'intervento occorre fare riferimento, in quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore, al vigente art. 5 delle Norme integrative, come sostituito con la citata delibera di questa Corte del 12 marzo 2026 (da ultimo, ordinanze n. 102, n. 101 e n. 81 del 2026);

che, per converso, ai fini dell'accertamento dei presupposti sull'ammissibilità dell'intervento trova applicazione la normativa precedente, in quanto l'atto di intervento è stato depositato il 21 marzo 2026 e, quindi, in data antecedente all'entrata in vigore delle predette modifiche (ancora, ordinanze n. 102, n. 101 e n. 81 del 2026);

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche apportate con la già citata delibera del 12 marzo 2026);

che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative, sempre nella versione antecedente alle modifiche con la delibera del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (da ultimo, ordinanza n. 81 del 2026);

che, quanto agli atti di intervento di soggetti che sono parti di processi analoghi a quello da cui trae origine la questione, occorre ribadire che non è sufficiente, per la qualificazione dell'interesse ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio *a quo*, nel quale è fatta applicazione della medesima norma e sul quale la decisione di questa Corte possa influire (sentenze n. 63 del 2026 e n. 199 del 2025; ordinanze n. 102 e n. 81 del 2026);

che, pertanto, l'intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. deve essere dichiarato inammissibile.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato da S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*


Stefano PETITTI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 113

Ordinanza 22 - 23 giugno 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento di terzi i quali non sono parte nel giudizio in via incidentale avente a oggetto la disciplina delle misure di prevenzione che prevede, in caso di sequestro di beni, che il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione non possa essere impugnato - Richiesta di intervento depositata nella vigenza della novella alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - Carenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti dedotti nei giudizi *a quo* - Inammissibilità dell'intervento.

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 6; Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di F. R., con ordinanza del 24 aprile 2026, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visti l'atto di costituzione di F. R., nonché l'intervento di T. S., I. S. e G. S., e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 22 giugno 2026 fissata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per la decisione sull'ammissibilità degli interventi di T. S., I. S. e G. S.;

deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.

Ritenuto che le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 (*recte*: 117, primo comma,) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), «nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione»;



che il giudizio *a quo* è originato dal ricorso per cassazione avverso un provvedimento della Corte d'appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l'istanza, proposta da F. R., di revocare parzialmente un sequestro di prevenzione in precedenza disposto dalla stessa Corte d'appello di Roma su beni tutti riconducibili ad A. M., anche per interposta persona;

che F. R. aveva chiesto la revoca del sequestro limitatamente a una unità immobiliare, rispetto alla quale egli assume di avere un diritto personale di godimento, nonché ai beni che si trovano nella stessa, dei quali assume di essere proprietario;

che, a parere del giudice *a quo*, l'inoppugnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro nel procedimento di prevenzione patrimoniale violerebbe il principio di uguaglianza, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra la posizione del terzo interessato e quella del pubblico ministero, lasciando la parte privata priva di un rimedio idoneo a ottenere la rimozione immediata del vincolo provvisorio;

che la norma censurata, secondo il rimettente, si porrebbe altresì in contrasto con i principi, anche convenzionali, dell'effettività del diritto di difesa e del giusto processo, e violerebbe i diritti, costituzionali e convenzionali, di proprietà e di iniziativa economica;

che il 9 giugno 2026 T. S., I. S. e G. S., in qualità di eredi legittimi di V. S., hanno depositato «atto di costituzione» nel giudizio innanzi a questa Corte;

che gli stessi lamentano che un «compendio patrimoniale» già appartenente al loro *de cuius* sia stato attinto dal sequestro disposto a carico di A. M., e che il giudice della prevenzione avrebbe ommesso di chiamarli a intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 23, comma 2, cod. antimafia, sicché ad essi non sarebbe stata offerta «alcuna possibilità di prendere parte alle udienze camerale, né di interloquire sulla genesi e sulla presunta illiceità della provvista originaria utilizzata per l'acquisto dei beni nel lontano 1996»;

che essi espongono, inoltre, di avere proposto alla Corte d'appello di Roma istanza di revoca del sequestro limitatamente ai beni appartenenti al *de cuius* e di avere quindi proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui la stessa Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza, in quanto non prevista dall'art. 27 cod. antimafia: ricorso che sarebbe stato fissato per la trattazione all'udienza del 14 ottobre 2025, poi rinviata dapprima al 5 aprile 2026 e, successivamente, al 25 giugno 2026;

che i predetti deducono dunque di trovarsi «nella stessa identica posizione sostanziale e processuale del ricorrente [F. R.] poiché nei loro confronti sussistono le medesime e identiche questioni di diritto relative alla violazione del principio del contraddittorio sollevate dalle Sezioni Unite nell'ordinanza di rimessione»;

che, per tali ragioni, essi chiedono a questa Corte di accertare e dichiarare la loro «piena legittimazione all'impugnazione immediata e alla partecipazione al presente giudizio incidentale [...] quali terzi interessati ed eredi legittimi rimasti totalmente ed incolpevolmente estromessi dal contraddittorio genetico nel procedimento *a quo*», formulando altresì «richiesta di autorizzazione alla discussione orale del difensore nominato» e di «abilitazione alla consultazione e all'accesso completo al fascicolo telematico di causa»;

che, nel merito, essi argomentano estesamente nel senso della fondatezza delle questioni sollevate dal giudice rimettente.

Considerato che T. S., I. S. e G. S. non sono parti del giudizio *a quo*, costituito dal procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca del sequestro presentata da F. R. limitatamente ai beni dei quali quest'ultimo assume di essere proprietario o rispetto ai quali egli invoca un diritto personale di godimento;


che, pertanto, il loro «atto di costituzione» deve essere riqualificato come richiesta di intervento da parte di soggetti terzi rispetto al giudizio *a quo*;

che tale richiesta è stata depositata il 9 giugno 2026, e pertanto nel vigore delle modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, adottate con deliberazione del 12 marzo 2026, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 2026, n. 94 ed entrate in vigore l'8 maggio 2026;

che questa Corte deve dunque procedere in camera di consiglio alla decisione sull'ammissibilità dell'intervento, ai sensi del vigente art. 5 delle Norme integrative;

che, quanto alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'intervento, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 4 delle medesime Norme integrative;

che l'atto di intervento è stato depositato entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui all'art. 4, comma 1, delle Norme integrative;



che non può trovare applicazione l'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, rimasto sostanzialmente invariato in seguito alle menzionate modifiche, non potendo gli intervenienti essere qualificati come «titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;

che, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha anche recentemente ribadito che, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, per «rapporto dedotto in giudizio» deve intendersi quello oggetto del giudizio *a quo* (sentenza n. 63 del 2026, punto 7; ordinanze n. 102 e n. 69 del 2026), sì che l'interveniente può dirsi avere un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a tale rapporto, quando «un'eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un'immediata incidenza sulla posizione soggettiva» dello stesso (ordinanza n. 8 del 2026; sentenza n. 98 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto, e ordinanza n. 85 del 2025; nello stesso senso, sentenza n. 159 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto, e ordinanza n. 111 del 2020);

che il rapporto dedotto nel giudizio *a quo* è identificabile nei diritti reali e di godimento vantati da F. R. rispetto agli specifici beni oggetto di tali diritti e attualmente sottoposti a sequestro di prevenzione, mentre gli odierni intervenienti vantano diritti su beni distinti, sui quali il giudizio *a quo* non potrebbe incidere, e che costituiscono in effetti oggetto di un diverso procedimento, attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione;

che non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità di un intervento ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio *a quo*, sul quale la decisione di questa Corte possa comunque influire (sentenza n. 63 del 2026, punto 7; ordinanze n. 102 del 2026 e n. 85 del 2025);

che deve altresì escludersi l'applicabilità, nel caso in esame, del nuovo comma 4 del medesimo art. 4, dal momento che gli odierni intervenienti non hanno dimostrato di avere formulato, entro la data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, una eccezione di illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione censurata dal giudice *a quo*;

che, conseguentemente, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato da T. S., I. S. e G. S.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, *Presidente*

Francesco VIGANÒ, *Redattore*

Roberto MILANA, *Direttore della Cancelleria*


Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_260113





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 8

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria l'8 giugno 2026
(del Senato della Repubblica)*

Reati ministeriali – Procedimento penale nei confronti del prof. Renato Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione, all'epoca dei fatti contestati – Decreto di archiviazione del Collegio per i reati ministeriali del 15 dicembre 2022 – Decreto di archiviazione parziale (in relazione all'ipotesi di reato per corruzione) e di rimessione degli atti al pubblico ministero, per quanto di competenza, in merito alle altre ipotesi di reato – Mancata comunicazione al Senato della Repubblica.

– Mancata trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, al Senato della Repubblica del decreto di archiviazione adottato dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma del 15 dicembre 2022, in relazione a un procedimento penale nei confronti del prof. Renato Brunetta, ministro all'epoca dei fatti.

Ricorso ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e degli articoli 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 26 delle norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale del 27 luglio 2021 del Senato della Repubblica, con sede in Piazza Madama, 00186 Roma (cf: 80442720589), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, senatore avv. Ignazio La Russa, rappresentato e difeso dal prof. avv. Luigi Ciaurro (cf: CRRLGU58M20H501I) e con lui elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale Tito Livio n. 148 (00136), con indirizzo digitale pec: luigi.ciaurro@cert.odg.roma.it - con procura rilasciata con separato atto e da aversi apposta in calce al presente;

Nei confronti della Procura della Repubblica di Roma presso il Tribunale di Roma, in persona del Procuratore della Repubblica e legale rappresentante *pro tempore*;

Per sollevare il conflitto di attribuzione determinato dalla mancata trasmissione al Senato della Repubblica del decreto di archiviazione parziale e «asistemica» adottato dal Tribunale dei ministri in data 15 dicembre 2022 in relazione al reato di corruzione, rimettendo gli atti al pubblico ministero per quanto di competenza in merito alle altre ipotesi di reato, ritenute non ministeriali.

Tale condotta omissiva si è riverberata in una lesione di attribuzioni spettanti al Senato della Repubblica in materia di immunità ministeriali, ai sensi dell'art. 96 della Costituzione e degli articoli 5 e 8 della legge costituzionale 10 gennaio 1989, n. 1; lesione che ha impedito all'organo costituzionale di valutare il contenuto del citato decreto di archiviazione e di deliberare conseguentemente se sollevare o meno un conflitto di attribuzione per lesione delle proprie prerogative, come definite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009.

FATTO

Il professor Renato Brunetta (che attualmente riveste la carica di Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) in passato è stato parlamentare europeo (dal 20 luglio 1999 al 28 aprile 2008) e deputato della Repubblica italiana (dal 29 aprile 2008 al 12 ottobre 2022).

È stato altresì nominato Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nel Governo presieduto da Silvio Berlusconi (dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011) e Ministro per la pubblica amministrazione nel Governo presieduto da Mario Draghi (dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022).

Con riferimento a quest'ultimo incarico, la Procura della Repubblica di Roma, in data 14 marzo 2022, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento n. 9556/2022 — iscritto nei confronti del Ministro Brunetta e di altri coindagati — al Collegio per i reati ministeriali affinché svolgesse le indagini e assumesse le relative determinazioni in ordine alle seguenti ipotesi di reato: corruzione per l'esercizio della funzione (articoli 318 e 321 del codice penale), violazione delle norme sulla trasparenza del finanziamento ai partiti politici e ai parlamentari (art. 7, comma 3, della legge n. 195 del 1974 e art. 4, comma 1, della legge n. 659 del 1981), falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 del codice penale).



Il Tribunale dei Ministri, previa audizione dell'interessato e svolgimento di approfondimenti, restituiva gli atti alla Procura della Repubblica affinché procedesse alle opportune valutazioni, alla luce delle indagini svolte.

Con missiva del 22 novembre 2022 la citata Procura inoltrava nuovamente gli atti al Collegio per i reati ministeriali, invitandolo a procedere alla relazione motivata di cui all'art. 8, comma 1, della legge costituzionale 1° gennaio 1989, n. 1 (espressamente: v. pag. 4) «per la trasmissione al Presidente del Senato», ai fini della richiesta di concessione dell'autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 96 della Costituzione e dell'art. 5 della predetta legge costituzionale.

Si richiama l'attenzione sul particolare e forse decisivo significato del predetto atto, nel quale la Procura stessa aveva individuato nel Senato la Camera competente, per ciò stesso implicitamente ed *ex ante* ammettendo la fondatezza del ricorso ora presentato.

In data 15 dicembre 2022 il Collegio per i reati ministeriali disponeva l'archiviazione del procedimento in relazione al reato di corruzione, rimettendo gli atti al pubblico ministero per quanto di competenza in merito alle altre ipotesi di reato, ritenute non ministeriali; veniva quindi adottato un decreto di archiviazione parziale e «asistemica», limitato cioè all'unica ipotesi di reato ritenuta dal Collegio di propria specifica competenza.

In data 16 dicembre 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dovendo — ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989 — trasmettere il citato provvedimento di archiviazione alla Camera di appartenenza per le valutazioni di competenza, erroneamente lo inviava tuttavia alla Camera dei deputati; quest'ultima, nella seduta del 22 dicembre 2022, dava mero annuncio dell'atto pervenuto.

In base al combinato disposto dell'art. 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'art. 5 della stessa legge, la comunicazione dell'intervenuta archiviazione avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti del Senato della Repubblica, competente quando l'eventuale autorizzazione a procedere debba essere richiesta nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Invece, dati i fatti esposti — che non sono evidentemente contestabili nella loro oggettiva veridicità — il Senato della Repubblica non ha avuto alcuna conoscenza della definizione del procedimento per reati ministeriali nei riguardi del professor Renato Brunetta (a quella data non appartenente più alle Camere).

La decisione parlamentare

Con lettera pervenuta il 27 giugno 2025, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la documentazione inviata dal professor Renato Brunetta, con la quale si chiede di sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in riferimento alla mancata trasmissione del decreto di archiviazione asistemica per reati ministeriali alla Camera competente.

La questione è stata affrontata nelle sedute della Giunta del 1°, 16, 22 e 29 luglio 2025.

In quest'ultima riunione è stata approvata la proposta del relatore volta a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di fronte alla Corte costituzionale nei confronti dell'autorità procedente, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione (v. Atti Senato, XIX Leg. Doc. XVI, n. 5).

Da ultimo, l'Assemblea del Senato ha confermato la proposta della Giunta di sollevare un conflitto di attribuzione nella vicenda *de qua*, nella seduta del 30 luglio 2025.

Per completezza di informazione si ricorda che la deliberazione è stata ampiamente condivisa dall'Aula, con il voto favorevole anche di gruppi non rientranti nella maggioranza di Governo (PD e Italia Viva), risultando in fine 122 voti favorevoli e 18 contrari (su 140 votanti).

Ammissibilità del conflitto

1. Legittimazione soggettiva attiva

Come noto, la Corte costituzionale sin dai primi anni Ottanta ha sempre riconosciuto la legittimazione separata di ciascuna delle due Assemblee parlamentari nella tutela delle proprie prerogative e attribuzioni (v. da ultimo sentenza n. 37 del 2024). Pertanto al ricorrente Senato della Repubblica va riconosciuta la natura di organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere cui appartiene, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, trattandosi di «attribuzioni rivendicate in nome dell'autonomia e dell'indipendenza di ciascun ramo del Parlamento».



Sul piano specifico, in particolare nella sentenza n. 88 del 2012 la Corte costituzionale ha affermato espressamente che «Non vi sono dubbi, in particolare, circa la legittimazione a sollevare conflitto da parte del Senato della Repubblica (sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 313 e n. 241 del 2011, n. 211 del 2010, n. 8 del 2008 e n. 217 del 1994), cui spetterebbe pronunciarsi ai sensi dell'art. 96 della Costituzione nel caso di specie, giacché il Ministro non è allo stato membro del Parlamento».

2. Legittimazione soggettiva passiva

Rappresenta altresì un principio consolidato il riconoscimento della natura di potere dello Stato al pubblico ministero — e nello specifico al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (v. *ex pluribus* Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2013 e ordinanze n. 193 del 2018 e n. 261 del 2022) - in ragione dell'attribuzione, costituzionalmente prevista e garantita, riguardante l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), al quale inerisce la titolarità delle indagini finalizzate ad esso (v. Corte costituzionale, sentenze n. 87 e n. 88 del 2012, nonché ordinanze n. 217 del 2016 e n. 273 del 2017).

3. Legittimazione oggettiva

Il «tono costituzionale» dell'attribuzione del Senato della Repubblica — lesa dal comportamento omissivo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma — è evidente con riferimento al sistema delle immunità ministeriali, quale definito dall'art. 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e come precisato dalla Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. del 2009.

Pertanto, al Senato della Repubblica sono state precluse la conoscenza del decreto di archiviazione solo parziale per due reati ministeriali, la valutazione dei suoi contenuti e quindi ogni decisione discrezionale circa la necessità o meno di sollevare un conflitto di attribuzione contro l'asistematicità dell'archiviazione a tutela delle proprie prerogative, vale a dire la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere per reato ministeriale (invece come noto non prevista in caso di reato ordinario compiuto da un *ex* Ministro nel periodo in cui ha esercitato le funzioni).

Quanto alla condotta omissiva e non commissiva, è noto che in tema di conflitti di attribuzione (sia tra enti che fra poteri) rappresenta un principio consolidato e non contestato che anche un comportamento omissivo possa essere qualificato come atto lesivo di un'attribuzione costituzionale, quando sia «idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare un provvedimento necessario affinché una regione sia posta in grado di esplicare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante» (Corte costituzionale, sentenze n. 187 del 1984 e n. 111 del 1976).

Nell'ambito specifico del conflitto fra poteri, ci si limiterà a richiamare l'attenzione sulla sentenza della Corte costituzionale n. 406 del 1989, la cui stessa apoditticità sul punto conferma la certezza ormai acquisita sulla sua ammissibilità anche in caso di inerzie comportamentali: «Nulla si oppone, invece, all'ammissibilità del conflitto in quanto proposto nei confronti del Governo contro l'omessa sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti, e contro l'intervenuta pubblicazione, malgrado tale omissione, del decreto delegato n. 1142 del 1985».


4. Interesse ad agire

A dare sostanza all'interesse ad agire in un conflitto fra poteri è necessario che si sia verificato un pregiudizio alla sfera di attribuzioni, in questo caso, del Senato della Repubblica. Nella fattispecie il pregiudizio *de quo* è connaturato a una condotta omissiva (la mancata trasmissione del decreto di archiviazione parziale e asistematica), che ha impedito l'esercizio concreto dell'attribuzione costituzionale di valutarne il contenuto, di effettuare una verifica sulla correttezza delle motivazioni poste a fondamento dell'archiviazione asistematica e di decidere conseguentemente se sollevare o meno un conflitto davanti alla Corte costituzionale a tutela delle proprie attribuzioni in materia di immunità ministeriali (v. ovviamente Corte costituzionale, sentenza n. 241 del 2009).

Pertanto, nell'odierna vicenda, appare manifesta la sussistenza di un pregiudizio attuale e concreto alla sfera delle attribuzioni costituzionalmente rilevanti del Senato della Repubblica, tanto più che nel frattempo il procedimento penale per i due reati ordinari (e non più ministeriali) ha avuto inizio e sta proseguendo.

DIRITTO

1. Preliminarmente va sottolineato come non sia contestabile la competenza del Senato della Repubblica a esaminare il decreto di archiviazione *de quo*, rilevando la qualifica soggettiva (di non appartenenza alle Camere) al momento dell'adozione del decreto di archiviazione e non della commissione del presunto reato. Ciò emerge con nitore già dal mero dettato testuale ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge costituzionale n. 1 del 1989: «Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere».



Ed emerge altresì da pronunce della stessa Corte costituzionale (v. in particolare la sentenza n. 88 del 2012) e dalla stessa giurisprudenza parlamentare.

A quest'ultimo riguardo, si possono citare diversi precedenti di richieste di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 96 della Costituzione nei confronti di *ex* Ministri i quali — deputati all'epoca dei fatti contestati — al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione a procedere non erano più parlamentari; in tali casi i procedimenti sono stati incardinati dall'autorità procedente (il Tribunale dei Ministri, tramite le Procure competenti) dinanzi al Senato della Repubblica. A titolo di esempio si segnalano: nella XII legislatura, il Doc. IV-*bis*, n. 2 (Francesco De Lorenzo ed altri); il Doc. IV-*bis*, n. 11 (Salvatore Formica ed altro coindagato); il Doc. IV-*bis*, n. 21, (Remo Gaspari, Antonio Gava ed altro coindagato); il Doc. IV-*bis*, n. 19 (Paolo Cirino Pomicino ed altri); nella XIII legislatura: il Doc. IV-*bis*, n. 10 (Paolo Cirino Pomicino ed altri); i Doc. IV-*bis*, nn. 9 e 15 (Vincenzo Scotti ed altri); il Doc. IV-*bis*, n. 12 (Carmelo Conte ed altri); nella XV legislatura: Doc. IV-*bis*, n. 1 (Antonio Marzano ed altri).

2. Come noto, la Corte costituzionale (v. sentenza n. 241 del 24 luglio 2009) ha parzialmente accolto un ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati (cui aveva aderito anche il Senato della Repubblica) ed ha affermato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 include tra in casi in cui il Collegio dei ministri deve disporre l'archiviazione (oltretutto per motivi di merito) anche la fattispecie della qualificazione del reato contestato come non appartenente a quelli indicati dall'art. 96 della Costituzione, precisando che si tratta di una «archiviazione, per così dire, anomala o comunque asistemica», in quanto non pone fine al procedimento, che prosegue con riferimento a un reato comune.

«Anche e soprattutto in questa situazione la Camera competente ha un interesse costituzionalmente protetto a essere tempestivamente informata, per via istituzionale e in forma ufficiale, dell'avvenuta archiviazione (solo) quale reato ministeriale, come prescrive, senza eccezioni, il comma 4 dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Se del caso, proprio in tale ipotesi la Camera competente potrebbe sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte, «ritenendo, in ipotesi, che l'asserita indebita la Corte così si esprimeva qualificazione come non ministeriale del reato contestato abbia precluso alla Camera competente la possibilità di far valere la garanzia di cui all'art. 96 Cost.».

Altresì: «L'omessa comunicazione — ha osservato la Corte — determina, infatti, la compromissione del potere dell'organo parlamentare di valutare autonomamente la natura ministeriale o meno dei reati oggetto di indagine e di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ove non condivide la valutazione negativa espressa dal Tribunale dei ministri, con conseguente menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Camera parlamentare in ordine all'esercizio del potere di autorizzazione a procedere».

Sulla fondatezza del presente ricorso


Va precisato che in questa fase l'oggetto del conflitto proposto dal Senato della Repubblica non riguarda affatto la richiesta alla Consulta di accertare che i reati per i quali è imputato il professor Brunetta abbiano natura ministeriale, e non ordinaria, ma esclusivamente una violazione procedimentale costituzionalmente lesiva.

Ciò premesso, per le ragioni già espresse in termini di fatto e di diritto il ricorso per conflitto di attribuzione appare *ictu oculi* fondato.

In particolare, la lesione di un'attribuzione spettante al Senato si è oggettivamente e concretamente verificata, a nulla rilevando la natura dell'omissione contestata oppure le ragioni dell'errore che hanno condotto a informare inutilmente la Camera dei deputati, organo non competente nella questione.

Infatti, sempre questa stessa Corte — con la sentenza n. 58 del 2004 — con riferimento a una perquisizione presso un domicilio di un parlamentare in carica senza la prescritta autorizzazione preventiva, ha precisato che laddove si verifici una violazione oggettiva delle prerogative parlamentari non hanno rilevanza la consapevolezza soggettiva o le intenzioni dell'autore dell'atto. Pertanto, se del caso, la violazione delle attribuzioni si verifica «a prescindere dalla soggettiva percepibilità di tale lesione da parte del potere che la commette».

In ogni caso, onde sottolineare la gravità dell'erronea trasmissione alla Camera dei deputati (non competente), la stessa Procura della Repubblica in una data antecedente (22 novembre 2022) rispetto a quella del decreto di archiviazione (15 dicembre 2022), in una missiva al Tribunale dei Ministri aveva correttamente individuato nel Senato della Repubblica la Camera competente per tutte le questioni riguardanti il professor Renato Brunetta in merito al procedimento per reato ministeriale *de quo*.



Per completezza espositiva si farà notare che un altro (e differente) profilo conflittuale potrebbe ricollegarsi al fatto non del tutto coerente che l'archiviazione totale del reato principale (sia come ministeriale che quale ordinario) non abbia assorbito anche i due reati minori, connessi e strumentali. Non apparendo possedere questi ultimi, allo stato, una configurabilità autonoma, la loro qualificazione come autonomi illeciti ordinari a sé stanti, pur dopo l'archiviazione totale del reato principale, potrebbe condurre per altro verso a un *fumus* di elusione della guarentigia costituzionale.

Ma a ben guardare questa è altra e differente questione di merito, ma che va adombrata già in questa sede — pur evidentemente non essendo strettamente necessario — al fine di evidenziare il tono costituzionale del conflitto, la sua rilevanza non meramente procedurale e formale, e il carattere sostanziale delle attribuzioni lese.

In estrema sintesi:

A) non è stato trasmesso il decreto di archiviazione «asistemica» di due fattispecie di reati ministeriali ai sensi dell'art. 8 della legge, secondo quanto specificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 2009;

B) è stato conseguentemente impedito al Senato stesso di esercitare una valutazione a tutela delle sue attribuzioni ai sensi dell'art. 96 della Costituzione e della legge costituzionale n. 1 del 1989 e di sollevare eventualmente un conflitto davanti alla Corte costituzionale a tutela delle proprie attribuzioni.

P.Q.M.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato — oltretutto nel fare rinvio alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Atti Senato, XIX Leg., Doc. XVI, n. 5: v. all. n. 5) e al resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea del Senato del 30 luglio 2025 (v. all. n. 6) e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini e nelle forme di procedura — si chiede che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale:

- 1) voglia dichiarare ammissibile il conflitto introdotto con il presente ricorso;
- 2) voglia accertare che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma omettere di trasmettere al Senato della Repubblica il decreto di archiviazione, con il quale il Collegio aveva escluso la natura ministeriale di due reati ascritti all'imputato, nel momento in cui venivano inviati gli atti stessi all'autorità giudiziaria competente ai fini del procedimento penale ordinario (che poi è concretamente iniziato e proseguito);
- 3) voglia quindi risolverlo affermando che in tal modo sono state lese le attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato della Repubblica dagli articoli 96 Cost. e dagli articoli 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, alla luce della sentenza n. 241 del 2009, a causa della mancata trasmissione del decreto di archiviazione parziale e asistemica di reati ministeriali nei riguardi di un soggetto non appartenente alle due Camere;
- 4) voglia conseguentemente ordinare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di effettuare la formale e ritualmente corretta trasmissione al Senato della Repubblica del decreto di archiviazione del Collegio dei ministri del 15 dicembre 2022;
- 5) voglia per l'effetto dichiarare nulli tutti gli atti del procedimento penale ordinario, nel frattempo posti in essere dall'autorità giudiziaria successivamente al citato decreto di archiviazione asistemica (per reati ministeriali inerenti gli stessi fatti dei reati ordinari) non trasmesso alla Camera competente, e quindi in assenza del presupposto di «regolarità costituzionale» discendente dallo stesso art. 96 della Costituzione.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) procura speciale;
- 2) lettera del prof. Renato Brunetta; del 27 giugno alla Presidenza del Senato della Repubblica;
- 3) missiva del 22 novembre 2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in cui (pag. 4) si individua nel Senato la Camera competente ai fini dell'autorizzazione a procedere per reato ministeriale;
- 4) resoconto stenografico della seduta n. 26 del 22 dicembre 2022 della Camera dei deputati;
- 5) relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, depositata in data 29 luglio 2025;
- 6) resoconto stenografico della seduta n. 335 del 30 luglio 2025 dell'Assemblea del Senato della Repubblica.

Roma, 27 ottobre 2025

Prof. Avv. Luigi Ciaurro



n. 98

*Ordinanza del 6 maggio 2026 del Tribunale di Arezzo
nel procedimento penale a carico di F. S.*

Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell’incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato, all’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen., la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
– Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.

TRIBUNALE DI AREZZO

SEZIONE PENALE - UFFICIO DIBATTIMENTO

Il giudice Michele Nisticò,

letti gli atti del procedimento sopra indicato a carico di S. F., difeso di fiducia dall’avv. Andrea Monsagrati del Foro di Pesaro, che vede la partecipazione in veste di parti civili di L. P., con l’avv. Tommaso Ceccarini del Foro di Arezzo e dell’A. con l’avv. Valerio Di Stasio del Foro di Napoli, sentite le parti all’udienza del 6 maggio 2026, ha pronunciato la seguente ordinanza

Sussistono tutti i presupposti per promuovere questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato, all’udienza di cui all’art. 554-bis c.p.p., la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi degli articoli 444 ss. c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 111 della Costituzione.

§§§

Nel procedimento che occupa l’azione penale è stata esercitata dal pubblico ministero con decreto di citazione a giudizio *ex art. 552 c.p.p.* del 10 novembre 2025, con il quale è stata fissata l’udienza di cui all’art. 554-bis c.p.p. del 13 febbraio 2026.

I fatti contestati alla persona imputata sono i seguenti:

1. Di cui agli articoli 582, I e II comma, 583 n. 1) 585 e 61 n. 11-*septies* del codice penale perché, all’interno della spogliatoio riservato agli arbitri dello stadio comunale, al termine della partita di calcio..., colpendo il direttore di gara P. L. con vari pugni e con una sedia, quindi afferrandolo per il collo, mordendogli una spalla e colpendolo con calci mentre si trovava a terra e infine, dopo che si era alzato, sbattendogli la testa contro il muro, gli cagionava lesioni personali consistite in trauma policoncusivo e frattura a una costola, dalle quali derivava una malattia con prognosi superiore a quaranta giorni;

2. Di cui agli articoli 624-bis e 61 n. 11-*septies* c.p. perché, nelle circostanze indicate nel capo che precede, si impossessava dell’orologio marco... mod... di colore nero con cinturino giallo e di quello marca... mod... di colore nero, sottraendoli a P. L. che li deteneva su un mobile dello spogliatoio a lui riservato, nonché della chiave della porta di ingresso dello spogliatoio sottraendolo alla proprietaria «...» al fine di trarne profitto;

3. Di cui all’art. 635, III comma del codice penale perché, nelle circostanze indicate al capo 1), deteriorava una sedia in plastica e una canalina di protezione dei cavi elettrici di proprietà della «...» che si trovavano nello spogliatoio riservato agli arbitri dello stadio comunale.


Tutti commessi in... l’...

Nel corso dell’udienza di comparizione predibattimentale del 13 febbraio 2026, verificata la regolare costituzione delle parti, il difensore dell’imputato munito di procura speciale ha concordato con il pubblico ministero l’applicazione all’imputato per tutti i fatti sopra indicati della pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, richiedendo sin dal principio il giudizio abbreviato in caso di rigetto della richiesta di patteggiamento.

Il giudice, ritenuto che le parti avessero concordato una pena incongrua e che non potesse essere concessa la sospensione condizionale, ha rigettato con propria ordinanza la richiesta delle parti, ammettendo appunto il giudizio abbreviato richiesto in via subordinata dalla difesa e fissando per il prosieguo dell’attività processuale, ovvero l’esame dell’imputato e la discussione, l’udienza del 6 maggio 2026.

§§§

Dopo aver rigettato la concordata richiesta *ex art. 444 c.p.p.* del pubblico ministero e del difensore lo scrivente non ha dichiarato di astenersi.



— L'art. 36 c.p.p. stabilisce infatti l'obbligo del giudice di astenersi se egli si trova in talune delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 c.p.p. e dalle leggi di ordinamento giudiziario; disposizioni queste che però non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza predibattimentale che abbia rigettato, anche per motivi di merito, la richiesta di applicazione concordata della pena.

Né la dichiarazione di astensione potrebbe, nel caso di specie, essere pronunciata ai sensi dell'art. 36, lettera h), c.p.p., cioè per altre gran ragioni di convenienza; detta residuale previsione, infatti, attiene senz'altro a incompatibilità che si manifestano esclusivamente in concreto ed in relazione a situazioni processuali che, invece, in astratto non determinano l'insorgere di alcuna incompatibilità, sicché a casi molto diversi da quello che occupa.

Deve pertanto ritenersi che la legge processuale vigente non imponga né invero consenta al giudice dell'udienza predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento di astenersi dal celebrare il giudizio abbreviato. Le norme dettate in materia di incompatibilità sono infatti, come noto, eccezionali e quindi insuscettibili di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche (cfr. Cass. pen., Sezione 5, sentenze nn. 4-813/2023 e 25313/2019; Corte costituzionale, sentenza n. 179/2024), sicché non è ipotizzabile giungere per via interpretativa a stabilire delle incompatibilità diverse da quelle testualmente individuate dal legislatore o, come più volte avvenuto proprio con riferimento all'art. 34 c.p.p., dalla Corte costituzionale.

§§§

L'assenza di una ipotesi di incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione concordata della pena nell'udienza di cui all'art. 554-bis c.p.p. pone, tuttavia, seri dubbi di costituzionalità.

In primo luogo, infatti, non pare possa seriamente dubitarsi del fatto che la disciplina delle incompatibilità del giudice penale miri anzitutto a salvaguardarne terzietà ed imparzialità e, quindi, ad assicurare che l'assetto derivante dalla legge sia conforme al disposto dell'art. 111, comma 2, della Costituzione.

Di qui la necessità di evitare che la cognizione del procedimento sia devoluta al magistrato che già si sia espresso, sia pure in diversa fase, sul merito dell'accusa elevata all'imputato e che quindi risulti in misura più o meno evidente condizionato dalla forza della prevenzione.

La Corte costituzionale, in proposito, ha già in più occasioni precisato che, affinché debba ritenersi sussistente l'incompatibilità endoprocessuale del giudice penale per essersi egli già espresso sull'accusa devono concorrere le seguenti condizioni: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima *res iudicanda*; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione; c) questi ultimi abbiano natura non «formale», ma «di contenuto», ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento (cfr. Corte costituzionale nn. 64 del 2022, 91 e 172 del 2023 e 93 del 2024).

Ebbene, si ritiene che proprio tutte le sopra indicate condizioni ricorrano nel caso che occupa.

La contestazione elevata alla persona imputata infatti, è evidentemente la medesima; l'attività sinora svolta dal giudice non è consistita nel solo prendere contezza degli atti di indagine, ma ha implicato anche pregnanti valutazioni sulla gravità del fatto ed è risultata in una decisione incidente sul merito dell'accusa; la precedente decisione si colloca in una diversa fase del procedimento, giacché l'ammissione del giudizio abbreviato implica appunto un cambio di fase, come ben testimoniato dal disposto dell'art. 303, comma 1, lettera b-bis), c.p.p., che impone di ricalcolare i termini appunto di fase della custodia cautelare in carcere dopo la pronuncia dell'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato.


§§§

Ulteriori dubbi di costituzionalità si pongono, poi, in relazione all'art. 3 della Costituzione ed in specie in relazione al trattamento normativo irragionevolmente differenziato di situazioni invero analoghe.

Come noto, con sentenza n. 439 del 1993 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che avesse rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata.

Analoga previsione, invece, come già sopra brevemente illustrato manca per il giudice dell'udienza predibattimentale.

E tuttavia la Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 439 del 1993 appena richiamata, ha affermato che il rigetto della richiesta di patteggiamento comporta una valutazione sul merito della *res iudicanda* idonea a radicare sempre l'incompatibilità al giudizio, con conseguente impossibilità di differenziare utilmente a seconda che il rigetto sia disposto dal giudice dibattimentale ovvero dal giudice per le indagini preliminari. Proprio per questa ragione la Corte costituzionale, che già era intervenuta sulla mancata previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice dibattimentale che avesse rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata (Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 1992, per come corretta con ordinanza n. 313 del 1993), ha esteso il ragionamento al giudice dell'udienza preliminare. L'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione concordata della pena sussiste dunque oggi per il giudice dibattimentale (sentenza n. 186 del 1992 per come corretta con ordinanza n. 313 del 1993), per quello delle indagini preliminari (sentenza n. 439 del 1993) e, in modo del tutto singolare, non



anche per il giudice dell'udienza predibattimentale. Simile assetto pare difficilmente spiegabile poiché le valutazioni che il giudice compie ed all'esito delle quali rigetta la richiesta di patteggiamento sono sostanzialmente identiche al variare della fase in cui avvengono, sicché limitare l'incompatibilità soltanto ai rigetti avvenuti nell'udienza preliminare o da parte del giudice del dibattimento, escludendo invece quelli avvenuti nell'udienza predibattimentale, non pare trovare alcuna plausibile spiegazione.

Inoltre, occorre anche considerare che, come la Corte costituzionale ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 179 del 2024), da quanto è stata introdotta l'udienza predibattimentale svolge per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. funzioni del tutto analoghe a quelle che, negli altri reati, sono svolte dall'udienza preliminare: un controllo sui termini in cui è esercitata l'azione, una verifica dei presupposti processuali relativi alla costituzione delle parti, una valutazione sulla ragionevole previsione di condanna tesa ad evitare la celebrazione di dibattimenti superflui.

Le evidenti somiglianze tra l'udienza preliminare e quella di cui all'art. 554-bis c.p.p. rendono, dunque, ancor più evidente l'assoluta singolarità dell'assetto legislativo vigente, in cui il rigetto della richiesta di applicazione concordata della pena comporta, per il giudice dell'udienza preliminare, l'obbligo di astenersi e, per quello dell'udienza predibattimentale, il dovere esattamente opposto.

§§§

Infine va pure precisato che al risultato cui potrebbe, se la prospettazione qui avanzata apparirà convincente, giungere la Corte costituzionale con una sentenza additiva che aggiunga un'ipotesi di incompatibilità imposta dalla Costituzione ma non prevista dal legislatore, il giudice comune non può arrivare per via interpretativa.

Ciò perché non si tratterebbe invero di interpretare intensivamente disposizioni di *rango* primario, ipotesi questa già particolarmente problematica in presenza di norme eccezionali, ma piuttosto di applicare principi già espressi dalla giurisprudenza costituzionale a casi analoghi a quelli in relazione ai quali la Corte costituzionale è già intervenuta; operazione questa che, però, non ha nulla di schiettamente interpretativo ed anzi implicherebbe la sostituzione del giudice comune a quello costituzionale nel determinare se le analogie tra l'udienza preliminare e quella predibattimentale consentano ovvero impongano l'aggiunta di un'ipotesi di incompatibilità non prevista dalla legge.

Inoltre, già la Corte costituzionale ha evidenziato come la particolare delicatezza delle norme sulle incompatibilità debba suggerire particolare prudenza nell'adozione di interpretazioni della legge processuale che non consentano l'intervento *erga omnes* riservato invece al giudice costituzionale (cfr., Corte costituzionale n. 45 del 2023).

§§§

Tutto quanto sopra esposto impone di ritenere sussistenti tutti i presupposti in presenza dei quali è doverosa, per il giudice *a quo*, la proposizione della questione di legittimità costituzionale.

Il processo principale deve dunque essere sospeso, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; alla cancelleria va ordinata la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; non occorre, invece, la notificazione alle parti del processo principale, giacché della presente ordinanza è stata data lettura in udienza.

P.Q.M.

Letti gli articoli 1 legge costituzionale n. 1/1948, 23 legge n. 87/1953 e 1 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato, all'udienza di cui all'art. 554-bis c.p.p., la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi degli articoli 444 ss. c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 111 della Costituzione;

sospende il giudizio principale;

ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Arezzo, 6 maggio 2026

Il Giudice: NISTICÒ



n. 99

Ordinanza del 19 maggio 2026 del Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da APN - Avvocati per niente onlus e altri contro Regione Lombardia

Sport – Minori – Norme della Regione Lombardia – Dote sport consistente nella concessione di buoni o altra forma di sostegno economico – Previsione che esclude dal beneficio di accesso a tale prestazione i minori residenti in Lombardia che non abbiano almeno un genitore residente nella Regione da non meno di cinque anni.

- Legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), art. 5, comma 3.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento semplificato RG 30323/2025

promosso da:

APN - Avvocati per niente Onlus;

ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione APS;

Confederazione generale italiana del lavoro Lombardia;

NAGA - Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti;

contro

Regione Lombardia

Il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6 febbraio 2026,

PREMESSO CHE

(a) col ricorso *ex a.* 281-*decies* cpc e 28 del decreto legislativo n. 150/2011 (intestato «Azione civile contro la discriminazione» e regolato perciò anche dall’a. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), premesso di essere attivamente legittimate a chiedere rimedi contro la discriminazione collettiva nell’accesso a «beni e servizi», settore che rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 215 del 2003, le ricorrenti concludono chiedendo:

«1. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta da Regione Lombardia consistente nell’aver previsto per l’accesso alla misura economica di euro 100,00, come regolato dalla DGR n. XII/3850 del 3 febbraio 2025 e dal bando regionale pubblicato il 14 marzo 2025, il requisito della residenza pregressa quinquennale in Lombardia di almeno uno dei genitori;

e conseguentemente, in via principale

2. ordinare a Regione Lombardia di riammettere le domande eventualmente escluse unicamente per carenza del requisito di lungo-residenza, provvedendo al pagamento della prestazione;

3. ordinare a Regione Lombardia, di emanare un nuovo bando integrativo del bando 14 marzo 2025, con adeguato stanziamento economico, che non preveda più il requisito di residenza quinquennale al fine di consentire di presentare domanda e ottenere il contributo a coloro che non hanno potuto presentare domanda al precedente bando per carenza del detto requisito, pur avendo sopportato un costo per attività sportive dei figli minori per l’anno sportivo 2024/2025 ed essendo titolari degli altri requisiti previsti dal bando stesso;

4. condannare Regione Lombardia a pagare ai sensi dell’art. 614-*bis* c.p.c, la somma di euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni giorno di ritardo - rispetto al termine indicato nell’emananda ordinanza - nell’esecuzione degli ordini in essa contenuti;

in via subordinata, in caso di ritenuta inammissibilità dell’ordine di cui al capo 3, 5. condannare Regione Lombardia a pagare alle associazioni ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, una somma da determinarsi in via equitativa *ex art.* 1226 c.c. che si indica in euro 5.000,00 per ciascuna associazione; in ogni caso



6. adottare ai sensi dell'art. 28, comma 5, decreto legislativo n. 150/2011, nell'ambito del previsto piano di rimozione, ogni altro provvedimento utile alla rimozione della discriminazione accertata e ad evitare il reiterarsi della stessa»;

(b) in proposito, le ricorrenti eccepiscono incidentalmente l'illegittimità costituzionale dell'a. 5 comma 3 della legge regionale Lombardia n. 26 del 2014, nella parte in cui «prevede il requisito della pregressa residenza quinquennale in Lombardia di almeno uno dei genitori, per accedere alla prestazione “dote sport”, e ciò per contrasto con gli articoli 3, 31, comma 2, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 2 e 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, nonché all'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità»;

(c) la Regione si è costituita per resistere con comparsa nella quale:

osserva che per la dote sport 2024 sono state presentate 28.517 domande, delle quali sono risultate inammissibili 368, e tra queste 13 per mancanza del requisito della residenza in Lombardia;

eccepisce il difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti in relazione all'a. 5 del decreto legislativo n. 215 del 2003, per insussistenza della discriminazione che deve invece consistere in atti e comportamenti ex a. 2 del decreto legislativo n. 215/2003, laddove l'accesso alla dote sport non rientra nelle materie elencate dall'a. 3 del medesimo decreto legislativo;

eccepisce il difetto di legittimazione attiva della CGIL non essendo in contestazione i vantaggi sociali menzionati dal decreto legislativo n. 216/2003, invocato da tale associazione;

negano la sussistenza di presupposti per l'azione discriminatoria e il difetto di giurisdizione di questo tribunale;

(d) all'udienza 20 gennaio 2026 venivano assegnati alle parti termini per integrazioni difensive;

(e) all'udienza 6 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in riserva;

OSSERVA CHE

(f) dev'essere anzitutto differita alla decisione conclusiva ogni valutazione circa la contestata legittimazione attiva della CGIL;


(g) le considerazioni della resistente regione circa l'esigua quantità delle domande che furono respinte per mancanza del requisito della lungo-residenza appaiono qui irrilevanti, posto che l'affermazione di un diritto previsto dalla legge non richiede un numero minimo di possibili titolari di quel diritto, indipendentemente anche dall'ovvia circostanza che la stessa previsione di quel contestato requisito ben potrebbe avere dissuaso altre persone già dal presentare l'istanza (che solo per quel motivo non è quindi computata fra i rigetti);

(h) appaiono per contro non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità prospettati dalle ricorrenti associazioni in riferimento al comma in questione (comma 3 dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia numero 26 del 2014) nella parte in cui esso esclude dal beneficio dell'accesso alla prestazione «dote sport» tutti i minori residenti in Lombardia che però non abbiano almeno un genitore residente in Lombardia da almeno cinque anni, dovendosi tenere conto dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione (anche in riferimento agli articoli 2 e 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e all'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità);

(i) in proposito, quanto alla rilevanza della questione costituzionale nel presente procedimento, è sufficiente rilevare che il bando regionale «dote sport 2024 - anno sportivo 2024/2025» pubblicato il 14 marzo 2025, fra i «requisiti generali di ammissibilità» all'art. A.3 lettera a) indica anche il seguente: «residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di chiusura del bando, di almeno uno dei genitori del minore o del tutore/genitore affidatario convivente»;

(j) tale requisito determina causa discriminazione in relazione ai parametri indicati nell'a. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'a. 42 della legge 6 marzo 1998, n. 40 («Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero») poiché la pretesa di riservare il beneficio alle famiglie nelle quali almeno un genitore sia residente nella regione da oltre cinque anni introduce un diverso trattamento rispetto alla provenienza geografica, senza che si possa ravvisare una ragionevole giustificazione della necessità di una tale restrizione;

(k) gli effetti di tale discriminazione tuttavia non possono essere oggetto diretto dell'ordine di cessazione, siccome quel bando è fondato su una disposizione di legge regionale (l'a. 5 comma 3 della legge regionale 26 del 1° ottobre 2014, che recita: «La dote sport può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni»);



(l) come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 15/2024 non spetta al tribunale ordinario il potere di ordinare la rimozione di norme di legge regionali se non previo sollevamento della questione di legittimità costituzionale;

(m) inoltre, dovendosi qui condividere le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza 15 del 2024, il dubbio di legittimità costituzionale risulta non manifestamente infondato in relazione ai parametri costituzionali consacrati nei seguenti articoli della Costituzione:

3, poiché la legge regionale è intestata «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» e l'art. 5 («Dote Sport») al primo comma stabilisce «Ai fini della presente legge, per dote sport si intende la concessione di buoni o di altre forme di sostegno economico finalizzate a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia» e dunque il requisito della lungo-residenza di almeno un genitore contrasta col principio di ragionevolezza (il dichiarato intento di promuovere e sviluppare le attività motorie e sportive dovendosi applicare per il solo fatto che il beneficiario è un minore residente in Lombardia, indipendentemente dalla durata della residenza di un genitore) oltre che col principio di uguaglianza del trattamento di situazioni omogenee (analoghe essendo le esigenze dei minori residenti in Lombardia indipendentemente dalla residenza dei genitori);

31, apparendo evidente il contrasto della disposizione rispetto all'esigenza, costituzionalmente sancita, di agevolare con misure economiche l'adempimento dei compiti familiari, in particolare nel caso di famiglie numerose, oltre che il contrasto colle esigenze di proteggere la gioventù in genere;


117, anche per avere la Regione Lombardia esercitato la potestà legislativa senza rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, a tal fine venendo in considerazione:

gli articoli 2 e 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176) i quali rispettivamente stabiliscono che «1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari» e inoltre che: «1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali»;

l'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) secondo cui «1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale ... 5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a: (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; (b) ... incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse; ... (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport ...»;

(n) la citata sentenza 15 del 2024, risolvendo un conflitto di attribuzione fra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e lo Stato (e per esso il tribunale ordinario di Udine), ha infatti sottolineato che la pretesa del tutto analoga (prevista da una norma di quella regione autonoma) introduceva «un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli "ostacoli di ordine pratico e burocratico" che [quella] Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui»;

(o) le domande proposte dalle associazioni ricorrenti non possono essere dunque valutate se non previa soluzione del dubbio circa la legittimità costituzionale delle norme presupposte dal bando impugnato, dal che discende la necessità di sollevare la questione di costituzionalità dell'intero comma 3 dell'a. 5 della legge regionale Lombardia 26/2014 adottando quindi i provvedimenti di cui al dispositivo;



P.Q.M.

(1) letti gli articoli 134 della Costituzione e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 numero 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale Lombardia n. 26 del 2014 per contrasto cogli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione per motivi sopra meglio illustrati;

(2) sospende il giudizio in corso;

(3) dispone che la cancelleria trasmetta immediatamente alla Corte costituzionale questa ordinanza e gli atti di questo procedimento semplificato, unitamente ai documenti che attesteranno il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di che appresso;

(4) dispone che la cancelleria notifichi questa ordinanza alla Presidente del Consiglio dei ministri;

(5) dispone che la cancelleria comunichi questa ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

(6) manda la cancelleria per comunicare questo provvedimento alle parti e per ogni altro incumbente di legge.

Milano, 19 maggio 2026

Il Giudice: PERTILE

26C00117

N. 100

Ordinanza del 18 maggio 2026 della Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di M. B.

Ordinamento penitenziario – Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive – Omessa previsione che l'ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all'art. 600-ter cod. pen., ove sia riconosciuta l'ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024.

– Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, richiamato dall'art. 656, comma 9, del codice di procedura penale.

CORTE D'APPELLO DI TORINO

SECONDA SEZIONE PENALE

La Corte d'appello di Torino, composta dai signori magistrati:

dott.ssa Cristina Palmesino, presidente;

dott.ssa Monica Giordani, consigliere;

dott.ssa Alessandra Pfiffner, consigliere rel.;


ha pronunciato la seguente ordinanza nell'incidente di esecuzione promosso da B M , nato in il , attualmente detenuto p.q.c. presso la casa circondariale «Lorusso e Cutugno» di Torino, difeso di fiducia dall'avv. Basilio Foti del Foro di Torino

detenuto p.q.c. presente

B M è attualmente detenuto in espiazione della pena di anni due, mesi due di reclusione, cui è stato condannato con sentenza della Corte d'appello di Torino in data 11 settembre 2025, pronunciata in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 20 novembre 2023, divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2026 a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal difensore dell'imputato.

La condanna irrevocabile si riferisce ai seguenti reati:

a) del delitto di cui all'art. 110, 609-*bis* e *ter*, comma 1, n. 1) e ult. co. del codice penale perché, in concorso tra loro (con 13, C), con abuso di autorità per B derivante dall'essere il padre convivente della minore persona offesa, e con violenza consistita nell'imporle materialmente gli atti senza che la stessa potesse opporsi attesa la tenera età,



costringevano la minore B E (nata il , figlia di B M) a subire atti sessuali contro la sua volontà; e, segnatamente, la costringevano a subire toccamenti sui capezzoli, atteso che B la teneva in braccio, le toccava i capezzoli e esortava l'amico B C a fare altrettanto, mentre si trovavano all'interno di un'autovettura e mentre filmavano i predetti atti sessuali; con l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di minore di anni 10.

Accertato in il *b*) del delitto di cui all'art. 600-ter, 602-ter, comma 5 del codice penale perché produceva materiale pedopornografico, ritraente gli atti sessuali sopra descritti al capo A), posti in essere nei confronti della figlia minore B E (nata il).

Accertato in il

Nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Torino ha riconosciuto in favore del B , in relazione al reato di cui al capo *b*), la circostanza attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 91 del 2024, calcolata nella massima estensione, ritenendo il fatto di minore gravità.

Di conseguenza, il trattamento sanzionatorio inflitto al condannato è stato così determinato: la pena base, per il più grave reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 602-ter, comma 5 del codice penale (aggravante non bilanciabile), è stata stabilita nella misura di anni 9 di reclusione ed euro 36.000 di multa; la pena suddetta è stata ridotta, in forza dell'attenuante introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024, calcolata nella massima estensione, ad anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa; la pena è stata ulteriormente ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni 2 di reclusione ed euro 8000 di multa e quindi definitivamente aumentata, per la continuazione con il reato di cui all'art. 609-bis, ultimo comma del codice penale, ad anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 8700 di multa.

Il 10 marzo 2026 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino ha emesso ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del B

A seguito dell'arresto del prevenuto, in esecuzione dell'ordine di carcerazione, intervenuto il 13 marzo 2026, la Difesa ha formulato istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5 del codice penale, con conseguente richiesta di scarcerazione del condannato.

La suddetta istanza è stata respinta dalla Procura Generale, con provvedimento del 20 marzo 2026, atteso che il reato di cui all'art. 600-ter del codice penale rientra tra quelli per i quali l'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale sancisce un divieto inderogabile di sospensione dell'esecuzione, trattandosi di c.d. «reato ostativo».

Avverso il provvedimento con cui il P.G. ha rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione il difensore ha proposto incidente di esecuzione, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'art. 670 del codice di procedura penale.

Osserva il difensore di B M che il riconoscimento della circostanza attenuante del caso di minore gravità, introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 20 maggio 2024, pone il condannato in una situazione sostanzialmente analoga, in sede esecutiva, a quella prevista dall'art. 609-bis del codice penale, nel caso di riconoscimento dell'analoga circostanza attenuante prevista per i casi di minore gravità.

Infatti, l'art. 609-bis del codice penale, nel caso in cui venga riconosciuta l'attenuante prevista dall'ultimo comma della disposizione, non è compreso tra i reati ostativi all'emissione del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione.

Di conseguenza, secondo il Difensore, questa Corte, in veste di giudice dell'esecuzione, dovrebbe interpretare analogicamente *in bonam partem* l'art. 4-bis, comma 1-*quater* della legge 27 luglio 1975, n. 354, ritenendo non ostativo all'emissione del decreto di sospensione dell'esecuzione il reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, ove ricorra in concreto l'ipotesi di minore gravità, analogamente a quanto previsto in relazione all'art. 609-bis, ultimo comma del codice penale, e pertanto ordinare la sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione alla pena inflitta a B con sentenza della Corte d'appello di Torino in data li settembre 2025, irrevocabile il 27 febbraio 2026.

In via subordinata, la Difesa ha chiesto a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale *ex* art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 4-bis, comma 1-*quater* della legge sull'ordinamento penitenziario e 656, comma 9 del codice di procedura penale, rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che per il reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, ove sia riconosciuta la diminuzione del fatto di minore gravità, debba emettersi il decreto di sospensione dell'esecuzione *ex* art. 656, comma 5 del codice di procedura penale, in caso di condanna a pena non superiore a 4 anni di reclusione.

Ritiene questa Corte che l'interpretazione analogica dell'art. 4-bis, comma 1-*quater*, ultima parte, legge 26 luglio 1975, n. 354, proposta dalla Difesa, con estensione della portata della norma a casi non previsti dal legislatore sia preclusa: l'individuazione dei c.d. «reati ostativi», per i quali non può essere emesso il decreto di sospensione dell'esecuzione, non è consentita a questa Corte, non potendo il giudice estendere in via interpretativa la portata di norme che introducono deroghe a una regola generale.

Per altro verso, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla Difesa.

La rilevanza discende all'evidenza dal fatto che B M è attualmente detenuto per il reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, nell'ipotesi lieve, pur avendo riportato condanna a una pena inferiore ad anni 4 di reclusione e dal fatto



che non è possibile interpretare in senso estensivo o analogico l'art. 4-bis, comma 1-*quater*, secondo periodo, ord. penit., che, come si è detto, consente la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena per il delitto di cui all'art. 609-bis del codice penale, «nel caso in cui risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata».

La non manifesta infondatezza della questione si desume dalle plurime decisioni della Corte costituzionale, pronunciatasi in diverse occasioni (anche di recente) sul medesimo tema.

In particolare, con sentenza n. 68 del 2026, il giudice delle leggi si è nuovamente occupato del tema della sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione al reato di cui all'art. 609-*quater*, comma 6 del codice penale.

La pronuncia richiamata si colloca a valle di alcune importanti decisioni della stessa Corte, in cui i giudici della Consulta — dopo aver chiarito che la «soluzione ottimale» richiederebbe un collegamento tra la sospensione dell'ordine di esecuzione e la possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione — hanno riconosciuto che il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, può prevedere eccezioni a tale regola, laddove specifiche ragioni lo giustificano.

Tuttavia, l'individuazione dei reati per i quali il legislatore può prevedere il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione incontra un limite nel principio di ragionevolezza, nonché nella necessaria finalità rieducativa della pena, in quanto tale scelta deve essere collegata alla particolare pericolosità di cui sono indice taluni reati, di talché l'imposizione di un periodo di carcerazione prima dell'accesso a misure alternative alla detenzione deve essere una eventualità residuale, riservata proprio a tale tipologia di reati, espressione di un disvalore obiettivamente riconosciuto.

Proprio muovendo da tali principi, con la sentenza n. 68 del 5 maggio 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4-bis, comma 1-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-*quater* del codice penale, cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-*quater* del codice penale.


Nell'addivenire alla suddetta decisione, la Corte ha ribadito che «la sospensione dell'ordine di esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l'immediato ingresso in carcere e dà loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenere una misura alternativa alla detenzione... La *ratio* dell'istituto è, dunque, quella di evitare la limitazione della libertà personale nella forma più severa — la detenzione in carcere — nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall'inizio, la possibilità di scontare la pena secondo modalità meno incisive su quella libertà e maggiormente funzionate al percorso di rieducazione... Questo meccanismo, in linea con i principi di eguaglianza — ragionevolezza di cui all'art. 3 Costituzione e di rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzo comma, Costituzione, evita la frattura dei legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e — soprattutto — lavorativo, ostacolando un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo... Inoltre, quando la pena da scontare è breve, evita il rischio, assai probabile in concreto, che la decisione del giudice di sorveglianza sull'accesso alle misure alternative intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena».

Ciò premesso, nella pronuncia richiamata, la Corte costituzionale ha precisato che, «fermo, in linea di principio, il parallelismo tra possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione e sospensione dell'esecuzione della pena, ... appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi di cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti... Il legislatore può ritenere pertanto che, ferma restando la possibilità di fare immediatamente istanza di accesso alle misure alternative, la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specifici delitti, o perché l'accesso alle misure alternative è soggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramente residuale, sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all'esto del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione».

Al contempo, la Corte costituzionale ha precisato che, proprio perché si tratta di «eccezioni al «punto di equilibrio ottimale» rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l'accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione» (sentenza n. 3 del 2023), le scelte del legislatore che rompano il parallelismo devono essere sottoposte a uno scrutinio «particolarmente stretto» (sentenza n. 41 del 2018).

A fronte dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in tema di legittimità delle norme che prevedono il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione a taluni reati, c.d. «ostativi», a prescindere dalla pena inflitta, ritiene questa Corte d'appello che non risulti ragionevole e sia in contrasto con la funzione rieducativa della pena l'inserimento tra i suddetti reati di quello di cui all'art. 600-*ter* del codice penale, pur aggravato ex art. 602-*ter* del codice penale, allorché sia riconosciuta l'attenuante della particolare tenuità, introdotta con sentenza della stessa Corte costituzionale del 20 maggio 2024, n. 91.

Nel caso concreto, relativo alla posizione di B M, la Corte d'appello di Torino, con sentenza dell'11 settembre 2025, passata in giudicato, ha espressamente riconosciuto l'attenuante sopra richiamata, pur in assenza di richiesta difensiva, così motivando: «... il Giudice delle leggi ha precisato che, ai fini della valutazione concernente la configurabilità dell'attenuante della minore gravità, particolare rilievo assumerà, infine, l'estraneità della condotta incriminata rispetto a quei profili di particolare allarme sociale — ovvero la riconducibilità del fatto, o anche solo la sua mera contiguità, al circuito della diffusione di immagini o video pedopornografici e, a maggior ragione, al relativo mercato



— che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza e, più in generale, a colpire qualsiasi condotta comunque idonea ad alimentare l'offerta di pornografia minorile destinata al relativo mercato, mercato che è all'origine dello sfruttamento sessuale dei minori. Nel caso in esame, nella condotta di B non si ravvisano peculiari profili di pericolosità, non risultando il medesimo inserito in ambienti dediti alla diffusione di materiale pedopornografico».

A fronte di simile valutazione, di minore gravità della condotta tenuta dal condannato, le norme che prevedono il divieto di sospensione dell'esecuzione in relazione al reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, senza distinzioni, risultano in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

L'art. 3 Costituzione pare violato sotto il profilo della ragionevolezza.

Le norme censurate, infatti, impongono all'organo dell'esecuzione (nel caso di specie il Procuratore generale) di dare corso all'esecuzione della pena, pur a fronte della riconosciuta contenuta pericolosità del condannato, che invece dovrebbe rendere possibile l'accesso a una misura alternativa alla detenzione senza un previo passaggio in carcere.

L'art. 27 Costituzione è parimenti violato in quanto, nel caso di produzione di materiale pedopornografico, qualora sia riconosciuta l'ipotesi lieve, presumere in maniera rigida e automatica in capo al condannato un grado di pericolosità contenibile solo con il carcere, per un periodo di almeno un anno, è opzione legislativa che contrasta con la finalità rieducativa propria della sanzione penale.

Infatti, a fronte di una circostanza attenuante ad effetto speciale di tal genere, che per l'appunto si fonda sulla presa d'atto dell'ampiezza della formulazione normativa dell'art. 600-ter del codice penale e sulla connessa idoneità a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore, è irragionevole presumere che il condannato sia sempre e comunque pericoloso a tal punto che sia necessario avviarlo alla pena detentiva in carcere, ma anche rendergli impossibile l'accesso a misure alternative prima di un anno, con una portata limitativa della libertà personale particolarmente e irragionevolmente afflittiva (sentenza n. 32 del 2020). Senza contare che, come dimostra il caso di cui al giudizio *a quo*, in cui la pena concretamente irrogata per il reato sopra indicato è di due anni, le norme censurate possono comportare che il detenuto non abbia possibilità di accedere a misure alternative sostanzialmente per l'intero tempo della condanna, avuto riguardo anche ai tempi necessari per la decisione del Tribunale di Sorveglianza, con ovvie ricadute sul processo di rieducazione, perché egli non potrebbe che percepire le modalità esecutive della pena come sproporzionate rispetto a un fatto che è stato riconosciuto essere di minore gravità.

Non può inoltre trascurarsi un ulteriore elemento nella valutazione della questione di legittimità costituzionale che si intende sollevare.


Per l'individuazione dell'attenuante da applicarsi alle ipotesi di minore gravità comprese nella generica previsione di cui all'art. 600-ter del codice penale, il Giudice delle leggi — nella sentenza n. 91/2024 — ha ritenuto ragionevole fare riferimento alla figura delittuosa dell'art. 609-*quater* del codice penale, rilevando che l'art. 600-ter del codice penale «presenta significativi tratti in comune con quella di cui alla disposizione richiamata, mirando anch'essa a tutelare il libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale. Tale figura delittuosa prevede la medesima cornice sanzionatoria dell'art. 600-ter del codice penale, ma al tempo stesso dispone che, nei casi di minore gravità, la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi». Siffatta soluzione sanzionatoria, già esistente nell'ordinamento, costituisce una soluzione costituzionalmente adeguata (*ex multis*, sentenze n. 6 del 2024, n. 95 e n. 28 del 2022 e n. 63 del 2021), idonea a porre rimedio al vulnus riscontrato, rappresentato dalla portata della disposizione incriminatrice sottoposta al vaglio della Corte, tale da contenere ipotesi di disvalore significativamente differenziato».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2026 ha in seguito dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater* dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-*quater* del codice penale cui è stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale

di cui al sesto comma del medesimo articolo 609-*quater* del codice penale, di tal che l'attestata equiparazione tra le due disposizioni richiamate (art. 609-*quater* del codice penale e 600-*ter* del codice penale) non può non riverberarsi anche sulle modalità esecutive della pena prevista nelle ipotesi in cui, procedendosi per il delitto *ex art.* 600-*ter* del codice penale, sia riconosciuta all'imputato l'attenuante del fatto di minore gravità.

Anche sotto tale profilo, quindi, risulta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, legge 26 luglio 1975, n. 354, richiamato dall'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a 4 anni, per il reato di cui all'art. 600-*ter* del codice penale, ove sia riconosciuta l'ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024.

La declaratoria di incostituzionalità della norma citata comporterebbe quindi l'estensione dell'obbligo di sospendere l'esecuzione per i reati di cui all'art. 600-*ter* del codice penale, nei casi di minore gravità, come quello che forma oggetto dell'incidente di esecuzione promosso dalla Difesa di B M .



P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Sollewa con riferimento agli arti. 3 e 27, comma 1 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354, richiamato dall'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a 4 anni, per il reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, ove sia riconosciuta l'ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024.

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata all'imputato e al suo difensore, al Procuratore generale per le sue eventuali determinazioni, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, venga oscurata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi riferibili alle persone offese e all'imputato.

Torino, 14 maggio 2026

La Presidente: PALMESINO

Il consigliere estensore: PFIFFNER

26C00118

N. 101

Ordinanza dell'11 maggio 2026 del Giudice di pace di Varese nel procedimento penale a carico di D.D. G.

Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell'esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d'udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell'esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (*recte*: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE

SEZIONE PENALE

Ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in combinato disposto con gli articoli 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, in caso di mutamento della persona fisica del giudicante, il giudice possa valutare la concreta necessità della rinnovazione dell'esame testimoniale (assunto dopo il 1° gennaio 2023), anziché doverla disporre quale conseguenza automatica della richiesta di parte in assenza di videoregistrazione;

Il Giudice di pace di Varese, dott.ssa Valentina Di Maro, nel procedimento penale nei confronti di G. D. D., nato a ... il ..., imputato del reato di cui all'art. 612 del codice penale;

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 2 marzo 2026;



OSSERVA

1. In fatto e sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

A seguito del mutamento della persona fisica del giudice procedente, il difensore dell'imputato, in data 2 marzo 2026 ha avanzato richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento al nuovo esame dei testimoni già escussi dal precedente giudicante in data successiva al 1° gennaio 2023.

Questo Giudice di pace ha preliminarmente verificato la percorribilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta a subordinare la rinnovazione a un vaglio di necessità (*ex* articoli n. 190 o n. 507 del codice di procedura penale).

Tuttavia, tale opzione ermeneutica risulta preclusa dall'insuperabile dato letterale dell'art 495, comma 4-*ter* del codice di procedura penale, il quale limita l'esercizio del diritto alla rinnovazione alla sola esclusiva presenza della videoregistrazione.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla Cassazione, sez. Un. ... e nei successivi arresti conformi, ha stabilito in modo univoco che, in assenza di videoregistrazione, la rinnovazione dell'esame testimoniale costituisce un diritto potestativo della parte, escludendo qualsiasi margine di valutazione del giudice. Tale orientamento, costante e uniforme, integra diritto vivente vincolante per il Giudice di pace rimettente, precludendo ogni diversa interpretazione costituzionalmente orientata.

L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rinnovazione dipende esclusivamente dall'applicazione della norma sospettata di incostituzionalità. In assenza di videoregistrazione, questo Giudice di pace è giuridicamente obbligato a disporre la rinnovazione, senza alcun margine di valutazione. La questione è pertanto rilevante.

Il rito davanti al Giudice di pace (*ex* art. 31 decreto legislativo n. 274/00), infatti, impone la verbalizzazione in forma riassuntiva. Tuttavia, l'attuale automatismo normativo impedisce al Giudice di pace subentrante di verificare se, nel caso concreto, quel materiale documentale sia comunque idoneo a fondare il convincimento, privandolo del potere di valutare la reale necessità di percepire la «viva voce» del testimone.

Si determina così un paradosso sistemico: quella semplificazione documentale che dovrebbe snellire il rito davanti al Giudice di pace si risolve, in mancanza di presidi tecnologici e di un filtro di discrezionalità giudiziale, in un fattore di significativa compromissione dell'efficienza del procedimento. Si innesca una «regressione ciclica» del processo che, ad ogni mutamento della persona fisica del giudicante, è condannato a tornare alla fase istruttoria.

L'automatismo della rinnovazione trasmuta quella che dovrebbe essere una garanzia epistemologica del giusto processo in una opzione processuale priva di finalità accertativa. Tale automatismo impone la reiterazione di un'attività istruttoria già validamente compiuta e documentata, determinando una dispersione della risorsa giurisdizionale incompatibile con il principio di economia processuale.

La questione è pertanto rilevante.

2. Sulla non manifesta infondatezza

Si dubita della legittimità costituzionale degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in combinato disposto con gli articoli 495, comma 4-*ter*, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, la richiesta di rinnovazione dell'esame testimoniale a seguito di mutamento del giudice sia subordinata a una valutazione di concreta necessità da parte del giudice, anziché costituire l'esercizio di un diritto potestativo incondizionato derivante dalla sistematica assenza di videoregistrazione.

a) Il presupposto tecnologico della Riforma Cartabia e la sua inapplicabilità al rito davanti al Giudice di pace (violazione articoli 3, 24 e 111 della Costituzione)

Si osserva che l'art. 495, comma 4-*ter* del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Cartabia, subordina la limitazione del diritto alla rinnovazione del dibattimento alla disponibilità della videoregistrazione delle prove dichiarative precedentemente assunte.

Tale norma rappresenta il «punto di equilibrio» individuato dal legislatore per bilanciare il principio di immediatezza con quello della ragionevole durata del processo.

Tuttavia, tale meccanismo compensativo risulta totalmente inapplicabile nel procedimento penale davanti al Giudice di pace. Infatti, l'ordinamento della magistratura onoraria non prevede l'utilizzo di strumenti di videoregistrazione delle udienze. La legge stessa, all'art. 31 del decreto legislativo n. 274/2000, impone di regola il verbale in forma riassuntiva. È opportuno precisare che il *vulnus* qui denunciato non attiene a una mera carenza di stanziamenti o a un *deficit* organizzativo di fatto, bensì a una lacuna normativa strutturale: il legislatore, nel riformare l'art 495 del codice di procedura penale, ha ommesso di coordinare la nuova disciplina con il rito speciale del Giudice di pace, il quale rimane ancorato a un modello di verbalizzazione (art. 31 decreto legislativo n. 274/2000) che esclude, per sua natura e disciplina, il presupposto tecnologico richiesto per limitare il rinnovo dell'istruttoria.



La Corte costituzionale, con sentenza n. 132/2020, ha affermato che il diritto alla rinnovazione dell'esame testimoniale non è assoluto, ma modulabile dal legislatore entro limiti di ragionevolezza, anche mediante l'introduzione di presidi compensativi idonei a prevenire usi strumentali dell'istituto. Sebbene tale principio sia stato recepito nel rito ordinario attraverso la videoregistrazione, esso risulta inapplicato nel rito davanti al Giudice di pace, dove la videoregistrazione non è prevista né consentita.

Ne consegue un'irragionevole disparità di trattamento e un paradosso di «discriminazione per rito»: mentre nel processo davanti al Tribunale il mutamento del giudice è «gestito» attraverso la visione delle videoregistrazioni (salvaguardando l'immediatezza), nel processo davanti al Giudice di pace, che dovrebbe essere ispirato alla massima semplificazione, il giudice subentrante si trova davanti a un bivio costituzionalmente illegittimo: o dispone la rinnovazione integrale, con l'inevitabile rischio di estinzione del reato per prescrizione, (violando l'art. 111 della Costituzione sulla ragionevole durata); o decide sulla base di verbali cartacei, violando il diritto di difesa e il principio del giusto processo (art. 24 e 111 della Costituzione), non avendo mai «visto» né «sentito» i testimoni.

Sotto tale profilo, la norma censurata viola il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione): la videoregistrazione, nel rito ordinario, funge da equivalente funzionale dell'immediatezza. Nel rito davanti al Giudice di pace, invece, l'impossibilità normativa di tale supporto (*ex* art. 31 decreto legislativo n. 274/00) trasforma il diritto alla rinnovazione in un privilegio processuale assoluto. Si configura una discriminazione irragionevole: la semplificazione voluta per i reati minori si rovescia in un fattore di paralisi, privando il Giudice di pace del potere di escludere prove palesemente superflue o meramente dilatorie.

Né può ritenersi che la celebrazione di udienze ravvicinate o concentrate possa sanare il *vulnus* costituzionale descritto. L'automatismo della rinnovazione, in assenza di un filtro di necessità, espone comunque il processo a variabili esterne che il legislatore ha inteso neutralizzare nel rito ordinario proprio tramite il supporto tecnologico della videoregistrazione. Imporre al Giudice di pace una concentrazione istruttoria non prevista dal rito per sopperire a una lacuna normativa strutturale aggrava ulteriormente la disparità di trattamento tra riti.

Si determina, in tal modo, un aporetico cortocircuito normativo: l'ordinamento impone al Giudice di pace un modello di documentazione semplificato (*ex* art. 31 del decreto legislativo n. 274/00) e, paradossalmente, ne penalizza l'efficienza processuale proprio a causa dell'assenza di quegli strumenti tecnologici (videoregistrazione) che la legge stessa non prevede per tale rito. Si finisce così per attribuire alla parte un diritto potestativo alla rinnovazione che vanifica un'attività giurisdizionale legittimamente compiuta, trasformando la semplificazione in una causa di regressione e stallo del processo.

Pertanto, non può operare alcun rinvio per analogia alle norme del rito ordinario, poiché mancano i presupposti strutturali e tecnici minimi (la videoregistrazione) che rendono quel rito conforme alla Costituzione. Il silenzio del legislatore sul caso specifico del Giudice di pace crea un vuoto di tutela che solo un intervento di codesta ecc.ma Corte può colmare. Si ritiene, peraltro, impraticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata: il tenore letterale delle norme impugnate è talmente univoco nel richiedere la videoregistrazione come unico presupposto per limitare la rinnovazione, da non consentire al giudice di merito alcuna operazione ermeneutica estensiva. Già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132/2020, aveva sollecitato il legislatore ad adottare «misure compensative» (come la videoregistrazione) per bilanciare l'immediatezza con la ragionevole durata. Sebbene la Riforma Cartabia abbia recepito tale monito per il rito ordinario, l'ha totalmente ignorato per il rito davanti al Giudice di pace, dove l'art. 31 del decreto legislativo n. 274/2000 impedisce strutturalmente l'adozione di tali rimedi, rendendo il principio di immediatezza quel «mero simulacro» già paventato dal Giudice delle leggi.

Il legislatore ha così cristallizzato un sistema a «doppio binario» irragionevole: un binario «tecnologico-efficiente» per il rito davanti al Tribunale e un binario «analogico-paralizzante» per il rito davanti al Giudice di pace, dove il vuoto normativo trasforma il giusto processo in un labirinto di rinnovazioni senza fine.

b) Violazione dell'art. 111, comma 2, della Costituzione (Principio della ragionevole durata del processo)

L'automatismo della rinnovazione, imposto dalla richiesta di parte in un sistema normativamente privo di videoregistrazione, trasforma il processo in un rito ciclico che, ad ogni mutamento della persona fisica del giudicante, regredisce inevitabilmente alla fase istruttoria. Tale meccanismo finisce per incentivare condotte meramente dilatorie e potrebbe condurre alla sistematica estinzione del reato per prescrizione. Ciò determina una duplice violazione costituzionale: da un lato, frustra la pretesa punitiva dello Stato; dall'altro, vanifica le legittime aspettative di giustizia delle persone offese, rendendo il principio di ragionevole durata del processo un precetto meramente teorico.

La garanzia dell'immediatezza non può essere spinta fino al punto di sacrificare integralmente il principio, di pari rango costituzionale, della ragionevole durata del processo. Al riguardo, come affermato dalla Consulta nella citata sentenza n. 132/2020, il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice «non è assoluto, ma “modulabile” (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore», il quale ha la facoltà di introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio» di tale facoltà.



Tale approccio trova solido conforto nella giurisprudenza della Corte EDU (*ex multis*, sentenze Cutean c. Romania e Škaro c. Croazia), la quale, pur ascrivendo il principio di immediatezza alle garanzie dell'equo processo, riconosce che esso può essere oggetto di ragionevoli deroghe e misure compensative. Tra queste, il giudice europeo indica espressamente la possibilità per il nuovo giudicante di disporre la rinnovazione dell'esame dei soli testimoni la cui deposizione sia ritenuta effettivamente importante per la decisione.

L'irragionevolezza è ancor più marcata se si considera che il rito dinanzi al Giudice di pace dovrebbe essere, per definizione, «snello» e deflattivo, come imposto dalla legge delega. L'automatismo della rinnovazione in questo contesto risulta, a fortiori, del tutto incoerente con la *ratio* del procedimento: l'attuale assetto applicato al Giudice di pace — privo di videoregistrazione per legge e per fatto — trasforma un diritto modulabile in un diritto potestativo incondizionato, che degrada il processo a un adempimento formale destinato alla prescrizione, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, non essendo consentito a questo Giudice alcun filtro sulla reale utilità della reiterazione probatoria.

Si assiste, in definitiva, alla subordinazione di un valore costituzionale primario, l'effettività della giurisdizione, a un formalismo privo di utilità cognitiva, che trasforma il magistrato in un mero esecutore di volontà altrui, privandolo del Governo del proprio ruolo.

c) Violazione dell'art. 97 della Costituzione (buon andamento dell'amministrazione della giustizia)

L'obbligo di rinnovare «a richiesta» prove già documentate, seppur in forma riassuntiva, in assenza di specifiche e motivate criticità sull'attendibilità o sulla completezza della verbalizzazione, impone un dispendio di risorse (tempo del magistrato, del personale di cancelleria, delle parti e dei testimoni) del tutto sproporzionato. Ciò paralizza l'attività di uffici giudiziari già in grave sofferenza, ponendosi in palese contrasto con il principio di efficienza e buon andamento cui anche l'amministrazione della giustizia deve conformarsi.

Va rilevato che la videoregistrazione non è prevista né consentita dall'ordinamento speciale del Giudice di pace, il quale impone la verbalizzazione in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 274/2000. Tale assetto normativo impedisce strutturalmente l'applicazione del presupposto tecnologico richiesto dall'art. 495, comma 4-ter, codice di procedura penale, rendendo necessario l'intervento della Corte per ristabilire un equilibrio costituzionalmente adeguato tra immediatezza e ragionevole durata del processo.

In sostanza, il legislatore ha previsto come presupposto essenziale un supporto tecnico che l'ordinamento speciale del Giudice di pace non contempla strutturalmente.

Tale automatismo normativo cristallizza una lacuna di coordinamento che non lascia spazi ermeneutici al giudice di merito, rendendo necessario l'intervento correttivo della Corte per restituire razionalità al sistema e salvaguardare la funzione giurisdizionale da una paralisi evitabile.

Si ribadisce che un'interpretazione costituzionalmente orientata (nel senso di subordinare la rinnovazione a una valutazione di necessità) è preclusa dal tenore letterale insuperabile dell'art. 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, che lega rigidamente la preclusione alla sola presenza della videoregistrazione. Tale automatismo normativo non lascia spazi ermeneutici al giudice di merito, rendendo necessario l'intervento correttivo della Corte.

La questione è pertanto non manifestamente infondata, poiché l'automatismo della rinnovazione, in un sistema che non prevede strutturalmente la videoregistrazione, determina un sacrificio irragionevole della ragionevole durata del processo e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, senza apportare un effettivo incremento delle garanzie difensive.


d) Necessità di un intervento costituzionalmente vincolato

L'intervento richiesto alla Corte è costituzionalmente vincolato e minimale: non implica alcuna riscrittura della disciplina, ma si limita a rimuovere l'automatismo che impedisce al Giudice di pace di applicare i criteri di necessità già previsti dagli articoli 190 e 507 del codice di procedura penale, unici parametri idonei a garantire un bilanciamento costituzionalmente adeguato tra immediatezza e ragionevole durata.

Tale soluzione non invade la discrezionalità legislativa, poiché il parametro correttivo è già rinvenibile nel sistema: si tratta di consentire al Giudice di Pace, in assenza di supporto video, l'applicazione dei criteri di ammissione della prova previsti dagli articoli 190 e 507 del codice di procedura penale, già richiamati in via generale dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo. In tal modo, si restituisce al giudicante la funzione di Governo del processo, senza sacrificare le garanzie difensive.

Non è praticabile un'interpretazione conforme; non è possibile estendere al rito del Giudice di pace il regime del rito ordinario, in assenza del presupposto della videoregistrazione; non è configurabile un diverso meccanismo selettivo non ancorato ai criteri generali del codice di rito, senza introdurre una disciplina nuova riservata al legislatore.

Ne consegue che l'unico esito costituzionalmente compatibile è il riconoscimento in capo al Giudice di pace di un potere di valutazione della concreta necessità della rinnovazione, secondo i criteri già desumibili dal sistema processuale vigente.



La questione è pertanto non manifestamente infondata.

P.Q.M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in combinato disposto con gli articoli 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel procedimento davanti al Giudice di pace, in assenza di videoregistrazione della prova dichiarativa, il Giudice di pace possa valutare la concreta necessità della rinnovazione dell'esame sulla base dei criteri di cui agli articoli 190 e 507 del codice di procedura penale, quali parametri idonei a garantire un bilanciamento costituzionalmente adeguato tra il principio di immediatezza e quello della ragionevole durata del processo.

Sospende il presente giudizio in corso sino alla decisione della Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi senza indugio alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del consiglio dei Ministri, nonché al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Dà atto che la presente ordinanza è stata letta e che, pertanto essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del codice di procedura penale.

Sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 1 del codice penale.

Varese, 11 maggio 2026

Il Giudice di pace: DI MARO

26C00119

N. 102

Ordinanza dell'11 maggio 2026 del Giudice di pace di Varese nel procedimento penale a carico di A.M. B.


Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell'esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d'udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell'esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (*recte*: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE

SEZIONE PENALE

Ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in combinato disposto con gli articoli 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, in caso di mutamento della persona fisica del giudicante, il giudice possa valutare la concreta necessità della rinnovazione dell'esame testimoniale (assunto dopo il 1° gennaio 2023), anziché doverla disporre quale conseguenza automatica della richiesta di parte in assenza di videoregistrazione;



Il Giudice di pace, dott.ssa Valentina Di Maro, nel procedimento penale nei confronti di B. A. M. nata a ... il ... imputata del reato di cui all'art. 590 comma 1 e 2 c.p.;
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27 aprile 2026;

OSSERVA

1. In fatto e sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

A seguito del mutamento della persona fisica del giudice procedente, il difensore dell'imputato, in data 27 aprile 2026 ha avanzato richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento al nuovo esame dei testimoni già escussi dal precedente giudicante in data successiva al 1° gennaio 2023.

Questo Giudice di pace ha preliminarmente verificato la percorribilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, volta a subordinare la rinnovazione a un vaglio di necessità (*ex* articoli 190 o 507 c.p.p.).

Tuttavia, tale opzione ermeneutica risulta preclusa dall'insuperabile dato letterale dell'art. 495, comma 4-*ter* c.p.p., il quale limita l'esercizio del diritto alla rinnovazione alla sola esclusiva presenza della videoregistrazione.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla Cass., sez. Un. ..., e nei successivi arresti conformi, ha stabilito in modo univoco che, in assenza di videoregistrazione, la rinnovazione dell'esame testimoniale costituisce un diritto potestativo della parte, escludendo qualsiasi margine di valutazione del giudice. Tale orientamento, costante e uniforme, integra diritto vivente vincolante per il Giudice di pace rimettente, precludendo ogni diversa interpretazione costituzionalmente orientata.

L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rinnovazione dipende esclusivamente dall'applicazione della norma sospettata di incostituzionalità. In assenza di videoregistrazione, questo Giudice di pace è giuridicamente obbligato a disporre la rinnovazione, senza alcun margine di valutazione. La questione è pertanto rilevante.

Il rito davanti al Giudice di pace (*ex* art. 31 decreto legislativo n. 274/2000), infatti, impone la verbalizzazione in forma riassuntiva. Tuttavia, l'attuale automatismo normativo impedisce al Giudice di pace subentrante di verificare se, nel caso concreto, quel materiale documentale sia comunque idoneo a fondare il convincimento, privandolo del potere di valutare la reale necessità di percepire la «viva voce» del testimone.

Si determina così un paradosso sistemico: quella semplificazione documentale che dovrebbe snellire il rito onorario si risolve, in mancanza di presidi tecnologici e di un filtro di discrezionalità giudiziale, in un fattore di significativa compromissione dell'efficienza del procedimento. Si innesca una «regressione ciclica» del processo che, ad ogni mutamento della persona fisica del giudicante, è condannato a tornare alla fase istruttoria.

L'automatismo della rinnovazione trasmuta quella che dovrebbe essere una garanzia epistemologica del giusto processo in una opzione processuale priva di finalità accertativa. Tale automatismo impone la reiterazione di un'attività istruttoria già validamente compiuta e documentata, determinando una dispersione della risorsa giurisdizionale incompatibile con il principio di economia processuale.

La questione è pertanto rilevante.

2. Sulla non manifesta infondatezza

Si dubita della legittimità costituzionale degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in combinato disposto con gli articoli 495, comma 4-*ter*, e 525, comma 2, c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, la richiesta di rinnovazione dell'esame testimoniale a seguito di mutamento del giudice sia subordinata a una valutazione di concreta necessità da parte del giudice, anziché costituire l'esercizio di un diritto potestativo incondizionato derivante dalla sistematica assenza di videoregistrazione.

a) Il presupposto tecnologico della Riforma Cartabia e la sua inapplicabilità al rito davanti al Giudice di pace (Violazione articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.)

Si osserva che l'art. 495, comma 4-*ter* c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia, subordina la limitazione del diritto alla rinnovazione del dibattimento alla disponibilità della videoregistrazione delle prove dichiarative precedentemente assunte.

Tale norma rappresenta il «punto di equilibrio» individuato dal legislatore per bilanciare il principio di immediatezza con quello della ragionevole durata del processo.

Tuttavia, tale meccanismo compensativo risulta totalmente inapplicabile nel procedimento penale davanti al Giudice di pace. Infatti, l'ordinamento della magistratura onoraria non prevede l'utilizzo di strumenti di videoregistrazione delle udienze. La legge stessa, all'art. 31 del decreto legislativo n. 274/2000, impone di regola il verbale in forma riassuntiva. È opportuno precisare che il *vulnus* qui denunciato non attiene a una mera carenza di stanziamenti o a un *deficit* organizzativo di fatto, bensì a una lacuna normativa strutturale: il legislatore, nel riformare l'art. 495 c.p.p., ha



omesso di coordinare la nuova disciplina con il rito speciale del Giudice di pace, il quale rimane ancorato a un modello di verbalizzazione (art. 31 decreto legislativo n. 274/2000) che esclude, per sua natura e disciplina, il presupposto tecnologico richiesto per limitare il rinnovo dell'istruttoria.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 132/2020, ha affermato che il diritto alla rinnovazione dell'esame testimoniale non è assoluto, ma modulabile dal legislatore entro limiti di ragionevolezza, anche mediante l'introduzione di presidi compensativi idonei a prevenire usi strumentali dell'istituto. Sebbene tale principio sia stato recepito nel rito ordinario attraverso la videoregistrazione, esso risulta inapplicato nel rito davanti al Giudice di pace, dove la videoregistrazione non è prevista né consentita.

Ne consegue un'irragionevole disparità di trattamento e un paradosso di «discriminazione per rito»: mentre nel processo davanti al Tribunale il mutamento del giudice è «gestito» attraverso la visione delle videoregistrazioni (salvaguardando l'immediatezza), nel processo davanti al Giudice di pace, che dovrebbe essere ispirato alla massima semplificazione, il giudice subentrante si trova davanti a un bivio costituzionalmente illegittimo: o dispone la rinnovazione integrale, con l'inevitabile rischio di estinzione del reato per prescrizione, (violando l'art. 111 della Costituzione sulla ragionevole durata); o decide sulla base di verbali cartacei, violando il diritto di difesa e il principio del giusto processo (art. 24 e 111 della Costituzione), non avendo mai «visto» né «sentito» i testimoni.

Sotto tale profilo, la norma censurata viola il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione): la videoregistrazione, nel rito ordinario, funge da equivalente funzionale dell'immediatezza. Nel rito davanti al Giudice di pace, invece, l'impossibilità normativa di tale supporto (*ex art. 31 decreto legislativo n. 274/2000*) trasforma il diritto alla rinnovazione in un privilegio processuale assoluto. Si configura una discriminazione irragionevole: la semplificazione voluta per i reati minori si rovescia in un fattore di paralisi, privando il Giudice di pace del potere di escludere prove palesemente superflue o meramente dilatorie.

Né può ritenersi che la celebrazione di udienze ravvicinate o concentrate possa sanare il *vulnus* costituzionale descritto. L'automatismo della rinnovazione, in assenza di un filtro di necessità, espone comunque il processo a variabili esterne che il legislatore ha inteso neutralizzare nel rito ordinario proprio tramite il supporto tecnologico della videoregistrazione. Imporre al Giudice di pace una concentrazione istruttoria non prevista dal rito per sopperire a una lacuna normativa strutturale aggrava ulteriormente la disparità di trattamento tra riti.


Si determina, in tal modo, un aporetico cortocircuito normativo: l'ordinamento impone al Giudice di pace un modello di documentazione semplificato (*ex art. 31 decreto legislativo n. 274/2000*) e, paradossalmente, ne penalizza l'efficienza processuale proprio a causa dell'assenza di quegli strumenti tecnologici (videoregistrazione) che la legge stessa non prevede per tale rito. Si finisce così per attribuire alla parte un diritto potestativo alla rinnovazione che vanifica un'attività giurisdizionale legittimamente compiuta, trasformando la semplificazione in una causa di regressione e stallo del processo.

Pertanto, non può operare alcun rinvio per analogia alle norme del rito ordinario, poiché mancano i presupposti strutturali e tecnici minimi (la videoregistrazione) che rendono quel rito conforme alla Costituzione. Il silenzio del legislatore sul caso specifico del Giudice di pace crea un vuoto di tutela che solo un intervento di codesta ecc.ma Corte può colmare. Si ritiene, peraltro, impraticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata: il tenore letterale delle norme impugnate è talmente univoco nel richiedere la videoregistrazione come unico presupposto per limitare la rinnovazione, da non consentire al giudice di merito alcuna operazione ermeneutica estensiva. Già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132/2020, aveva sollecitato il legislatore ad adottare «misure compensative» (come la videoregistrazione) per bilanciare l'immediatezza con la ragionevole durata. Sebbene la Riforma Cartabia abbia recepito tale monito per il rito ordinario, l'ha totalmente ignorato per rito davanti al Giudice di pace, dove l'art. 31 del decreto legislativo n. 274/2000 impedisce strutturalmente l'adozione di tali rimedi, rendendo il principio di immediatezza quel «mero simulacro» già paventato dal Giudice delle leggi.

Il legislatore ha così cristallizzato un sistema a «doppio binario» irragionevole: un binario «tecnologico-efficiente» per il rito davanti al Tribunale e un binario «analogico-paralizzante» per il rito davanti al Giudice di pace, dove il vuoto normativo trasforma il giusto processo in un labirinto di rinnovazioni senza fine.

b) Violazione dell'art. 111, comma 2, della Costituzione (Principio della ragionevole durata del processo)

L'automatismo della rinnovazione, imposto dalla richiesta di parte in un sistema normativamente privo di videoregistrazione, trasforma il processo in un rito ciclico che, ad ogni mutamento della persona fisica del giudicante, regredisce inevitabilmente alla fase istruttoria. Tale meccanismo finisce per incentivare condotte meramente dilatorie e potrebbe condurre alla sistematica estinzione del reato per prescrizione. Ciò determina una duplice violazione costituzionale: da un lato, frustra la pretesa punitiva dello Stato; dall'altro, vanifica le legittime aspettative di giustizia delle persone offese, rendendo il principio di ragionevole durata del processo un precetto meramente teorico.



La garanzia dell'immediatezza non può essere spinta fino al punto di sacrificare integralmente il principio, di pari rango costituzionale, della ragionevole durata del processo. Al riguardo, come affermato dalla Consulta nella citata sentenza n. 132/2020, il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice «non è assoluto, ma “modulabile” (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore», il quale ha la facoltà di introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio» di tale facoltà.

Tale approccio trova solido conforto nella giurisprudenza della Corte EDU (*ex multis*, sentenze Cutean c. Romania e Škaro c. Croazia), la quale, pur ascrivendo il principio di immediatezza alle garanzie dell'equo processo, riconosce che esso può essere oggetto di ragionevoli deroghe e misure compensative. Tra queste, il giudice europeo indica espressamente la possibilità per nuovo giudicante di disporre la rinnovazione dell'esame dei soli testimoni la cui deposizione sia ritenuta effettivamente importante per la decisione.

L'irragionevolezza è ancor più marcata se si considera che il rito dinanzi al Giudice di pace dovrebbe essere, per definizione, «snello» e deflattivo, come imposto dalla legge delega. L'automatismo della rinnovazione in questo contesto risulta, *a fortiori*, del tutto incoerente con la *ratio* del procedimento: l'attuale assetto applicato al Giudice di pace - privo di videoregistrazione per legge e per fatto - trasforma un diritto modulabile in un diritto potestativo incondizionato, che degrada il processo a un adempimento formale destinato alla prescrizione, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, non essendo consentito a questo Giudice alcun filtro sulla reale utilità della reiterazione probatoria.

Si assiste, in definitiva, alla subordinazione di un valore costituzionale primario, l'effettività della giurisdizione, a un formalismo privo o di utilità cognitiva, che trasforma il magistrato in un mero esecutore di volontà altrui, privandolo del governo del proprio ruolo.

c) Violazione dell'art. 97 della Costituzione (buon andamento dell'amministrazione della giustizia)

L'obbligo di rinnovare «a richiesta» prove già documentate, seppur in forma riassuntiva, in assenza di specifiche e motivate criticità sull'attendibilità o sulla completezza della verbalizzazione, impone un dispendio di risorse (tempo del magistrato, del personale di cancelleria, delle parti e dei testimoni) del tutto sproporzionato. Ciò paralizza l'attività di uffici giudiziari già in grave sofferenza, ponendosi in palese contrasto con principio di efficienza e buon andamento cui anche l'amministrazione della giustizia deve conformarsi.

Va rilevato che la videoregistrazione non è prevista né consentita dall'ordinamento speciale del Giudice di pace, il quale impone la verbalizzazione in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 274/2000. Tale assetto normativo impedisce strutturalmente l'applicazione del presupposto tecnologico richiesto dall'art. 495, comma 4-ter, c.p.p., redendo necessario l'intervento della Corte per ristabilire un equilibrio costituzionalmente adeguato tra immediatezza e ragionevole durata del processo.

In sostanza, il legislatore ha previsto come presupposto essenziale un supporto tecnico che l'ordinamento speciale del Giudice di pace non contempla strutturalmente.

Tale automatismo normativo cristallizza una lacuna di coordinamento che non lascia spazi ermeneutici al giudice di merito, rendendo necessario l'intervento correttivo della Corte per restituire razionalità al sistema e salvaguardare la funzione giurisdizionale da una paralisi evitabile.

Si ribadisce che un'interpretazione costituzionalmente orientata (nel senso di subordinare la rinnovazione a una valutazione di necessità) è preclusa dal tenore letterale insuperabile dell'art. 495 comma 4-ter c.p.p., che lega rigidamente la preclusione alla sola presenza della videoregistrazione. Tale automatismo normativo non lascia spazi ermeneutici al giudice di merito, rendendo necessario l'intervento correttivo della Corte.


La questione è pertanto non manifestamente infondata, poiché l'automatismo della rinnovazione, in un sistema che non prevede strutturalmente la videoregistrazione, determina un sacrificio irragionevole della ragionevole durata del processo e del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, senza apportare un effettivo incremento delle garanzie difensive.

d) Necessità di un intervento costituzionalmente vincolato

L'intervento richiesto alla Corte è costituzionalmente vincolato e minimale: non implica alcuna riscrittura della disciplina, ma si limita a rimuovere l'automatismo che impedisce al Giudice di pace di applicare i criteri di necessità già previsto dagli articoli 190 e 507 c.p.p., unici parametri idonei a garantire un bilanciamento costituzionalmente adeguato tra immediatezza e ragionevole durata.

Tale soluzione non invade la discrezionalità legislativa, poiché il parametro correttivo è già rinvenibile nel sistema: si tratta di consentire al Giudice di pace, in assenza di supporto video, l'applicazione dei criteri di ammissione della prova previsti dagli articoli 190 e 507 c.p.p., già richiamati in via generale dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo. In tal modo, si restituisce al giudicante la funzione di governo del processo, senza sacrificare le garanzie difensive.

Non è praticabile un'interpretazione conforme; non è possibile estendere al rito del Giudice di pace il regime del rito ordinario, in assenza del presupposto della videoregistrazione; non è configurabile un diverso meccanismo selettivo non ancorato ai criteri generali del codice di rito, senza introdurre una disciplina nuova riservata al legislatore.



Ne consegue che l'unico esito costituzionalmente compatibile è il riconoscimento in capo al Giudice di pace di un potere di valutazione della concreta necessità della rinnovazione, secondo i criteri già desumibili dal sistema processuale vigente.

La questione è pertanto non manifestamente infondata.

P.Q.M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in combinato disposto con gli articoli 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel procedimento davanti al Giudice di pace, in assenza di videoregistrazione della prova dichiarativa, il giudice di pace possa valutare la concreta necessità della rinnovazione dell'esame sulla base dei criteri di cui agli articoli 190 e 507 c.p.p., quali parametri idonei a garantire un bilanciamento costituzionalmente adeguato tra il principio di immediatezza e quello della ragionevole durata del processo.

Sospende il presente giudizio in corso sino alla decisione della Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi senza indugio alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Presidente delle due camere del Parlamento.

Dà atto che la presente ordinanza è stata letta e che, pertanto essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148, comma 5, c.p.p.

Sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 1 del codice penale.

Varese, 11 maggio 2026

Il Giudice di pace: DI MARO

26C00120

N. 103

Ordinanza del 19 febbraio 2026 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Agenzia delle entrate - Riscossione e Ministero della salute contro A. M.


Sanzioni amministrative – Giudizio di opposizione – Definitiva interruzione dei procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, non ancora conclusi – Annullamento delle sanzioni già irrogate – Previsione che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate.

– Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 21, comma 5.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 gennaio 2026, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41871 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: «Opposizione a sanzione amministrativa» e pendente tra Agenzia delle entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nonché Ministero della salute in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,



nonché domiciliati *ex lege* presso gli uffici dell'avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12; appellante e M. A., elettivamente domiciliato presso l'avv. Laura Diotallevi, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo; appellato.

1. Sui fatti controversi.

Motivi della decisione.

1.1. Con l'atto introduttivo della lite, il sig. M. A. ha proposto opposizione all'avviso di addebito ... con cui irrogata, a suo carico, la sanzione di euro 100,00, per violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-*quater*, decreto-legge n. 44/2021, in quanto «alla data del 15 giugno 2022» non avrebbe «iniziato il ciclo vaccinale primario» (v. avviso di addebito in copia al fascicolo di prime cure della parte appellata).

A motivo della domanda, ha esposto di non essere incorso nell'illecito contestato dall'amministrazione, avendo assolto all'obbligo vaccinale in Spagna, Paese di domicilio, ed avendo in particolare assunto la dose di richiamo (seconda dose) in data 10 giugno 2021, come da certificazione COVID (c.d. *green pass*) esibita in copia in giudizio.

1.2. Il Giudice di pace, nella contumacia delle parti odierne appellanti, con sentenza n. 1643/2025, pubblicata in data 18 febbraio 2025, ha accolto l'opposizione, annullato l'avviso di addebito e condannato le convenute, in solido, alla rifusione delle spese del grado, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.

1.3. Il Ministero della salute e l'Agenzia delle entrate - Riscossione hanno interposto tempestivo appello, nel semestre decorso dalla data di pubblicazione della sentenza.

A motivo dell'impugnazione, hanno dedotto che il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio «a spese compensate», anziché decidere nel merito, in virtù di quanto previsto dall'art. 21, comma 5, decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. milleproroghe 2025), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sopravvenuta in corso di causa.

1.4. Attivato il contraddittorio, la parte appellata si è costituita in giudizio e, tra l'altro, ha contestato la legittimità costituzionale della norma invocata dall'Avvocatura dello Stato, nella parte in cui prevede che i giudizi attinenti alle sanzioni irrogate per violazione degli obblighi vaccinali siano definiti con pronuncia di estinzione «a spese compensate», sì da espropriare il giudice dei poteri di regolazione attribuitigli dalla legge processuale (artt. 91 e ss. c.p.c.) a tutela dell'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 Cost.); il tutto, senza giustificato motivo e senza consentire di considerare le peculiarità del caso concreto, e nello specifico la ricorrenza della soccombenza virtuale dell'amministrazione, in modo da sottoporre a un trattamento uniforme una pluralità di fattispecie che possono presentarsi tra loro diverse, con preterizione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

1.5. Il Tribunale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione, si è riservato di provvedere con separato provvedimento.

2. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa della parte appellata.

2.1. Rilevanza.

2.1.1. Va premesso che la norma all'attenzione del tribunale, e la cui conformità alla Costituzione è posta in discussione dalla difesa appellata, risulta contenuta all'art. 21, comma 5, decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2024, n. 302, entrato in vigore il giorno successivo (come da suo art. 22) nonché tempestivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

La norma risulta esclusivamente precisata, sotto il profilo lessicale, dalle modifiche apportate in sede di conversione, all'esito delle quali ha acquisito il seguente tenore:

«5. I procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate - Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Essa va letta in correlazione con il precedente comma 4, art. 21 (rimasto anch'esso sostanzialmente invariato all'esito della conversione in legge) secondo cui «4. L'art. 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, è abrogato».



D'altronde, la normativa abrogata consiste, per l'appunto, nell'art. 4-*sexies*, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (norma di sanzione), secondo cui (per quanto ora di interesse):

«1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-*ter.1*, 4-*ter.2* e 4-*quater*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 15 giugno 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute (4);

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*».

2.1.2 Nel caso di specie, si controverte per l'appunto della sanzione irrogata, al sig. M., ai sensi dell'art. 4-*sexies* decreto-legge n. 44/2021, comma 1, lettera a), leggendosi nell'avviso di addebito impugnato in prime cure (avviso ...) che questi avrebbe «violato l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-*quater* del decreto-legge n. 44/2021, in quanto alla data del 15 giugno 2022 non [avrebbe] iniziato il ciclo vaccinale primario».

È quindi corretto sostenere, come fatto dall'Avvocatura dello Stato, che il presente giudizio, avendo per oggetto un provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sia attratto all'ambito di operatività dell'art. 21, comma 5, decreto-legge n. 202/2024.


D'altronde, il principale motivo di opposizione levato, in prime cure, dall'odierno appellato consiste giustappunto nella contestazione della violazione dell'obbligo vaccinale sì come imputatagli dall'Amministrazione: tale motivo di opposizione risulta disaminato ed accolto, dal Giudice di pace, all'esito della prova provata (fornita dal *green-pass* europeo) dell'effettiva assunzione del vaccino in Spagna (Paese di domicilio), in data 10 giugno 2021 (v. al fascicolo di prime cure dell'appellato).

2.1.3. Va inoltre evidenziato, sempre ai fini dello scrutinio di rilevanza della questione, che la sentenza di prime cure non possa dirsi passata in cosa giudicata (art. 324 c.p.c.) per intempestiva impugnazione delle parti soccombenti.

In difetto di rituale notifica della sentenza all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11, regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché (per quanto concerne l'Agenzia delle entrate - Riscossione) ai sensi dell'art. 4-*sexies*, decreto-legge n. 44/2021, comma 7 («In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, passivamente legittimata») l'impugnazione congiuntamente proposta dal Ministero della salute e dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, a ministero dell'Avvocatura dello Stato risulta tempestiva, avendo l'Avvocatura impugnato la sentenza del Giudice di pace, pubblicata in data 18 febbraio 2025, con ricorso depositato in data 18 settembre 2025, quindi entro il semestre dalla pubblicazione, ex art. 327 codice di procedura civile (da calcolare al netto del periodo di sospensione feriale di cui all'art. 1, legge del 7 ottobre 1969, n. 742, e operando il calcolo *ex nominatione dierum*; v. in tema Cassazione sez. 6, 25 agosto 2020, n. 17640:

«nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327, c.p.c., si osserva, a norma degli articoli 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non ex numero» bensì "*ex nominatione dierum*", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno»).

2.1.4. Ciò detto, il motivo d'impugnativa dell'Avvocatura dello Stato, comunque attinente ad una questione rilevabile ex officio, risulta plausibilmente (e virtualmente) fondato: la norma veicolata dall'art. 21, comma 5, decreto-legge n. 202/2024 - come detto implicante la "estinzione" *ipso iure* di tutti i giudizi attinenti alle sanzioni per violazione dell'obbligo vaccinale COVID, a spese compensate - risulta in vigore dal 28 dicembre 2024, ossia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto-legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2024, n. 302 (v. l'art. 22 del decreto-legge: «1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge»).



Ragione per cui, a prescindere dall'approvazione e pubblicazione della legge di conversione (sopravvenuta alla sentenza, ma comunque entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge), il giudice di prime cure ben avrebbe dovuto tenere conto dello *ius superveniens* di cui al decreto-legge n. 202/2024, in sede di definizione della lite.

2.1.5. Nondimeno, va considerato che la *res controversa* è ormai rimessa alla cognizione del giudice d'appello, per effetto della rituale e tempestiva impugnazione delle parti soccombenti: ragione per cui, comunque la norma andrebbe considerata dal tribunale, attesa la sua operatività automatica e la latitudine della sua formulazione letterale, tale da imporne l'applicazione indiscriminata a tutti i giudizi pendenti in materia di sanzioni irrogate ai sensi dell'abrogata normativa di cui all'art. 4-*sexies* decreto-legge n. 44/2021, indistintamente considerati ed a prescindere dalla fase o dal grado in cui essi si trovino.

Sicché, anche a prescindere dall'articolazione di uno specifico motivo d'impugnazione, il tribunale, in qualità di Giudice d'appello, pronunciando ad ordinamento invariato non potrebbe (come non può) che prendere atto della estinzione del giudizio, disposta dall'art. 21, comma 5, decreto-legge n. 202/2024, e tradurla in pronuncia meramente ricognitiva (dell'effetto già prodottosi *ope legis*), come pure sarebbe (come è effettivamente) vincolato, per quanto qui di interesse, alla compensazione integrale delle spese della lite, essendo ciò testualmente previsto (*rectius* imposto) dalla norma in questione.

Il tutto, con la specifica che, in ogni caso, la declaratoria di intervenuta estinzione della lite, procuratasi *ipso iure* per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 5, decreto-legge n. 202/2024, non potrebbe che travolgere (anche in assenza di specifico motivo di impugnazione) l'intero processo e la sentenza di prime cure (ivi incluso il provvedimento di regolazione delle spese del primo grado): diversamente ragionando, ossia assumendo la terminologia della norma in senso letterale ed avulso dal contesto delle altre disposizioni, di cui allo stesso art. 21, comma 5 e comma 4, e circoscrivendo la declaratoria di «estinzione» al presente grado del giudizio, se ne dovrebbe trarre il passaggio in giudicato della sentenza gravata (art. 338, c.p.c.), sì da prodursi un effetto di consolidamento chiaramente non voluto dal legislatore.

A tal proposito, ritiene il tribunale che il meccanismo delineato dal combinato disposto dei commi 4 e 5, decreto-legge n. 202/2024, sebbene espresso in termini di estinzione, configuri una speciale fattispecie di cessazione, *ope legis*, della materia del contendere in tutti i giudizi aventi ad oggetto sanzioni irrogate per violazione degli obblighi di vaccinazione dal COVID, risultando abrogata la norma di sanzione (art. 4-*quater*, decreto-legge n. 44/2021) nonché annullate *ope legis* tutte le sanzioni pecuniarie già irrogate, con il conseguente venir meno della materia e della ragione del contenzioso tra il soggetto sanzionato e l'Amministrazione procedente.

D'altronde, è noto che la pronuncia di cessazione del contendere configuri una fattispecie di estinzione del processo di matrice giurisprudenziale, tale da implicare, ove emessa dal giudice dell'impugnazione, la caducazione di tutte le sentenze emesse nei precedenti gradi del giudizio e non passate in giudicato (v. Cassazione Sez. 3, 20 luglio 2021, n. 20697; Cassazione Sez. 6, 19 febbraio 2020, n. 4167: trattasi di principio pacifico).

Ragione per cui, deve concludersi che la compensazione delle spese, disposta *ope legis* dall'art. 21, comma 5, decreto-legge n. 202/2024, non possa che riguardare tutti i gradi del presente giudizio, implicando la c.d. estinzione la caducazione della sentenza gravata, ivi inclusa la (diversa) regolazione delle spese del primo grado, operata secondo il principio di (effettiva) soccombenza (art. 91, c.p.c.).

Ciò posto, va detto che, in assenza della norma di compensazione delle spese, della cui compatibilità alla Costituzione si discute, il giudice resterebbe pur sempre in potere di regolare le spese del giudizio, impregiudicata la declaratoria di estinzione prevista dalla legge (per sopravvenuto annullamento *ope legis* della sanzione e conseguente cessazione della materia del contendere).

Tale potere dovrebbe esercitare secondo il criterio della soccombenza virtuale (il principio è pacifico; v. *ex pluribus* Cassazione Sez. 2, 31/10/2023, n. 30251: «la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese»).

È noto che lo scrutinio di soccombenza virtuale consista in una prognosi postuma sulla plausibile fondatezza della domanda, al momento in cui fu proposta (v. in tal senso, *ex pluribus*, Cassazione Sez. 3, 7 giugno 2025, n. 15230; Cassazione Sez. L., 13 dicembre 1991, n. 13470).



Ebbene, la soccombenza virtuale andrebbe attribuita, nel caso di specie, all'amministrazione: a fronte della prova documentale, offerta in giudizio dall'opponente, dell'effettivo (e tempestivo) assolvimento degli obblighi vaccinali imposti dalla normativa emergenziale, l'amministrazione convenuta, contumace in primo grado, non ha dedotto né obiettato alcunché (neppure in sede d'appello).

Pertanto, risulta *ex actis* l'erronea adozione del provvedimento di sanzione, anche alla stregua della norma pre-vigente; per il principio di causalità - sotteso alla regola della soccombenza - dovrebbe concludersi che il presente giudizio sia stato innescato, sin dall'origine, dall'errore dell'amministrazione; tale errore, laddove operante il regime ordinario di cui agli articoli 91 e 92, c.p.c., non potrebbe essere obliterato, in sede di regolazione delle spese.

Né le conclusioni cambierebbero considerando l'errore in cui incorso, *in rito*, il giudice di primo grado; supponendo comunque abolita la sentenza di prime cure, per effetto dello *ius superveniens* e della sopravvenuta cessazione del contendere, comunque il giudice d'appello dovrebbe formulare la sua prognosi postuma avuto riguardo alla data di proposizione della domanda: non emerge, nel caso di specie, alcuna delle ragioni di compensazione considerate dall'art. 92 c.p.c.; piuttosto, va considerato che il contendere sia cessato non già per ravvedimento operoso della parte opponente, o per altra causa o evento riconducibile alla sua sfera di disponibilità, bensì per il sopravvenuto ripensamento del legislatore, quanto alla sanzionabilità della violazione degli obblighi vaccinali in vigore in epoca pandemica.

Per quanto argomentato, si ritiene che la questione, nei termini appresso precisati, sia rilevante ai fini della decisione.

2.2. Non manifesta infondatezza.

2.2.1. Come accennato, la difesa appellata, vittoriosa in prime cure, ha sostenuto che la formulazione letterale della norma (art. 21, comma 5, decreto-legge n. 202/2024), laddove prevede che «I giudizi pendenti, ... sono estinti di diritto a spese compensate», ed in particolare laddove implica l'automatica compensazione delle spese, per tutti i giudizi (vertenti di sanzioni COVID) attratti al suo ambito operativo e indistintamente considerati, comporti l'espropriazione del giudice dal potere-dovere di regolare le spese del giudizio, che gli è attribuito dalla legge processuale (articoli 91 e ss. c.p.c.) anche in caso di sopravvenuta cessazione della materia controversa.

Tale ablazione, apparentemente operata senza giustificato motivo, e senza presupporre né operare qualsiasi bilanciamento tra gli interessi in gioco, si porrebbe in violazione del principio di effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nonché del principio del giusto processo (art. 111 Cost.); inoltre, l'impossibilità - per il giudice adito - di considerare le peculiarità del caso concreto, comporterebbe la sottomissione a un trattamento uniforme di una pluralità di fattispecie anche difformi, con preterizione del principio di ragionevolezza, posto dall'art. 3 della Costituzione.

2.2.2. Ritiene il tribunale che tali questioni siano non manifestamente infondate, sì da giustificarsi la loro sottoposizione allo scrutinio della Corte costituzionale.


È innegabile che l'art. 21, comma 5, decreto-legge n. 202/2024 nella parte in cui contiene la specifica dicitura «a spese compensate» implichi l'integrale ablazione del potere-dovere del giudice di regolare le spese del processo, quand'anche non esitato in pronuncia sul merito, per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire.

Tale potere-dovere è esercitabile anche nei casi, analoghi a quello di che trattasi, di generica dichiarazione di cessazione della materia del contendere, laddove le parti non abbiano raggiunto alcun accordo sul punto, o comunque persista controversia sulla regolazione delle spese; in tali casi, come già detto, il giudicante è tenuto a rifarsi al criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla data di introduzione del processo, ossia di proposizione della domanda giudiziale.

La persistenza del potere-dovere del giudicante di regolare le spese del processo (ai sensi degli articoli 91 e 92, c.p.c.) in presenza di un evento tale da far venire meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della lite (e da implicare quindi la declaratoria di cessazione del contendere) costituisce, secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, corollario ed espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché del principio di responsabilità per le spese del giudizio, che vieta di addossare alla parte (anche solo virtualmente) vittoriosa i costi del processo a cui non abbia dato causa, ma che, piuttosto, abbia attivato per vedere riconosciute le sue (legittime) ragioni.

Ciò posto, la indifferenziata applicazione di un regime di compensazione a tutti i giudizi attinti dalla norma sopravvenuta, con esclusione di qualsiasi scrutinio del giudicante, funzionale a considerare le peculiarità del caso concreto, e *in primis* (a) la circostanza che il contendere venga a cessare per volontà del legislatore, non per fatto o altro evento riferibile al privato opponente nonché (b) la plausibile (virtuale) fondatezza delle pretese controverse in giudizio, sembra effettivamente presentare profili di incostituzionalità, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost.

Non emerge infatti, né dalla lettura della norma (singolarmente considerata, ovvero letta nel contesto delle altre norme cui correlata), né dai lavori preparatori, la ragione per cui il legislatore abbia inteso determinarsi in tal senso, con specifico riguardo alla regolazione delle spese dei giudizi destinati alla c.d. estinzione.



La *ratio* della disposizione, chiaramente intesa ad abolire sia le norme di sanzione della violazione dell'obbligo di vaccinazione da COVID-19, sia il contenzioso derivatone (con l'annullamento *ipso iure* delle sanzioni già irrogate), non sembra di per sé sufficiente a giustificare la scelta di applicare, a tutti i giudizi interessati, l'indiscriminata compensazione delle spese: il risultato di elidere le norme di sanzione, nonché i provvedimenti sanzionatori nelle more adottati, avrebbe potuto essere utilmente conseguito senza necessariamente privare il giudice del potere-dovere di regolare le spese del singolo giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale, e comunque senza produrre danno al privato che avesse subito (come nel caso) l'erronea irrogazione della sanzione (alla stregua della norma abrogata), evitando di privarlo della possibilità di ripetere i costi della lite di cui «non responsabile» sotto il profilo della causalità.

Piuttosto, proprio le ragioni dell'intervento normativo veicolato dall'art. 21, commi 4 e 5, decreto-legge n. 202/2024 – espressivo della volontà di ritenere non più rilevante per l'ordinamento, né quindi perseguibile in via amministrativa, la violazione dell'obbligo vaccinale introdotto in epoca pandemica – avrebbero dovuto suggerire di operare un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco, rivelandosi la norma in esame tanto più irragionevole nei casi - come quello per cui è causa - ove la lite sia imputabile, sotto il profilo della causalità (art. 91 c.p.c.), non già al soggetto sanzionato bensì all'amministrazione, risultando l'erronea irrogazione della sanzione.

In breve, dalla norma non trapela adeguata considerazione del fatto che la indiscriminata compensazione *ope legis* delle spese di tutti i giudizi di opposizione a sanzioni «Covid» sia suscettiva di comportare un danno per coloro a cui non sia imputabile la «responsabilità» del giudizio, fermo restando che le cause di sopravvenuta cessazione del contendere sono esclusivamente riconducibili al «ripensamento» del legislatore ed alla normativa sopravvenuta in corso di lite.

Pertanto, l'ostacolo al potere-dovere del giudice di accollare le spese del processo alla parte che vi abbia dato causa (e che si debba dire anche solo virtualmente soccombente), sembra al contempo interferire con la piena esplicazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.


2.2.3. In tal senso soccorrono diversi precedenti offerti, anche in casi analoghi a quello in esame, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale.

In particolare, nella sentenza Corte costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, si legge:

«10. La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale *victus victori* fissata dall'art. 91, primo comma, codice di procedura civile nella parte in cui – ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 – prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento» (sentenza n. 135 del 1987).

La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.

Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite, come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato un'ipotesi di contenzioso – il processo tributario prima della riforma del 1992 – in cui non era affatto prevista la regolamentazione delle spese di lite sì che la parte soccombente non ne sopportava l'onere e la parte vittoriosa non ne era ristorata. Ha infatti affermato questa Corte (sentenza n. 196 del 1982) che «l'istituto della condanna del soccombente nel pagamento delle spese ha bensì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile»: come è consentito al giudice di compensare tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92, codice di procedura civile (disposizione attualmente censurata), così rientra nella discrezionalità del legislatore modulare l'applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite. Analogamente, con riferimento al giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, questa Corte (ordinanza n. 117 del 1999) ha ribadito che «l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed



inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi *ex art. 92*, secondo comma, codice di procedura civile, sia per previsione di legge – con riguardo al tipo di procedimento – in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale». Parimenti è stata ritenuta non illegittima una regola di settore che, all'opposto, escludeva in ogni caso la compensazione delle spese di lite in ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno esercitata nel processo penale dalla parte offesa costituitasi parte civile nel regime precedente la riforma del codice di procedura penale del 1987 (sentenza n. 222 del 1985).

Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (*ex plurimis*, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile – ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) – «una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coesistente alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)».

Sulla scorta di tali premesse, in assenza di idonei elementi atti a giustificare la particolare restrizione imposta, ai poteri regolatori spettanti al giudicante, dal legislatore del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, la Corte ha considerato:

«Si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevedibile ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».

Merita inoltre rammentare la sentenza Corte costituzionale, 12 luglio 2005, n. 274, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui preclude ai giudici, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l'Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese».

Nella motivazione della sentenza di accoglimento, si legge:


«2.1. La questione, prospettata in tali termini, è fondata.

Occorre muovere dalla premessa che il processo tributario è in linea generale ispirato - non diversamente da quello civile o amministrativo - al principio di responsabilità per le spese del giudizio, come dimostrano l'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della commissione tributaria (a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile), e l'art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

La compensazione *ope legis* delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.

L'intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio *a quo*, emerge del resto con particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto, in via di autotutela, nel corso del processo amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L'art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dispone infatti, in tal caso, che «il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese», anche, ovviamente, dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti.

3. L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi – cui esclusivamente ha riguardo l'ordinanza di



rimessione – di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992».

Ulteriori spunti sono traibili dalla sentenza Corte costituzionale, 6 luglio 2001, n. 223, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), in riferimento agli articoli 3, 24 e 40 della Costituzione.

È riportato nella sentenza:

«1. Il rimettente dubita che i commi 2, 3 e 4 – ma essenzialmente i soli commi 3 e 4 – dell'art. 16 della legge 11 aprile 2000, n. 83, siano in contrasto con gli articoli 3, 24 e 40 della Costituzione, in quanto prevedono che i giudizi, pendenti in ogni stato e grado, concernenti opposizioni ad atti comminanti sanzioni per le violazioni di cui al comma 1 (che richiama gli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146), anteriori al 31 dicembre 1999, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese (comma 3), e che in nessun caso è ammesso il rimborso di quanto corrisposto (comma 4)».

Nella parte in diritto:

«3. Le modifiche apportate dalla legge n. 83 del 2000 alla precedente legge n. 146 del 1990, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, riguardano – fra l'altro – il regime sanzionatorio. La nuova legge, da un lato, conferma la scelta di fondo di ricondurre al piano disciplinare le violazioni commesse dai lavoratori subordinati (art. 4, comma 1); e, dall'altro, innovativamente, prevede che, per talune di esse, la Commissione di garanzia possa prescrivere al datore di lavoro l'applicazione di sanzioni disciplinari, con relativa sua responsabilità in caso di inottemperanza (art. 13, lettera i).

Nel contesto di tali modifiche, la legge del 2000 ha voluto sottrarre alle sanzioni di cui agli articoli 4 e 9 della legge n. 146 del 1990 i fatti anteriori al 31 dicembre 1999. Perciò, i primi due commi dell'impugnato art. 16 dispongono che quelle sanzioni non si applicano alle condotte precedenti tale data e, se comminate prima di essa, sono estinte.

La disciplina è completata – per i giudizi pendenti, di opposizione a sanzioni già comminate – dal terzo comma, secondo cui essi «sono automaticamente estinti con compensazione delle spese». Infine, il quarto comma dispone che «in nessun caso si fa luogo al rimborso delle somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni».

Il terzo ed il quarto comma devono interpretarsi congiuntamente, nel senso che, in sede di opposizione a sanzione pecuniaria comminata ed applicata, il giudice – da un lato – è tenuto a dichiarare estinto il giudizio e – dall'altro – non può disporre il rimborso al lavoratore della somma a lui trattenuta. Questa interpretazione – accolta dal giudice rimettente – è cononata dalla lettera del quarto comma, il cui inequivocabile *incipit* (“in nessun caso si fa luogo a rimborso”) mostra che la regola, di portata generale, vale anche se l'atto impositivo della sanzione sia stato impugnato.

4. Tale disciplina – escludendo il rimborso e compensando le spese – vanifica in sostanza la tutela giurisdizionale del diritto azionato dal lavoratore.

4.1. - Questa Corte ha affermato che il legislatore, intervenendo a regolare una certa materia, in tanto può incidere sui giudizi in corso, dichiarandoli estinti, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 Cost., in quanto la nuova disciplina, lungi dal tradursi in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, sia tale da realizzare le pretese fatte valere dagli interessati, così eliminando le basi del preesistente contenzioso (sentenza n. 310 del 2000).


La prima misura è di per sé rispettosa dei principi appena ricordati. Essa discende infatti dall'estinzione delle sanzioni e dalla correlativa soddisfazione *ex lege* della pretesa mirante ad ottenerne l'annullamento, che determina la cessazione della materia del contendere. Ciò consente anche di escludere che sia vanificato il diritto del lavoratore all'accertamento della legittimità della sua astensione dal lavoro nell'esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.), atteso che, estinta *ex lege* la sanzione, il lavoratore non ha più interesse ad un accertamento che è finalizzato proprio alla caducazione della sanzione applicata.

[...]

5. Fondata è anche la questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 16, nella parte in cui dispone la compensazione delle spese relative ai giudizi di opposizione dichiarati estinti.

In generale, il diritto alla tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito, si estende anche alle spese che devono essere sostenute per agire in giudizio. Di tali spese il legislatore, nell'introdurre fattispecie di estinzione *ex lege* di giudizi in corso, può anche eccezionalmente prevedere la compensazione, in un quadro di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco.

Ma, ancora una volta, tale bilanciamento non è stato effettuato. La rigidità della regola della compensazione sacrifica sempre e comunque il diritto della parte, che abbia fondatamente adito il giudice, di ottenere il rimborso delle



spese processuali. Del resto, l'estinzione *ex lege* dei giudizi di opposizione in esame non comporta la necessaria compensazione legale delle spese, essendo invece del tutto compatibile con il criterio (desumibile dalla disciplina ordinaria: articoli 91, 92, del codice di procedura civile), secondo cui le spese, in caso di cessazione della materia del contendere, sono regolate in base alla c.d. soccombenza virtuale, salvo, beninteso, il potere del giudice di disporre la loro compensazione ove discrezionalmente ne ravvisi i presupposti.

Pertanto, se la cessazione della materia del contendere sull'impugnativa di una sanzione ormai estinta per legge giustifica l'estinzione legale del giudizio, da questa non può discendere, con analoga consequenzialità, la compensazione *ex lege* delle spese processuali.

Lo scostamento dal canone ordinario che regola le spese in caso di cessazione della materia del contendere appare ancor meno ragionevole, considerando come il lavoratore che ha impugnato la sanzione non possa rinunciare all'estinzione e insistere per la pronuncia di merito.

Il terzo comma dell'art. 16 è, quindi, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".

2.2.4 Conclusivamente, le ragioni sin qui esposte e le sentenze su riportate, con cui scrutinate questioni (se non identiche, quantomeno) analoghe a quella ora in esame, e che recano enunciati e principi che paiono ben attagliarsi anche al rapporto dedotto in giudizio, rendono indispensabile la rimessione della questione di legittimità costituzionale al Giudice delle leggi, nei termini di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Roma, visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, nonché l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione – dell'art. 21, decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, nella parte in cui, al comma 5, dopo la frase «I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto», reca la dicitura «a spese compensate».

Dispone che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicato al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e, all'esito, sia trasmesso alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale (in copia cartacea conforme), con la prova (cartacea conforme) delle avvenute predette notificazioni e comunicazioni.

Dispone la sospensione del presente processo.

Roma, 19 febbraio 2026

Il Giudice: IMPOSIMATO

26C00121

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUR-025) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 6,00

